

Gazzetta ufficiale

L 345

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

60° anno
27 dicembre 2017

Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro ⁽¹⁾** 27
- ★ **Regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l'introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti** 34

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio ⁽¹⁾** 53

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro ⁽¹⁾** 87

- ★ **Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza** 96

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE.

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2017/2394 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce procedure e un quadro normativo armonizzati per facilitare la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori a livello transfrontaliero. L'articolo 21 bis del regolamento (CE) n. 2006/2004 prevede un riesame dell'efficacia di tale regolamento e dei suoi meccanismi di funzionamento. A seguito di tale riesame la Commissione ha concluso che il regolamento (CE) n. 2006/2004 non è sufficiente ad affrontare efficacemente le sfide poste dall'esecuzione del mercato unico, comprese le sfide del mercato unico digitale.
- (2) La comunicazione della Commissione, del 6 maggio 2015, «Strategia per il mercato unico digitale in Europa», ha individuato tra le priorità di tale strategia la necessità di rafforzare la fiducia dei consumatori grazie a una maggiore rapidità, agilità e coerenza in materia di esecuzione delle norme in materia di consumatori. La comunicazione della Commissione, del 28 ottobre 2015, «Migliorare la strategia per il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e le imprese», ha ribadito che l'esecuzione delle norme dell'Unione in materia di tutela dei consumatori dovrebbe essere ulteriormente rafforzata dalla riforma del regolamento (CE) n. 2006/2004.
- (3) L'esecuzione inefficace nei casi di infrazioni transfrontaliere, comprese le infrazioni nell'ambiente digitale, consente agli operatori di sottrarsi all'esecuzione, spostando le loro attività altrove all'interno dell'Unione. Ciò dà luogo altresì a una distorsione della concorrenza per gli operatori onesti che operano a livello nazionale o transfrontaliero, online o offline, e lede pertanto direttamente i consumatori e mina la loro fiducia nei confronti delle transazioni transfrontaliere e del mercato interno. Per individuare, investigare e far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento è pertanto necessario un maggior grado di armonizzazione che includa un'efficace ed efficiente cooperazione in materia di esecuzione tra le competenti autorità pubbliche di esecuzione.

⁽¹⁾ GU C 34 del 2.2.2017, pag. 100.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 novembre 2017.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

- (4) Il regolamento (CE) n. 2006/2004 ha istituito una rete di autorità pubbliche di contrasto competenti in tutta l'Unione. È necessario stabilire un coordinamento efficace tra le diverse autorità competenti che partecipano alla rete, nonché tra le altre autorità pubbliche a livello di Stati membri. Il ruolo di coordinamento dell'ufficio unico di collegamento dovrebbe essere affidato a un'autorità pubblica in ciascuno Stato membro. Tale autorità dovrebbe avere poteri sufficienti e risorse necessarie per svolgere tale ruolo fondamentale. Ciascuno Stato membro è incoraggiato a designare una delle autorità competenti in qualità di ufficio unico di collegamento a norma del presente regolamento.
- (5) I consumatori dovrebbero anche essere tutelati nei confronti delle infrazioni di cui al presente regolamento che sono già cessate, ma i cui effetti nocivi possono continuare. Le autorità competenti dovrebbero disporre dei poteri minimi necessari per aprire un'inchiesta e ordinare la cessazione di tali infrazioni o il loro divieto in futuro, onde impedirne il ripetersi e, così facendo, garantire un livello elevato di tutela dei consumatori.
- (6) È opportuno che le autorità competenti possano ricorrere a una serie minima di poteri di indagine e di esecuzione al fine di applicare il presente regolamento, cooperare tra di loro in modo più rapido ed efficace e dissuadere gli operatori dal commettere le infrazioni di cui al presente regolamento. Tali poteri dovrebbero essere sufficienti ad affrontare efficacemente le sfide poste dall'esecuzione del commercio elettronico e dell'ambiente digitale, come pure a evitare che gli operatori inadempienti possano sfruttare carenze nel sistema di esecuzione spostando le loro attività in Stati membri le cui autorità competenti non dispongono degli strumenti per contrastare le pratiche illecite. Detti poteri dovrebbero consentire agli Stati membri di assicurare che le necessarie informazioni e prove possano essere validamente scambiate tra le autorità competenti per conseguire un livello uniforme di esecuzione efficace in tutti gli Stati membri.
- (7) Ciascuno Stato membro dovrebbe assicurare che tutte le autorità competenti nell'ambito della sua giurisdizione dispongano di tutti i poteri minimi necessari per garantire la corretta applicazione del presente regolamento. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di decidere di non conferire tutti i poteri a ciascuna autorità competente, a condizione che ciascuno di tali poteri possa essere effettivamente e debitamente esercitato per qualsiasi infrazione di cui al presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere in grado di decidere, conformemente al presente regolamento, di assegnare taluni compiti agli organismi designati o di conferire alle autorità competenti il potere di consultare le organizzazioni dei consumatori, le associazioni degli operatori, gli organismi designati o le altre persone interessate relativamente all'efficacia degli impegni proposti da un operatore per la cessazione dell'infrazione di cui al presente regolamento. Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo di coinvolgere gli organismi designati nell'applicazione del presente regolamento o di prevedere consultazioni con le associazioni dei consumatori, le organizzazioni degli operatori, gli organismi designati o le altre persone interessate, relativamente all'efficacia degli impegni proposti per la cessazione dell'infrazione di cui al presente regolamento.
- (8) Le autorità competenti dovrebbero poter avviare le indagini o i procedimenti di propria iniziativa se vengono a conoscenza delle infrazioni di cui al presente regolamento per vie diverse dai reclami dei consumatori.
- (9) Le autorità competenti dovrebbero avere accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni pertinenti concernenti l'oggetto di un'indagine o di indagini concertate di un mercato di consumo («indagini a tappeto»), al fine di determinare se si è verificata o si sta verificando un'infrazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, in particolare per identificare l'operatore responsabile, a prescindere da chi è in possesso dei documenti, dei dati o delle informazioni in questione e in qualsiasi forma o formato, e indipendentemente dal loro supporto di conservazione o dal luogo in cui sono conservati. Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di chiedere direttamente ai terzi all'interno della catena del valore digitale di fornire le prove, i dati e le informazioni pertinenti, conformemente alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
- (10) Le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di richiedere tutte le informazioni pertinenti a qualsiasi autorità pubblica, organismo o agenzia del rispettivo Stato membro o a qualsiasi persona fisica o giuridica, tra cui, ad esempio, prestatori di servizi di pagamento, fornitori di servizi Internet, operatori delle telecomunicazioni, registri e autorità di registrazione del dominio e prestatori di servizi di hosting, al fine di determinare se si sia verificata o si stia verificando un'infrazione di cui al presente regolamento.
- (11) Le autorità competenti dovrebbero poter effettuare le necessarie ispezioni in loco e dovrebbero avere il potere di accedere a locali, terreni o mezzi di trasporto utilizzati dall'operatore interessato dall'ispezione nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.

⁽¹⁾ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GUL 178 del 17.7.2000, pag. 1).

- (12) Le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'operatore interessato dall'ispezione di fornire spiegazioni dei fatti, informazioni, dati o documenti relativi all'oggetto dell'indagine e dovrebbero avere la facoltà di registrare le risposte di tale rappresentante o membro del personale.
- (13) Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di verificare la conformità con le norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori e di raccogliere le prove delle infrazioni di cui al presente regolamento, comprese le infrazioni che hanno luogo durante o dopo l'acquisto di beni o servizi. Le autorità competenti dovrebbero pertanto avere la facoltà di acquistare beni o servizi come acquisti campione, se necessario, in forma anonima, per individuare le infrazioni di cui al presente regolamento, come il rifiuto di consentire al consumatore l'esercizio del diritto di recesso in caso di contratti a distanza, e per ottenere le prove. Tale facoltà dovrebbe altresì comprendere la facoltà di ispezionare, osservare, esaminare, smontare o testare un prodotto o un servizio che sia stato acquistato dall'autorità competente per tali scopi. La facoltà di acquistare beni o servizi effettuando acquisti campione potrebbe includere il potere da parte delle autorità competenti di garantire la restituzione dei pagamenti effettuati qualora tale restituzione non sia sproporzionata e si conformi, quanto al resto, al diritto dell'Unione e al diritto nazionale.
- (14) Per quanto riguarda in particolare l'ambiente digitale, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di porre fine alle infrazioni di cui al presente regolamento in modo rapido ed efficace, in particolare se l'operatore che vende beni o servizi occulta la propria identità o sposta la propria attività altrove all'interno dell'Unione o in un paese terzo, al fine di evitare l'esecuzione. Nei casi in cui vi sia un rischio di danno grave degli interessi collettivi dei consumatori, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure provvisorie conformemente al diritto nazionale, compresa la rimozione di contenuti da un'interfaccia online o l'obbligo di visualizzare in modo esplicito un'avvertenza rivolta ai consumatori al momento in cui accedono a un'interfaccia online. Le misure provvisorie non dovrebbero andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento del loro obiettivo. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero avere il potere di ordinare la visualizzazione esplicita di un'avvertenza rivolta ai consumatori quando accedono a un'interfaccia online, o di ordinare la rimozione o la modifica del contenuto digitale qualora non vi siano altri mezzi efficaci per porre fine a una pratica illecita. Tali misure non dovrebbero andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo di porre fine o vietare l'infrazione di cui al presente regolamento.
- (15) Perseguendo l'obiettivo del presente regolamento, sottolineando al contempo l'importanza della volontà degli operatori di agire in conformità delle norme dell'Unione che tutelano gli interessi dei consumatori e rimediare alle conseguenze delle loro infrazioni di cui al presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di concordare con gli operatori impegni comprendenti misure e provvedimenti che un operatore è tenuto ad adottare con riguardo a un'infrazione, in particolare nell'ottica di farla cessare.
- (16) Dal momento che hanno un impatto diretto sul grado di deterrenza degli atti pubblici di esecuzione, le sanzioni applicabili alle infrazioni delle norme in materia di tutela dei consumatori rappresentano una componente importante del sistema di esecuzione. Poiché i regimi sanzionatori nazionali non sempre consentono di prendere in considerazione la dimensione transfrontaliera di un'infrazione, le autorità competenti dovrebbero, nell'ambito dei loro poteri minimi, avere il diritto di irrogare sanzioni nei confronti delle infrazioni di cui al presente regolamento. Agli Stati membri non dovrebbe essere imposto di istituire un nuovo regime sanzionatorio nei confronti delle infrazioni di cui al presente regolamento. Essi dovrebbero invece imporre alle autorità competenti di applicare il pertinente regime per le stesse infrazioni nazionali tenendo conto, ove possibile, delle reali dimensioni e della portata dell'infrazione in questione. In considerazione delle conclusioni della relazione della Commissione sul controllo dell'adeguatezza del diritto dei consumatori e del marketing, potrebbe essere considerato necessario rafforzare il livello delle sanzioni riguardanti infrazioni delle norme dell'Unione in materia di tutela dei consumatori.
- (17) I consumatori dovrebbero avere diritto alla riparazione dei danni causati dalle infrazioni di cui al presente regolamento. A seconda del caso, la facoltà delle autorità competenti di ricevere da parte dell'operatore, di sua iniziativa, impegni riparatori aggiuntivi a beneficio dei consumatori colpiti dalla presunta infrazione di cui al presente regolamento o, se del caso, di cercare di ottenere che l'operatore si impegni a offrire ai consumatori interessati da tale infrazione adeguati rimedi, dovrebbe contribuire a eliminare l'effetto negativo di un'infrazione transfrontaliera sui consumatori. Tali rimedi potrebbero comprendere, tra l'altro, la riparazione, la sostituzione, riduzioni di prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso dei prezzi corrisposti per beni o servizi, nella misura adeguata, per attenuare le conseguenze negative dell'infrazione di cui al presente regolamento per il consumatore interessato, conformemente alle prescrizioni del diritto dell'Unione. Ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto del consumatore di chiedere un risarcimento mediante gli strumenti adeguati. Ove applicabile, le autorità competenti dovrebbero informare, con strumenti adeguati, i consumatori che dichiarano di aver subito un danno a seguito di un'infrazione di cui al presente regolamento in merito a come chiederne la compensazione conformemente alla legislazione nazionale.

- (18) L'attuazione e l'esercizio dei poteri in applicazione del presente regolamento dovrebbe essere proporzionato e adeguato alla natura e al danno complessivo effettivo o potenziale dell'infrazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze del caso e scegliere le misure più appropriate che si rivelino essenziali per affrontare l'infrazione di cui al presente regolamento. Tali misure dovrebbero essere proporzionate, effettive e dissuasive.
- (19) L'attuazione e l'esercizio dei poteri nell'applicazione del presente regolamento dovrebbe inoltre essere conforme alle altre normative dell'Unione e nazionali, comprese le garanzie procedurali applicabili e i principi dei diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero restare liberi di definire le condizioni e i limiti relativi all'esercizio dei poteri nel diritto nazionale, in conformità del diritto dell'Unione. Qualora, ad esempio, conformemente al diritto nazionale, per accedere ai locali di persone fisiche e giuridiche sia necessaria un'autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria dello Stato membro interessato, il potere di accedere a tali locali dovrebbe essere esercitato soltanto dopo che sia stata ottenuta detta autorizzazione preventiva.
- (20) Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di decidere se le autorità competenti esercitino tali poteri direttamente, sotto la loro autorità, con ricorso ad altre autorità competenti o ad altre autorità pubbliche, conferendo l'incarico agli organismi designati o mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali competenze siano esercitate in modo efficace e tempestivo.
- (21) Nel rispondere a richieste presentate tramite il meccanismo di assistenza reciproca, le autorità competenti, ove necessario, dovrebbero anche ricorrere ad altri poteri o misure di cui dispongono a livello nazionale, incluso il potere di avviare procedimenti o rinviare le questioni al giudice penale. È della massima importanza che gli organi giurisdizionali e le altre autorità, in particolare quelle coinvolte in procedimenti penali, dispongano dei mezzi e dei poteri necessari per cooperare con le autorità competenti in maniera efficace e tempestiva.
- (22) È opportuno migliorare l'efficienza e l'efficacia del meccanismo di assistenza reciproca. Le informazioni richieste dovrebbero essere fornite entro i termini di cui al presente regolamento e le necessarie misure di indagine e di esecuzione dovrebbero essere adottate in tempo utile. Le autorità competenti dovrebbero rispondere alle richieste di informazioni e alle richieste di intervento in materia di esecuzione entro termini prestabiliti, salvo se diversamente concordato. Gli obblighi dell'autorità competente nell'ambito del meccanismo di assistenza reciproca dovrebbero restare intatti, salvo nel caso in cui risulti probabile che le attività di esecuzione e le decisioni amministrative adottate a livello nazionale al di fuori dell'ambito del meccanismo di assistenza reciproca garantiscano in maniera rapida ed efficace la cessazione o il divieto dell'infrazione intra-UE. Le decisioni amministrative al riguardo dovrebbero essere intese come decisioni che diano effetto alle azioni intraprese per far cessare o vietare l'infrazione intra-UE. In tali casi eccezionali le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione presentata nell'ambito del meccanismo di assistenza reciproca.
- (23) La Commissione dovrebbe migliorare la sua capacità di coordinare e monitorare il funzionamento del meccanismo di assistenza reciproca, nonché di fornire orientamenti, formulare raccomandazioni ed esprimere pareri destinati agli Stati membri in caso di problemi. La Commissione dovrebbe inoltre migliorare la sua capacità di dare efficacemente e rapidamente aiuto alle autorità competenti per dirimere le controversie relative all'interpretazione dei loro obblighi derivanti dal meccanismo di assistenza reciproca.
- (24) Il presente regolamento dovrebbe prevedere norme armonizzate che stabiliscano le procedure per il coordinamento delle misure di indagine e di esecuzione relative alle infrazioni diffuse e alle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale. Le azioni coordinate avverso le infrazioni diffuse e le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale dovrebbero garantire che le autorità competenti siano in grado di scegliere gli strumenti più appropriati ed efficaci per farle cessare e, se del caso, ricevere o cercare di ottenere dagli operatori responsabili impegni riparatori a beneficio dei consumatori.
- (25) Nell'ambito di un'azione coordinata le autorità competenti interessate dovrebbero coordinare le proprie misure di indagine e di esecuzione onde affrontare in modo efficace l'infrazione diffusa o l'infrazione diffusa avente una dimensione unionale e farla cessare o vietarla. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero scambiare tra loro tutte le prove e le informazioni necessarie e dovrebbe essere fornita l'assistenza necessaria. Le autorità competenti interessate dall'infrazione diffusa o dall'infrazione diffusa avente una dimensione unionale dovrebbero adottare in modo coordinato le misure di esecuzione necessarie a far cessare o vietare detta infrazione.

- (26) La partecipazione di ciascuna autorità competente a un'azione coordinata e, in particolare, le misure di indagine e di esecuzione che un'autorità competente è tenuta ad adottare dovrebbero essere sufficienti per affrontare in modo efficace l'infrazione diffusa o l'infrazione diffusa avente una dimensione unionale. Alle autorità competenti interessate da tale infrazione dovrebbero essere imposto di adottare esclusivamente quelle misure di indagine e di esecuzione che servono a ottenere tutte le prove e le informazioni necessarie relative all'infrazione diffusa o all'infrazione diffusa avente una dimensione unionale e far cessare o vietare l'infrazione. Tuttavia, una mancanza di risorse a disposizione da parte dell'autorità competente interessata da detta infrazione non dovrebbe essere considerata tale da giustificare il non prendere parte all'azione coordinata.
- (27) Le autorità competenti interessate dall'infrazione diffusa o dall'infrazione diffusa avente una dimensione unionale che partecipano a un'azione coordinata dovrebbero essere in grado di mettere in atto attività di indagine e di esecuzione nazionali in relazione alla stessa infrazione e nei confronti dello stesso operatore. Tuttavia, al contempo, dovrebbe restare intatto l'obbligo dell'autorità competente di coordinare con altre autorità competenti interessate da detta infrazione le proprie attività di indagine e di esecuzione nell'ambito dell'azione coordinata, salvo nel caso in cui risulti probabile che le attività di esecuzione e le decisioni amministrative adottate a livello nazionale al di fuori dell'ambito dell'azione coordinata garantiscano in maniera rapida ed efficace la cessazione o il divieto dell'infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale. Le decisioni amministrative al riguardo dovrebbero essere intese come decisioni che diano effetto alle azioni intraprese per far cessare o vietare l'infrazione. In tali casi eccezionali le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a rifiutare di partecipare all'azione coordinata.
- (28) Qualora vi sia un ragionevole sospetto di un'infrazione diffusa, le autorità competenti interessate da tale infrazione dovrebbero di concerto avviare un'azione coordinata. Per stabilire quali autorità competenti siano interessate da tale infrazione diffusa, è opportuno tener conto di tutti i pertinenti aspetti dell'infrazione e, in particolare, del luogo in cui l'operatore si è stabilito o risiede, dell'ubicazione delle attività dell'operatore, dell'ubicazione dei consumatori che hanno subito un danno a causa della presunta infrazione, nonché del luogo in cui si situano i punti vendita dell'operatore, vale a dire negozi e siti web.
- (29) La Commissione dovrebbe cooperare più strettamente con gli Stati membri per evitare infrazioni su larga scala. La Commissione dovrebbe pertanto comunicare alle autorità competenti se sospetta infrazioni di cui al presente regolamento. Qualora, ad esempio monitorando le segnalazioni formulate dalle autorità competenti, abbia il ragionevole sospetto che si sia verificata un'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, la Commissione dovrebbe darne notifica agli Stati membri, tramite le autorità competenti e gli uffici unici di collegamento interessati da tale presunta infrazione, indicando nella notifica i motivi che giustificano una possibile azione coordinata. Le autorità competenti interessate dovrebbero condurre appropriate indagini sulla base delle informazioni loro disponibili o facilmente accessibili. Dovrebbero comunicare i risultati di tali indagini alle altre autorità competenti e agli uffici unici di collegamento interessati da detta infrazione, come pure alla Commissione. Qualora concludano che da tali indagini emerga che possa verificarsi un'infrazione, le autorità competenti interessate dovrebbero avviare l'azione coordinata adottando le misure di cui al presente regolamento. Un'azione coordinata intesa ad affrontare un'infrazione diffusa avente una dimensione unionale dovrebbe essere sempre coordinata dalla Commissione. Qualora risulti che è interessato da tale infrazione, lo Stato membro dovrebbe partecipare a un'azione coordinata per contribuire a raccogliere tutte le prove e le informazioni necessarie relative all'infrazione nonché per farla cessare o vietarla. Per quanto riguarda le misure di esecuzione, i procedimenti penali e civili negli Stati membri non dovrebbero essere pregiudicati dall'applicazione del presente regolamento. Dovrebbe essere rispettato il principio del *ne bis in idem*. Tuttavia, se il medesimo operatore ripete lo stesso atto o la stessa omissione che ha costituito un'infrazione di cui al presente regolamento che era già stata oggetto di procedimenti di esecuzione conclusi con la cessazione o il divieto di detta infrazione, quest'ultima dovrebbe essere considerata una nuova infrazione e le autorità competenti dovrebbero affrontarla.
- (30) Le autorità competenti interessate dovrebbero adottare le necessarie misure di indagine per determinare le caratteristiche dell'infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale e, in particolare, l'identità dell'operatore, gli atti o le omissioni commessi da quest'ultimo e gli effetti dell'infrazione. Le autorità competenti dovrebbero adottare le misure di esecuzione basate sui risultati dell'indagine. Ove opportuno, i risultati dell'indagine e la valutazione dell'infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale dovrebbero essere illustrati in una posizione comune concordata tra le autorità competenti degli Stati membri interessati dall'azione coordinata e dovrebbe essere rivolta agli operatori responsabili di detta infrazione. La posizione comune non dovrebbe costituire una decisione vincolante delle autorità competenti. Essa dovrebbe tuttavia dare al destinatario la possibilità di essere ascoltato in merito alle questioni che fanno parte della posizione comune.

- (31) Nel contesto delle infrazioni diffuse o delle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale dovrebbe essere rispettato il diritto di difesa degli operatori. A tal fine è necessario, in particolare, concedere all'operatore i diritti di essere ascoltato e di utilizzare, nel corso del procedimento, la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali utilizzate a fini ufficiali nello Stato membro in cui l'operatore è stabilito o risiede. È altresì fondamentale garantire il rispetto del diritto dell'Unione sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate.
- (32) Le autorità competenti interessate dovrebbero adottare, nell'ambito della loro giurisdizione, le necessarie misure di indagine e di esecuzione. Tuttavia, gli effetti delle infrazioni diffuse o delle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale non si limitano a un unico Stato membro. Pertanto, è necessaria una cooperazione fra le autorità competenti per affrontare tali infrazioni e per farle cessare o vietarle.
- (33) L'efficace individuazione delle infrazioni di cui al presente regolamento dovrebbe essere sostenuta dallo scambio di informazioni tra le autorità competenti e la Commissione tramite la formulazione di segnalazioni qualora sussista il ragionevole sospetto di tali infrazioni. La Commissione dovrebbe coordinare il funzionamento dello scambio di informazioni.
- (34) Le organizzazioni dei consumatori svolgono un ruolo essenziale nell'informare i consumatori in merito ai loro diritti, educandoli e tutelando i loro interessi, anche nella composizione delle controversie. I consumatori dovrebbero essere incoraggiati a collaborare con le autorità competenti per rafforzare l'applicazione del presente regolamento.
- (35) Le organizzazioni dei consumatori e, se del caso, le associazioni degli operatori dovrebbero essere autorizzate a comunicare alle autorità competenti le sospette infrazioni di cui al presente regolamento e a condividere con esse le informazioni necessarie a individuare, investigare e far cessare le infrazioni, per ricevere la loro opinione in merito alle indagini o alle infrazioni e per comunicare alle autorità competenti gli abusi delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.
- (36) Al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero conferire agli organismi designati, ai centri europei dei consumatori, alle organizzazioni e alle associazioni dei consumatori e, se del caso, alle associazioni degli operatori, dotate della necessaria competenza, il potere di formulare segnalazioni esterne rivolte alle autorità competenti degli Stati membri interessati e alla Commissione circa presunte infrazioni di cui al presente regolamento, e di fornire le informazioni necessarie a loro disposizione. Gli Stati membri potrebbero avere motivazioni adeguate per non conferire a tali entità il potere di intraprendere tali azioni. In tale contesto, lo Stato membro che decida di non consentire a una di tali entità di formulare segnalazioni esterne, dovrebbe fornire una spiegazione che ne giustifichi le motivazioni.
- (37) Le indagini a tappeto sono un'altra forma di coordinamento dell'esecuzione che si è dimostrata uno strumento efficace avverso le infrazioni delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori e dovrebbero essere mantenute e rafforzate in futuro, per quanto riguarda sia il settore online che quello offline. In particolare, si dovrebbero condurre indagini a tappeto se le tendenze del mercato, i reclami dei consumatori o altre indicazioni fanno ritenere che possano essersi verificate o si stiano verificando le infrazioni delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.
- (38) I dati relativi ai reclami dei consumatori potrebbero aiutare i responsabili politici a livello di Unione e nazionale nella valutazione del funzionamento dei mercati al consumo e nell'individuazione delle infrazioni. Lo scambio di tali dati a livello di Unione dovrebbe essere incoraggiato.
- (39) È fondamentale che, nella misura necessaria a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri si informino reciprocamente e informino la Commissione delle rispettive attività di tutela degli interessi dei consumatori, compreso il loro sostegno alle attività dei rappresentanti dei consumatori, il loro sostegno alle attività degli organi responsabili della soluzione extragiudiziale delle controversie dei consumatori e del loro sostegno all'accesso dei consumatori alla giustizia. In cooperazione con la Commissione, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di svolgere attività comuni relativamente allo scambio di informazioni sulla politica dei consumatori nei settori summenzionati.
- (40) Le sfide poste dall'esecuzione che esistono al di là delle frontiere dell'Unione e gli interessi dei consumatori dell'Unione devono essere tutelati nei confronti degli operatori disonesti che hanno stabilito la propria sede in paesi terzi. Pertanto, è opportuno negoziare accordi internazionali con i paesi terzi in materia di assistenza reciproca nell'esecuzione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. Tali accordi internazionali dovrebbero comprendere l'oggetto del presente regolamento e dovrebbero essere negoziati a livello di Unione per garantire una protezione ottimale dei consumatori dell'Unione e una buona cooperazione con i paesi terzi.

- (41) Le informazioni scambiate tra le autorità competenti dovrebbero essere soggette a rigorose norme in materia di riservatezza e segreto professionale e commerciale, onde assicurare che le indagini non siano compromesse o che le reputazioni degli operatori non siano lese ingiustamente. Le autorità competenti dovrebbero decidere di divulgare tali informazioni soltanto ove opportuno e necessario, in conformità del principio di proporzionalità e tenendo conto dell'interesse pubblico, ad esempio della sicurezza pubblica, della tutela dei consumatori, della sanità pubblica e della protezione ambientale o del corretto svolgimento delle indagini penali, nonché caso per caso.
- (42) Al fine di aumentare la trasparenza della rete di cooperazione e di sensibilizzare i consumatori e il pubblico in generale, ogni due anni la Commissione dovrebbe elaborare una sintesi delle informazioni, delle statistiche e degli sviluppi riguardanti l'applicazione delle norme in materia di tutela dei consumatori, raccolti nell'ambito dell'esecuzione della cooperazione di cui al presente regolamento, e metterla a disposizione del pubblico.
- (43) Le infrazioni diffuse dovrebbero essere risolte in modo efficace ed efficiente. Per raggiungere questo obiettivo dovrebbe essere predisposto un sistema di scambio biennale delle priorità di esecuzione.
- (44) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire le modalità pratiche e operative per il funzionamento della banca dati elettronica al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (45) Il presente regolamento lascia impregiudicate sia le norme settoriali dell'Unione che prevedono la cooperazione tra autorità di regolamentazione settoriali sia le norme settoriali applicabili dell'Unione sulla compensazione dei consumatori per i danni derivanti dall'infrazione di tali norme. Il presente regolamento lascia impregiudicati altresì altri sistemi e reti di cooperazione stabiliti nella normativa settoriale dell'Unione. Il presente regolamento promuove la cooperazione e il coordinamento tra la rete per la tutela dei consumatori e le reti degli organismi di regolamentazione e delle autorità, stabilite dalla legislazione settoriale dell'Unione. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle misure relative alla cooperazione giudiziaria nelle questioni civili e penali.
- (46) Il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto di proporre azioni risarcitorie individuali o collettive, che è soggetto al diritto nazionale, e non prevede l'esecuzione di tali azioni.
- (47) Nell'ambito del presente regolamento si dovrebbero applicare il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (48) Il presente regolamento non pregiudica le norme applicabili nell'Unione per quanto riguarda i poteri degli organismi nazionali di regolamentazione istituiti dalle normative settoriali dell'Unione. Ove opportuno e possibile, tali organismi dovrebbero utilizzare i poteri di cui dispongono ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale per far cessare o vietare le infrazioni contemplate nel presente regolamento e per assistere a tal fine le autorità competenti.
- (49) Il presente regolamento non pregiudica il ruolo e i poteri delle autorità competenti e dell'Autorità bancaria europea per quanto riguarda la protezione degli interessi economici collettivi dei consumatori in materia di servizi relativi ai conti di pagamento e contratti di credito relativi a immobili residenziali ai sensi della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (50) In considerazione dei meccanismi di cooperazione esistenti a norma della direttiva 2014/17/UE e della direttiva 2014/92/UE, il meccanismo di assistenza reciproca non si dovrebbe applicare alle infrazioni intra-UE di dette direttive.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

⁽⁵⁾ Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

⁽⁶⁾ Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

- (51) Il presente regolamento non pregiudica il regolamento n. 1 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (52) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e presenti nelle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe di conseguenza essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, compresi quelli in materia di libertà di espressione e di libertà e pluralismo dei media. Nell'esercitare i poteri minimi di cui al presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero garantire un opportuno equilibrio tra gli interessi tutelati dai diritti fondamentali, quali un livello elevato di tutela dei consumatori, da un lato e la libertà d'impresa e la libertà di informazione, dall'altro.
- (53) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione delle norme in materia di tutela dei consumatori, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri che da soli non possono garantire la cooperazione e il coordinamento, ma, a motivo del suo ambito di applicazione territoriale e soggettivo, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (54) È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2006/2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti che sono state designate dai loro Stati membri responsabili dell'esecuzione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori collaborano e coordinano azioni fra loro e con la Commissione al fine sia di garantire il rispetto delle citate norme e il buon funzionamento del mercato interno sia di migliorare la tutela degli interessi economici dei consumatori.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle infrazioni intra-UE, alle infrazioni diffuse e alle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale, anche se cessate prima che l'esecuzione cominci o sia completata.
2. Il presente regolamento non pregiudica le norme dell'Unione di diritto privato internazionale, in particolare quelle relative alla giurisdizione degli organi giudiziari e alle leggi applicabili.
3. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, in particolare quelle relative al funzionamento della rete giudiziaria europea.
4. Il presente regolamento non pregiudica il rispetto, da parte degli Stati membri, di obblighi supplementari relativi all'assistenza reciproca per la tutela degli interessi economici collettivi dei consumatori, anche quelli in ambito penale, e derivanti da altri atti giuridici tra cui accordi bilaterali o multilaterali.
5. Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
6. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità di ulteriori attività di esecuzione a livello pubblico o privato ai sensi del diritto nazionale.
7. Il presente regolamento non pregiudica le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione applicabili alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
8. Il presente regolamento non pregiudica il diritto nazionale applicabile al risarcimento dei consumatori per i danni causati da infrazioni delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.
9. Il presente regolamento non pregiudica il diritto delle autorità competenti di condurre indagini e attività di esecuzione nei confronti di più operatori che commettono infrazioni simili di cui al presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385).

⁽²⁾ Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30).

10. Il capo III del presente regolamento non si applica alle infrazioni intra-UE delle direttive 2014/17/UE e 2014/92/UE.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- 1) «norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori», i regolamenti e le direttive, recepite nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, elencati nell'allegato;
- 2) «infrazione intra-UE», atti od omissioni contrari alle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, che abbiano arrecato, arrechino o possano arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui:
 - a) hanno avuto origine o si sono verificati l'atto o l'omissione in questione;
 - b) è stabilito l'operatore responsabile dell'atto o dell'omissione; o
 - c) si rinvencono elementi di prova o beni dell'operatore riconducibili all'atto o all'omissione;
- 3) «infrazione diffusa»,
 - a) atti od omissioni contrari alle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, che abbiano arrecato, arrechino o possano arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in almeno due Stati membri diversi dallo Stato membro in cui:
 - i) hanno avuto origine o si sono verificati l'atto o l'omissione in questione;
 - ii) è stabilito l'operatore responsabile dell'atto o dell'omissione; o
 - iii) si rinvencono elementi di prova o beni dell'operatore riconducibili all'atto o all'omissione; o
 - b) atti od omissioni contrari alle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori che abbiano arrecato, arrechino o possano arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori e abbiano caratteristiche comuni, comprese l'identità della pratica illecita e dell'interesse leso, e si verifichino contemporaneamente, commessi dal medesimo operatore, in almeno tre Stati membri;
- 4) «infrazione diffusa avente una dimensione unionale», un'infrazione diffusa che abbia arrecato, arrechi o possa arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori in almeno due terzi degli Stati membri, che insieme rappresentano almeno i due terzi della popolazione dell'Unione;
- 5) «infrazioni di cui al presente regolamento», le infrazioni intra-UE, le infrazioni diffuse e le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale;
- 6) «autorità competente», qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale e designata da uno Stato membro come responsabile dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori;
- 7) «ufficio unico di collegamento», l'autorità pubblica designata da uno Stato membro come responsabile di coordinare l'applicazione del presente regolamento in detto Stato membro;
- 8) «organismo designato», un organismo avente un interesse legittimo nella cessazione o nel divieto delle infrazioni delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, designato da uno Stato membro e incaricato da un'autorità competente al fine di raccogliere le informazioni necessarie e adottare le misure di esecuzione necessarie e disponibili per detto organismo conformemente al diritto nazionale per far cessare o vietare l'infrazione, e che agisca per conto di tale autorità competente;
- 9) «autorità richiedente», l'autorità competente che presenta una richiesta di assistenza reciproca;
- 10) «autorità interpellata», l'autorità competente che riceve una richiesta di assistenza reciproca;
- 11) «operatore», qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, che agisca, anche tramite altre persone che agiscono a suo nome o per suo conto, nell'ambito della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

- 12) «consumatore», qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
- 13) «reclamo del consumatore», una dichiarazione, sostenuta da ragionevoli elementi di prova, secondo cui un operatore ha commesso, sta commettendo o potrebbe commettere un'infrazione alle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori;
- 14) «danno agli interessi collettivi dei consumatori», danno effettivo o potenziale agli interessi di una serie di consumatori che sono interessati da infrazioni intra-UE, da infrazioni diffuse o da infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale;
- 15) «interfaccia online», qualsiasi software, compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto di un operatore, e che serve per fornire ai consumatori l'accesso a prodotti o servizi dell'operatore;
- 16) «indagini a tappeto», indagini concertate dei mercati al consumo attraverso azioni di controllo coordinate e simultanee volte a verificare la conformità o a individuare infrazioni delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

Articolo 4

Notifica dei termini di prescrizione

Ciascun ufficio unico di collegamento notifica alla Commissione i termini di prescrizione in vigore nel proprio Stato membro e che si applicano alle misure di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 4. La Commissione elabora una sintesi dei termini di prescrizione notificati e la mette a disposizione delle autorità competenti.

CAPO II

AUTORITÀ COMPETENTI E LORO POTERI

Articolo 5

Autorità competenti e uffici unici di collegamento

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti e l'ufficio unico di collegamento responsabili dell'applicazione del presente regolamento.
2. Le autorità competenti adempiono ai propri obblighi a norma del presente regolamento su loro iniziativa e come se agissero per conto dei consumatori del proprio Stato membro.
3. All'interno di ciascuno Stato membro l'ufficio unico di collegamento ha il compito di coordinare le attività di indagine e di esecuzione delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche di cui all'articolo 6 e, se del caso, degli organismi designati, relativamente alle infrazioni di cui al presente regolamento.
4. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e gli uffici unici di collegamento dispongano delle risorse necessarie per attuare il presente regolamento, tra cui sufficienti risorse di bilancio e di altro genere, competenze, procedure e altre disposizioni.
5. Qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri garantiscono che le rispettive funzioni di tali autorità competenti siano chiaramente definite e che operino in stretta collaborazione per garantire l'efficace espletamento di tali funzioni.

Articolo 6

Cooperazione per l'applicazione del presente regolamento all'interno degli Stati membri

1. Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro provvede affinché le proprie autorità competenti, altre autorità pubbliche e, se del caso, gli organismi designati cooperino efficacemente tra loro.
2. Le altre autorità pubbliche di cui al paragrafo 1 adottano, su richiesta di un'autorità competente, tutte le misure necessarie disponibili conformemente al diritto nazionale per far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento.
3. Gli Stati membri garantiscono che le altre autorità pubbliche di cui al paragrafo 1 dispongano dei mezzi e dei poteri necessari per collaborare in modo efficace con le autorità competenti nell'applicazione del presente regolamento. Tali altre autorità pubbliche comunicano regolarmente alle autorità competenti le misure adottate in applicazione del presente regolamento.

*Articolo 7***Ruolo degli organismi designati**

1. Ove applicabile, un'autorità competente («autorità che conferisce l'incarico») può, in conformità del diritto nazionale, incaricare un organismo designato di raccogliere le necessarie informazioni riguardanti un'infrazione di cui al presente regolamento o di adottare le misure di esecuzione necessarie vigenti nel diritto nazionale per far cessare o vietare l'infrazione stessa. L'autorità che conferisce l'incarico incarica un organismo designato soltanto se, previa consultazione dell'autorità richiedente o delle altre autorità competenti interessate dall'infrazione di cui al presente regolamento, sia l'autorità richiedente sia l'autorità interpellata, o tutte le autorità competenti interessate concordano che l'organismo designato è in grado di ottenere le informazioni necessarie o di far cessare o vietare l'infrazione in un modo che sia almeno altrettanto efficiente e efficace di come avrebbe fatto l'autorità che conferisce l'incarico.
2. Se l'autorità richiedente o le altre autorità competenti interessate da un'infrazione di cui al presente regolamento ritengono che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano state soddisfatte, ne informano immediatamente per iscritto l'autorità che conferisce l'incarico, motivando il loro parere. Se l'autorità che conferisce l'incarico non condivide tale opinione, può deferire la questione alla Commissione, che esprime un parere sulla questione senza indugio.
3. L'autorità che conferisce l'incarico continua a essere obbligata a raccogliere le informazioni necessarie o ad adottare le misure di esecuzione necessarie qualora:
 - a) l'organismo designato non riesca immediatamente a ottenere le informazioni necessarie o a far cessare o vietare l'infrazione di cui al presente regolamento; o
 - b) le autorità competenti interessate da un'infrazione di cui al presente regolamento non concordino che all'organismo designato possa essere conferito l'incarico a norma del paragrafo 1.
4. L'autorità che conferisce l'incarico adotta tutte le misure necessarie per impedire la divulgazione di informazioni soggette alle norme sulla riservatezza e sul segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 33.

*Articolo 8***Informazioni ed elenchi**

1. Ciascuno Stato membro comunica senza indugio alla Commissione le seguenti informazioni e le relative modifiche:
 - a) i nomi e i dati di contatto delle autorità competenti, dell'ufficio unico di collegamento, degli organismi designati e dei soggetti che formulano le segnalazioni esterne a norma dell'articolo 27, paragrafo 1; e
 - b) informazioni sull'organizzazione, i poteri e le responsabilità delle autorità competenti.
2. La Commissione elabora e aggiorna sul proprio sito web un elenco pubblico delle autorità competenti, degli uffici unici di collegamento, degli organismi e delle entità designati che formulano le segnalazioni esterne, a norma dell'articolo 27, paragrafi 1 o 2.

*Articolo 9***Poteri minimi delle autorità competenti**

1. Ciascuna autorità competente è dotata dei poteri di indagine e di esecuzione minimi di cui ai paragrafi 3, 4, 6 e 7 del presente articolo necessari per l'applicazione del presente regolamento e li esercita conformemente all'articolo 10.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non conferire tutti i poteri a ciascuna autorità competente, a condizione che ciascuno di tali poteri possa essere effettivamente e debitamente esercitato per qualsiasi infrazione di cui al presente regolamento conformemente all'articolo 10.
3. Le autorità competenti dispongono almeno dei seguenti poteri di indagine:
 - a) il potere di accesso ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti relativi a un'infrazione di cui al presente regolamento, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal loro supporto di conservazione o dal luogo in cui essi sono conservati;

- b) il potere di esigere che qualsiasi autorità pubblica, organismo o agenzia del loro Stato membro o qualsiasi persona fisica o giuridica fornisca informazioni, dati o documenti pertinenti in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal loro supporto di conservazione o dal luogo in cui sono conservati, al fine di stabilire se si è verificata o si sta verificando un'infrazione di cui al presente regolamento e al fine di accertare le caratteristiche di tale infrazione, compreso tracciare i flussi finanziari e dei dati, accertare l'identità delle persone coinvolte in tali flussi, e accertare le informazioni sui conti bancari e la titolarità dei siti web;
- c) il potere di effettuare le necessarie ispezioni in loco, anche accedendo a locali, terreni o mezzi di trasporto utilizzati dall'operatore interessato dall'indagine nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o chiedere ad altre autorità pubbliche di effettuarle per consultare, selezionare, fare o ottenere copie di informazioni, dati o documenti, a prescindere dal loro supporto di conservazione; il potere di sequestrare le informazioni, i dati o i documenti per il periodo necessario e nella misura adeguata all'espletamento dell'ispezione; il potere di chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'operatore interessato dall'indagine di fornire spiegazioni dei fatti, informazioni, dati o documenti relativi all'oggetto dell'indagine e registrarne le risposte;
- d) il potere di acquistare beni o servizi effettuando acquisti campione, ove necessario in forma anonima, al fine di individuare infrazioni di cui al presente regolamento e raccogliere prove, compreso il potere di ispezionare, osservare, esaminare, smontare o testare beni o servizi.
4. Le autorità competenti dispongono almeno dei seguenti poteri di esecuzione:
- a) il potere di adottare misure provvisorie volte a evitare il rischio di danno grave degli interessi collettivi dei consumatori;
- b) il potere di cercare di ottenere o di accettare impegni da parte dell'operatore responsabile dell'infrazione di cui al presente regolamento a porre fine all'infrazione stessa;
- c) il potere di ricevere impegni riparatori aggiuntivi da parte dell'operatore, su iniziativa di quest'ultimo, a beneficio dei consumatori interessati dalla presunta infrazione di cui al presente regolamento o, se del caso, cercare di ottenere che l'operatore si impegni a offrire ai consumatori interessati da tale infrazione rimedi adeguati;
- d) ove applicabile, il potere di informare, con mezzi appropriati, i consumatori che dichiarano di aver subito un danno a seguito di un'infrazione di cui al presente regolamento su come chiedere una compensazione conformemente al diritto nazionale;
- e) il potere di obbligare per iscritto l'operatore a cessare le infrazioni di cui al presente regolamento;
- f) il potere di far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento;
- g) laddove non siano disponibili altri mezzi efficaci per far cessare o vietare l'infrazione di cui al presente regolamento e al fine di evitare il rischio di danno grave agli interessi collettivi dei consumatori:
- i) il potere di rimuovere i contenuti o limitare l'accesso all'interfaccia online o imporre la visualizzazione esplicita di un'avvertenza rivolta ai consumatori quando accedono all'interfaccia online;
- ii) il potere di imporre ai prestatori di servizi di hosting di rimuovere, disabilitare o limitare l'accesso a un'interfaccia online; o
- iii) ove opportuno, il potere di imporre ai registri o alle autorità di registrazione del dominio di rimuovere un nome di dominio completo e consentire all'autorità competente interessata di registrarlo;
- anche chiedendo a terzi o ad altre autorità pubbliche di attuare tali misure;
- h) il potere di irrogare sanzioni, come ammende o penalità di mora, per infrazioni di cui al presente regolamento e per il mancato rispetto di decisioni, ordinanze, misure provvisorie, impegni dell'operatore o altre misure adottate ai sensi del presente regolamento.

Le sanzioni di cui alla lettera h) sono effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente alle prescrizioni delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. In particolare, si tiene debito conto, se del caso, della natura, gravità e durata dell'infrazione in oggetto.

5. Il potere di irrogare sanzioni, come ammende o penalità di mora, per infrazioni di cui al presente regolamento si applica a qualsiasi infrazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, nei casi in cui il pertinente atto giuridico dell'Unione di cui all'allegato prevede delle sanzioni. Questo lascia impregiudicato il potere delle autorità nazionali conformemente al diritto nazionale di irrogare sanzioni, come ammende amministrative o di altra natura, o penalità di mora, nei casi in cui gli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato non prevedono sanzioni.

6. Le autorità competenti hanno il potere di avviare indagini o procedimenti di propria iniziativa per far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento.

7. Le autorità competenti possono pubblicare le decisioni definitive, gli impegni assunti dagli operatori o le ordinanze adottate ai sensi del presente regolamento, compresa la pubblicazione dell'identità dell'operatore responsabile di un'infrazione di cui al presente regolamento.

8. Ove applicabile, le autorità competenti possono consultare le organizzazioni dei consumatori, le associazioni degli operatori, gli organismi designati o le altre persone interessate con riguardo all'efficacia degli impegni proposti per la cessazione dell'infrazione di cui al presente regolamento.

Articolo 10

Esercizio dei poteri minimi

1. I poteri di cui all'articolo 9 sono esercitati:

a) direttamente dalle autorità competenti sotto la propria autorità;

b) se del caso, con il ricorso ad altre autorità competenti o ad altre autorità pubbliche;

c) incaricando gli organi designati, ove applicabile; o

d) mediante richiesta agli organi giurisdizionali cui compete la pronuncia della decisione necessaria, eventualmente anche presentando appello qualora la richiesta di pronuncia fosse respinta.

2. L'attuazione e l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 9 in applicazione del presente regolamento è proporzionata e conforme al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, comprese le garanzie procedurali applicabili e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le misure di indagine e di esecuzione adottate in applicazione del presente regolamento sono proporzionate alla natura e al danno complessivo, effettivo o potenziale, dell'infrazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

CAPO III

MECCANISMO DI ASSISTENZA RECIPROCA

Articolo 11

Richiesta di informazioni

1. Su richiesta di un'autorità richiedente, un'autorità interpellata fornisce, senza indugio e comunque entro 30 giorni salvo diversamente convenuto, le informazioni pertinenti necessarie a stabilire se si è verificata o si sta verificando un'infrazione intra-UE e per far cessare tale infrazione.

2. L'autorità interpellata intraprende le indagini appropriate e necessarie o adotta altre eventuali misure necessarie o appropriate al fine di raccogliere le informazioni richieste. Se necessario, tali indagini sono effettuate con l'assistenza di altre autorità pubbliche o di altri organismi designati.

3. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata può consentire ai funzionari dell'autorità richiedente di affiancare i suoi funzionari nel corso delle indagini.

*Articolo 12***Richieste di misure di esecuzione**

1. Su richiesta di un'autorità richiedente, un'autorità interpellata adotta tutte le misure di esecuzione necessarie e proporzionate per far cessare o vietare un'infrazione intra-UE, esercitando i poteri di cui all'articolo 9 e qualsiasi altro potere di cui dispone ai sensi del diritto nazionale. L'autorità interpellata determina le misure di esecuzione appropriate necessarie per far cessare o vietare l'infrazione intra-UE e le adotta senza indugio e comunque entro sei mesi dal ricevimento della richiesta, salvo il caso in cui indichi le ragioni specifiche per prorogare tale termine. Se del caso, l'autorità interpellata irroga sanzioni, ad esempio ammende o penalità di mora, all'operatore responsabile dell'infrazione intra-UE. L'autorità interpellata può ricevere impegni riparatori aggiuntivi da parte dell'operatore, su iniziativa di quest'ultimo, a beneficio dei consumatori interessati dalla presunta infrazione intra-UE o, se del caso, può cercare di ottenere che l'operatore si impegni a offrire rimedi adeguati ai consumatori interessati da detta infrazione.

2. L'autorità interpellata informa regolarmente l'autorità richiedente circa i provvedimenti e le misure adottate, nonché sui provvedimenti e le misure che intende adottare. Attraverso la banca dati elettronica di cui all'articolo 35, l'autorità interpellata notifica tempestivamente all'autorità richiedente, alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate e i loro effetti sull'infrazione intra-UE, indicando quanto segue:

- a) se sono state imposte misure provvisorie;
- b) se l'infrazione è cessata;
- c) quali misure sono state adottate e se tali misure sono state attuate;
- d) la misura in cui ai consumatori interessati dalla presunta infrazione sono stati offerti impegni riparatori.

*Articolo 13***Procedura per le richieste di assistenza reciproca**

1. Nel formulare una richiesta di assistenza reciproca l'autorità richiedente fornisce le informazioni necessarie per consentire all'autorità interpellata di dare seguito a tale richiesta, comprese eventuali prove necessarie che possono essere ottenute solo nello Stato membro dell'autorità richiedente.

2. L'autorità richiedente invia dette richieste di assistenza reciproca all'ufficio unico di collegamento dello Stato membro dell'autorità interpellata e, per conoscenza, all'ufficio unico di collegamento dello Stato membro dell'autorità richiedente. L'ufficio unico di collegamento dello Stato membro dell'autorità interpellata trasmette senza indugio le richieste all'autorità competente appropriata.

3. Le richieste di assistenza reciproca e tutte le comunicazioni a esse collegate sono effettuate per iscritto, mediante formulari standard, e sono comunicate per via elettronica tramite la banca dati elettronica di cui all'articolo 35.

4. Le autorità competenti interessate concordano le lingue che devono essere utilizzate per le richieste di assistenza reciproca e per tutte le comunicazioni a esse collegate.

5. Qualora non si raggiunga un accordo sulle lingue da utilizzare, le richieste di assistenza reciproca sono trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità richiedente e le risposte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità interpellata. In tal caso, ciascuna autorità competente è responsabile delle necessarie traduzioni delle richieste, delle risposte e di altri documenti che essa riceve da un'altra autorità competente.

6. L'autorità interpellata risponde direttamente all'autorità richiedente e agli uffici unici di collegamento degli Stati membri dell'autorità richiedente e dell'autorità interpellata.

*Articolo 14***Rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca**

1. Un'autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 11, se si verifica una o più delle seguenti situazioni:

- a) dopo aver consultato l'autorità richiedente, risulta che l'informazione richiesta non è necessaria a quest'ultima per stabilire se vi sia stata o sia in corso una infrazione intra-UE o se vi sia un ragionevole sospetto che essa possa verificarsi;
- b) l'autorità richiedente non concorda sul fatto che l'informazione è soggetta alle norme sulla riservatezza e sul segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 33;
- c) indagini penali o procedimenti giudiziari sono già stati avviati nei confronti dello stesso operatore riguardo alla stessa infrazione intra-UE dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell'autorità interpellata o dell'autorità richiedente.

2. Un'autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 12 se, previa consultazione dell'autorità richiedente, si verifica una o più delle seguenti situazioni:

- a) indagini penali o procedimenti giudiziari sono già stati avviati, o esiste una sentenza, una transazione giudiziaria o un'ordinanza giudiziale riguardo alla stessa infrazione intra-UE e nei confronti dello stesso operatore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell'autorità interpellata;
- b) l'esercizio dei necessari poteri di esecuzione è già stato avviato o è già stata adottata una decisione amministrativa in relazione alla stessa infrazione intra-UE e nei confronti dello stesso operatore nello Stato membro dell'autorità interpellata al fine di far cessare o vietare l'infrazione intra-UE in maniera rapida ed efficace;
- c) a seguito di un'appropriata indagine, l'autorità interpellata conclude che non si è verificata alcuna infrazione intra-UE;
- d) l'autorità interpellata conclude che l'autorità richiedente non ha fornito le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1;
- e) l'autorità interpellata ha accettato gli impegni assunti dall'operatore di cessare l'infrazione intra-UE entro un termine fissato, e tale termine non è ancora scaduto.

Tuttavia, l'autorità interpellata dà seguito alla richiesta di misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 12 se l'operatore non adempie all'obbligo di attuare gli impegni assunti entro il termine di cui al primo comma, lettera e).

3. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente e la Commissione del rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca unitamente ai motivi di tale rifiuto.

4. In caso di disaccordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, l'autorità richiedente o l'autorità interpellata può deferire la questione alla Commissione, che tempestivamente esprime un parere. Nel caso in cui la questione non sia stata deferita alla Commissione, quest'ultima può nondimeno esprimere un parere di propria iniziativa. Ai fini della formulazione di tale parere, la Commissione può richiedere le informazioni e i documenti pertinenti scambiati tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata.

5. La Commissione monitora il funzionamento del meccanismo di assistenza reciproca e il rispetto delle procedure da parte delle autorità competenti e i termini per il trattamento delle richieste di assistenza reciproca. La Commissione ha accesso alle richieste di assistenza reciproca e alle informazioni e ai documenti scambiati tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata.

6. Se necessario, la Commissione può formulare orientamenti e fornire consulenza agli Stati membri per assicurare un funzionamento efficace ed efficiente del meccanismo di assistenza reciproca.

CAPO IV

ATTIVITÀ D'INDAGINE COORDINATE E MECCANISMI DI ESECUZIONE PER LE INFRAZIONI DIFFUSE E LE INFRAZIONI DIFFUSE AVENTI UNA DIMENSIONE UNIONALE

Articolo 15

Procedura per le decisioni tra Stati membri

Per le questioni di cui al presente capo, le autorità competenti interessate deliberano per consenso.

Articolo 16

Principi generali di cooperazione

1. Qualora vi sia un ragionevole sospetto che sia stata commessa un'infrazione diffusa o un'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, le autorità competenti interessate da tale infrazione e la Commissione si informano reciprocamente e informano gli uffici unici di collegamento interessati da detta infrazione senza indugio, mediante la formulazione di segnalazioni a norma dell'articolo 26.

2. Le autorità competenti interessate dall'infrazione diffusa o dall'infrazione diffusa avente una dimensione unionale coordinano le misure di indagine e di esecuzione che adottano per affrontare tali infrazioni. Si scambiano tutte le prove e le informazioni necessarie e forniscono senza indugio l'assistenza necessaria, sia reciprocamente sia alla Commissione.
3. Le autorità competenti interessate dall'infrazione diffusa o dall'infrazione diffusa avente una dimensione unionale provvedono affinché siano raccolte tutte le prove e le informazioni necessarie e siano adottate tutte le misure di esecuzione necessarie per far cessare o vietare detta infrazione.
4. Fatto salvo il paragrafo 2, il presente regolamento non pregiudica le attività di indagine e di esecuzione a livello nazionale svolte dalle autorità competenti riguardo alla stessa infrazione da parte dello stesso operatore.
5. Se del caso, le autorità competenti possono invitare i funzionari della Commissione e altri accompagnatori autorizzati dalla Commissione a partecipare alle indagini coordinate, alle attività di esecuzione e ad altre misure di cui al presente capo.

Articolo 17

Avvio di un'azione coordinata e designazione del coordinatore

1. Qualora vi sia un ragionevole sospetto di infrazione diffusa, le autorità competenti interessate da tale infrazione avviano un'azione coordinata basata su un accordo reciproco. L'avvio dell'azione coordinata è notificato senza indugio agli uffici unici di collegamento interessati da detta infrazione e alla Commissione.
2. Le autorità competenti interessate dalla sospetta infrazione diffusa designano quale coordinatore un'autorità competente interessata dalla sospetta infrazione diffusa. Se tali autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo riguardo a tale designazione, la Commissione assume tale ruolo.
3. Se la Commissione ha un ragionevole sospetto di infrazione diffusa avente una dimensione unionale, essa ne dà notifica senza indugio alle autorità competenti e agli uffici unici di collegamento interessati da tale presunta infrazione a norma dell'articolo 26. La Commissione indica nella notifica i motivi che giustificano una possibile azione coordinata. Le autorità competenti interessate dalla presunta infrazione diffusa avente una dimensione unionale conducono appropriate indagini sulla base delle informazioni loro disponibili o facilmente accessibili. Le autorità competenti interessate dalla presunta infrazione diffusa avente una dimensione unionale comunicano i risultati di tali indagini alle altre autorità competenti, agli uffici unici di collegamento interessati da detta infrazione e alla Commissione a norma dell'articolo 26, entro un mese dalla data della notifica della Commissione. Qualora da tali indagini emerga che possa verificarsi un'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, le autorità competenti interessate da detta infrazione avviano l'azione coordinata e adottano le misure di cui all'articolo 19 nonché, se del caso, le misure di cui agli articoli 20 e 21.
4. L'azione coordinata di cui al paragrafo 3 è coordinata dalla Commissione.
5. Un'autorità competente si unisce all'azione coordinata se nel corso di quest'ultima diviene palese che l'autorità competente è interessata dall'infrazione diffusa o dall'infrazione diffusa avente una dimensione unionale.

Articolo 18

Motivi per il rifiuto di partecipare all'azione coordinata

1. Un'autorità competente può rifiutare di partecipare a un'azione coordinata per uno dei seguenti motivi:
 - a) nei confronti dello stesso operatore è già stata avviata un'indagine penale o un procedimento giudiziario, è stata emessa una sentenza, o si è giunti a una transazione giudiziale in merito alla stessa infrazione nello Stato membro di detta autorità competente;
 - b) l'esercizio dei necessari poteri di esecuzione è già stato avviato prima della formulazione di una segnalazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, o è stata adottata una decisione amministrativa nei confronti dello stesso operatore in relazione alla stessa infrazione nello Stato membro di detta autorità competente al fine di far cessare o vietare l'infrazione diffusa o l'infrazione diffusa avente una dimensione unionale in maniera rapida ed efficace;
 - c) a seguito di un'appropriata indagine, diviene palese che l'impatto effettivo o potenziale della presunta infrazione diffusa o infrazione diffusa avente una dimensione unionale nello Stato membro di tale autorità competente è trascurabile e che pertanto non è necessaria l'adozione di alcuna misura di esecuzione da parte di detta autorità competente;
 - d) l'infrazione diffusa pertinente o l'infrazione diffusa avente una dimensione unionale pertinente non si è verificata nello Stato membro di tale autorità competente e pertanto non è necessaria l'adozione di misure di esecuzione da parte di detta autorità competente;

e) l'autorità competente ha accettato gli impegni, proposti dall'operatore responsabile dell'infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, di porre fine a tale infrazione nello Stato membro di tale autorità competente e tali impegni sono stati attuati, e pertanto non è necessaria l'adozione di alcuna misura di esecuzione da parte di detta autorità competente.

2. Qualora un'autorità competente rifiuti di partecipare all'azione coordinata, essa comunica senza indugio tale decisione alla Commissione e alle altre autorità competenti nonché agli uffici unici di collegamento interessati dall'infrazione diffusa o dall'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, indicandone i motivi e trasmettendo i necessari documenti giustificativi.

Articolo 19

Misure di indagine nelle azioni coordinate

1. Le autorità competenti interessate dall'azione coordinata si assicurano che le indagini e le ispezioni siano condotte in un modo efficace, efficiente e coordinato. Cercano di condurre indagini e ispezioni e, nella misura in cui ciò sia permesso dalle norme procedurali nazionali, di applicare misure provvisorie simultaneamente.

2. Se necessario, il meccanismo di assistenza reciproca a norma del capo III può essere utilizzato in particolare per raccogliere le prove necessarie e le altre informazioni provenienti da Stati membri diversi dagli Stati membri interessati dall'azione coordinata o per garantire che l'operatore interessato non eluda le misure di esecuzione.

3. Se opportuno, le autorità competenti interessate dall'azione coordinata espongono i risultati dell'indagine e la valutazione dell'infrazione diffusa o, ove applicabile, dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, in una posizione comune tra loro concordata.

4. Salvo diversamente concordato tra le autorità competenti interessate dall'azione coordinata, il coordinatore trasmette la posizione comune all'operatore responsabile dell'infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale. All'operatore responsabile dell'infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale è data la possibilità di essere ascoltato in merito alle questioni facenti parte della posizione comune.

5. Se opportuno e fatti salvi l'articolo 15 o le norme in materia di riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 33, le autorità competenti interessate dall'azione coordinata decidono di pubblicare la posizione comune o parti di essa sui propri siti web e possono chiedere il parere delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni degli operatori e delle altre persone interessate. La Commissione pubblica la posizione comune o parti di essa sul suo sito con l'accordo delle autorità competenti interessate.

Articolo 20

Impegni nelle azioni coordinate

1. Sulla base di una posizione comune adottata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, le autorità competenti interessate dall'azione coordinata possono invitare l'operatore responsabile dell'infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale a proporre entro un termine stabilito impegni per porre fine a tale infrazione. Di propria iniziativa l'operatore può anche proporre impegni per porre fine a detta infrazione o offrire impegni riparatori ai consumatori interessati da detta infrazione.

2. Se opportuno e fatte salve le norme in materia di riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 33, le autorità competenti interessate dall'azione coordinata possono pubblicare gli impegni proposti dall'operatore responsabile dell'infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale sui propri siti web o, se del caso, la Commissione può pubblicarli sul suo sito se richiesto delle autorità competenti interessate. Le autorità competenti e la Commissione possono chiedere il parere di organizzazioni dei consumatori, associazioni degli operatori e altre parti interessate.

3. Le autorità competenti interessate dall'azione coordinata valutano gli impegni proposti e comunicano all'operatore responsabile dell'infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale il risultato della valutazione e, ove applicabile, qualora siano stati proposti dall'operatore impegni riparatori, ne informano i consumatori che dichiarano di aver subito un danno a seguito di tale infrazione. Se gli impegni sono proporzionati e sufficienti a porre fine all'infrazione diffusa o all'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, le autorità competenti accettano tali impegni e stabiliscono un termine entro il quale devono essere attuati.

4. Le autorità competenti interessate dall'azione coordinata vigilano sull'attuazione degli impegni. In particolare garantiscono che l'operatore responsabile dell'infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale comunichi periodicamente al coordinatore i progressi compiuti nell'attuazione degli impegni. Le autorità competenti interessate dall'azione coordinata possono, se necessario, chiedere il parere delle organizzazioni dei consumatori e degli esperti per verificare se le misure adottate dall'operatore soddisfano gli impegni assunti.

Articolo 21

Misure di esecuzione nelle azioni coordinate

1. Le autorità competenti interessate dall'azione coordinata adottano nell'ambito della loro giurisdizione tutte le misure di esecuzione necessarie nei confronti dell'operatore responsabile dell'infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale per far cessare o vietare tale infrazione.

Se del caso, esse irrogano sanzioni, come ammende o penalità di mora, all'operatore responsabile dell'infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale. Le autorità competenti possono ricevere dall'operatore, su iniziativa di quest'ultimo, impegni riparatori aggiuntivi a beneficio dei consumatori colpiti dalla presunta infrazione diffusa o infrazione diffusa avente una dimensione unionale o, se del caso, possono cercare di ottenere che l'operatore si impegni a offrire ai consumatori interessati da tale infrazione rimedi adeguati.

Le misure di esecuzione sono particolarmente opportune quando:

- a) un intervento di esecuzione immediato è necessario per far cessare o vietare l'infrazione in maniera rapida ed efficace;
- b) è improbabile che l'infrazione cessi a seguito degli impegni proposti dall'operatore responsabile dell'infrazione;
- c) l'operatore responsabile dell'infrazione non ha proposto impegni prima della scadenza dei termini fissati dalle autorità competenti interessate;
- d) gli impegni proposti dall'operatore responsabile dell'infrazione non sono sufficienti ad assicurare che l'infrazione cessi o, se del caso, fornisca un rimedio ai consumatori pregiudicati dall'infrazione; o
- e) l'operatore responsabile dell'infrazione non ha attuato gli impegni per porre fine all'infrazione o, se del caso, per fornire un rimedio ai consumatori pregiudicati dall'infrazione entro il termine di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

2. Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottate in modo efficace, efficiente e coordinato per far cessare o vietare l'infrazione diffusa o l'infrazione diffusa avente una dimensione unionale. Le autorità competenti interessate dall'azione coordinata cercano di adottare misure di esecuzione simultaneamente negli Stati membri interessati da detta infrazione.

Articolo 22

Chiusura delle azioni coordinate

1. L'azione coordinata viene chiusa se le autorità competenti interessate dall'azione coordinata concludono che l'infrazione diffusa o l'infrazione diffusa avente una dimensione unionale è cessata o è stata vietata in tutti gli Stati membri interessati o che non è stata commessa detta infrazione.

2. Il coordinatore comunica senza indugio alla Commissione e, se del caso, alle autorità competenti e agli uffici unici di collegamento degli Stati membri interessati dall'azione coordinata la chiusura di quest'ultima.

Articolo 23

Ruolo del coordinatore

1. Il coordinatore, designato a norma degli articoli 17 o 29, nello specifico:

- a) garantisce che tutte le autorità competenti interessate e la Commissione siano debitamente e tempestivamente informate dei progressi dell'indagine o, se del caso, dell'azione di esecuzione, e siano informate delle successive tappe previste e delle misure da adottare;

- b) coordina e monitora le misure di indagine adottate dalle autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento;
 - c) coordina l'elaborazione e la condivisione di tutti i documenti necessari tra le autorità competenti interessate e la Commissione;
 - d) mantiene i contatti con l'operatore e le altre parti interessate dalle misure di indagine o, se del caso, di esecuzione, salvo se diversamente concordato dalle autorità competenti interessate e dal coordinatore;
 - e) se del caso, coordina la valutazione, le consultazioni e il monitoraggio da parte delle autorità competenti interessate nonché le altre misure necessarie a trattare e attuare gli impegni proposti dagli operatori interessati;
 - f) se del caso, coordina le misure di esecuzione adottate dalle autorità competenti interessate;
 - g) coordina le richieste di assistenza reciproca presentate dalle autorità competenti interessate a norma del capo III.
2. Il coordinatore non è ritenuto responsabile delle azioni o delle omissioni delle autorità competenti interessate nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 9.
3. Se le azioni coordinate riguardano infrazioni diffuse o infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 10, il coordinatore invita l'Autorità bancaria europea ad agire come osservatore.

Articolo 24

Regime linguistico

1. Le lingue usate dalle autorità competenti per le notifiche e per tutte le altre comunicazioni di cui al presente capo che sono connesse alle azioni coordinate e alle indagini a tappeto sono stabilite di comune accordo dalle autorità competenti interessate.
2. Qualora non si raggiunga un accordo tra le autorità competenti interessate, le notifiche e le altre comunicazioni sono trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che effettua la notifica o un'altra comunicazione. In tal caso, se necessario, ciascuna autorità competente interessata è responsabile delle traduzioni delle notifiche, delle comunicazioni e degli altri documenti che riceve da altre autorità competenti.

Articolo 25

Regime linguistico per la comunicazione con gli operatori

Ai fini delle procedure di cui al presente capo, l'operatore ha il diritto di comunicare nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali utilizzate a fini ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito o risiede l'operatore.

CAPO V

ATTIVITÀ A LIVELLO DI UNIONE

Articolo 26

Segnalazioni

1. L'autorità competente comunica tempestivamente alla Commissione, alle altre autorità competenti e agli uffici unici di collegamento qualsiasi ragionevole sospetto circa il fatto che sul proprio territorio stia avvenendo un'infrazione di cui al presente regolamento che potrebbe pregiudicare gli interessi dei consumatori di altri Stati membri.
2. La Commissione notifica tempestivamente alle autorità competenti e agli uffici unici di collegamento interessati qualsiasi ragionevole sospetto che vi sia stata un'infrazione di cui al presente regolamento.
3. Nel notificare, vale a dire nel formulare una segnalazione, a norma dei paragrafi 1 e 2 l'autorità competente o la Commissione forniscono informazioni riguardanti le presunte infrazioni di cui al presente regolamento e, se disponibili, le seguenti:
 - a) una descrizione dell'atto o dell'omissione che costituisce l'infrazione;
 - b) i dettagli del prodotto o del servizio interessati dall'infrazione;
 - c) i nomi degli Stati membri interessati o probabilmente interessati dall'infrazione;

- d) l'identità dell'operatore o degli operatori responsabili o presunti responsabili dell'infrazione;
- e) la base giuridica per eventuali azioni alla luce delle disposizioni nazionali e delle corrispondenti disposizioni degli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato;
- f) una descrizione del procedimento giudiziario, delle misure di esecuzione o di altre misure adottate in relazione all'infrazione e le loro date e la loro durata, nonché il loro stato;
- g) le identità delle autorità competenti che avviano i procedimenti giudiziari e adottano le altre misure.

4. Nel formulare una segnalazione, l'autorità competente può chiedere alle autorità competenti e ai pertinenti uffici unici di collegamento degli altri Stati membri, come pure alla Commissione, o la Commissione può chiedere alle autorità competenti e ai pertinenti uffici unici di collegamento degli altri Stati membri di verificare se, sulla base delle informazioni disponibili o facilmente accessibili alle pertinenti autorità competenti o rispettivamente alla Commissione, tali presunte infrazioni si stiano verificando nel territorio di altri Stati membri o se sono già state adottate misure di esecuzione contro tali infrazioni in tali altri Stati membri. Tali autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione rispondono alle richieste senza indugio.

Articolo 27

Segnalazioni esterne

1. Ciascuno Stato membro, salvo se altrimenti giustificato, conferisce agli organismi designati, ai centri europei dei consumatori, alle organizzazioni e alle associazioni dei consumatori e, se del caso, alle associazioni degli operatori in possesso delle competenze necessarie, la facoltà di formulare una segnalazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati e alla Commissione circa le presunte infrazioni di cui al presente regolamento e di fornire le informazioni a loro disposizione di cui all'articolo 26, paragrafo 3 («segnalazione esterna»). Ciascuno Stato membro comunica senza indugio alla Commissione l'elenco di tali soggetti e le eventuali modifiche dello stesso.
2. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione conferisce la facoltà di formulare segnalazioni esterne alle associazioni che rappresentano gli interessi a livello di Unione dei consumatori e, se del caso, degli operatori.
3. Le autorità competenti non hanno l'obbligo di avviare una procedura o di adottare qualsiasi altra azione in risposta a una segnalazione esterna. I soggetti che formulano segnalazioni esterne garantiscono che le informazioni fornite siano esatte, aggiornate e accurate e senza indugio correggono le informazioni notificate o le ritirano, a seconda dei casi.

Articolo 28

Scambio di altre informazioni pertinenti per l'individuazione delle infrazioni

Nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi del presente regolamento, le autorità competenti, tramite la banca dati elettronica di cui all'articolo 35, comunicano tempestivamente alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri interessati qualsiasi misura da esse adottata per porre rimedio a un'infrazione di cui al presente regolamento nell'ambito della loro giurisdizione qualora sospettino che l'infrazione in questione possa pregiudicare gli interessi dei consumatori in altri Stati membri.

Articolo 29

Indagini a tappeto

1. Le autorità competenti possono decidere di svolgere indagini a tappeto per verificare il rispetto o individuare infrazioni delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. Salvo se diversamente concordato dalle autorità competenti coinvolte, le indagini a tappeto sono coordinate dalla Commissione.
2. Nello svolgere indagini a tappeto, le autorità competenti coinvolte possono usare i poteri di indagine di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e gli altri poteri a esse conferiti dal diritto nazionale.
3. Le autorità competenti possono invitare gli organismi designati, i funzionari della Commissione e gli altri accompagnatori autorizzati dalla Commissione a partecipare alle indagini a tappeto.

Articolo 30

Coordinamento di altre attività che contribuiscono all'indagine e all'esecuzione

1. Nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione delle loro attività nei seguenti settori:

- a) la formazione dei funzionari coinvolti nell'applicazione del presente regolamento;
 - b) la raccolta, la classificazione e lo scambio di dati sui reclami dei consumatori;
 - c) lo sviluppo di reti di funzionari, suddivise per settori specifici;
 - d) lo sviluppo di strumenti d'informazione e comunicazione; e
 - e) ove applicabile, lo sviluppo di norme, metodologie e orientamenti riguardanti l'applicazione del presente regolamento.
2. Nella misura necessaria a conseguire l'obiettivo del presente regolamento, gli Stati membri possono coordinare e organizzare congiuntamente attività nei settori di cui al paragrafo 1.

Articolo 31

Scambio di funzionari tra autorità competenti

1. Le autorità competenti possono partecipare a programmi di scambio di funzionari di altri Stati membri al fine di migliorare la cooperazione. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per consentire a funzionari di altri Stati membri di svolgere un ruolo efficace nell'ambito delle attività dell'autorità competente. A questo scopo tali funzionari sono autorizzati a svolgere le mansioni affidate loro dall'autorità competente ospitante, conformemente alla normativa dello Stato membro di quest'ultima.
2. Per tutta la durata dello scambio, la responsabilità civile e penale dei funzionari è identica a quella dei funzionari dell'autorità competente ospitante. I funzionari di altri Stati membri rispettano le norme professionali e le adeguate regole di condotta interne dell'autorità competente ospitante. Le regole di condotta garantiscono, in particolare, la tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, l'equità procedurale e il rispetto delle norme in materia di riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 33.

Articolo 32

Collaborazione internazionale

1. Nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi del presente regolamento, l'Unione collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nei settori di cui al presente regolamento per tutelare gli interessi dei consumatori. L'Unione e i paesi terzi interessati possono concludere accordi che fissino le disposizioni in materia di cooperazione, compresa la definizione di accordi di assistenza reciproca, lo scambio di informazioni riservate e i programmi di scambio di personale.
2. Gli accordi conclusi tra l'Unione e paesi terzi in materia di cooperazione e assistenza reciproca al fine di proteggere e rafforzare gli interessi dei consumatori rispettano le pertinenti norme sulla protezione dei dati applicabili al trasferimento di dati personali verso paesi terzi.
3. Quando un'autorità competente riceve informazioni che potrebbero essere di interesse per le autorità competenti di altri Stati membri da un'autorità di un paese terzo, essa comunica le informazioni a tali autorità competenti nella misura in cui ciò è consentito dai vigenti accordi bilaterali di assistenza con tale paese terzo e nella misura in cui tali informazioni sono in linea con il diritto dell'Unione sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
4. Le informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento possono anche essere comunicate a un'autorità di un paese terzo da un'autorità competente nell'ambito di un accordo bilaterale di assistenza con detto paese terzo, purché sia stata ottenuta l'approvazione dell'autorità competente che ha fornito l'informazione in origine e sia in linea con il diritto dell'Unione sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

CAPO VI

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 33

Utilizzo e divulgazione delle informazioni e segreto professionale e commerciale

1. Le informazioni raccolte dalle autorità competenti e dalla Commissione, o a esse comunicate nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, sono utilizzate solo per garantire il rispetto delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono riservate e sono utilizzate e divulgate unicamente tenendo debito conto degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi i segreti commerciali e la proprietà intellettuale.

3. Nondimeno, previa consultazione dell'autorità competente che ha fornito le informazioni, le autorità competenti possono divulgare le informazioni necessarie:

- a) per dimostrare le infrazioni di cui al presente regolamento;
- b) per far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento.

Articolo 34

Utilizzo delle prove e dei risultati delle indagini

Le autorità competenti possono utilizzare come prova qualsiasi informazione, documentazione, constatazione, dichiarazione, copia certificata conforme o risultato istruttorio comunicati, allo stesso titolo dei documenti analoghi ottenuti nel proprio Stato membro, a prescindere dal supporto di conservazione.

Articolo 35

Banca dati elettronica

1. La Commissione istituisce e aggiorna una banca dati elettronica per tutte le comunicazioni tra le autorità competenti, gli uffici unici di collegamento e la Commissione effettuate a norma del presente regolamento. Tutte le informazioni inviate tramite la banca dati elettronica sono archiviate ed elaborate in tale banca dati elettronica. Detta banca dati è resa direttamente accessibile per le autorità competenti, gli uffici unici di collegamento e la Commissione.

2. Le informazioni fornite da soggetti che formulano segnalazioni esterne a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 o 2, sono archiviate ed elaborate nella banca dati elettronica. Tuttavia, tali soggetti non vi hanno accesso.

3. Qualora un'autorità competente, un organismo designato o un soggetto che formula una segnalazione esterna a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 o 2, accerti che una segnalazione relativa a un'infrazione formulata a norma degli articoli 26 o 27 si è successivamente rivelata infondata, revoca tale segnalazione. La Commissione rimuove tempestivamente le informazioni pertinenti dalla banca dati e comunica alle parti le ragioni di tale rimozione.

I dati relativi a un'infrazione sono archiviati nella banca dati elettronica per un arco di tempo non superiore a quello necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, ma non sono archiviati per più di cinque anni a decorrere dal giorno in cui:

- a) un'autorità interpellata comunica alla Commissione, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, la cessazione di un'infrazione intra-UE;
 - b) il coordinatore comunica la chiusura dell'azione coordinata a norma dell'articolo 22, paragrafo 1; o
 - c) le informazioni sono state inserite nella banca dati in tutti gli altri casi.
4. La Commissione adotta gli atti di esecuzione che definiscono le modalità pratiche e operative per il funzionamento della banca dati elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

Articolo 36

Rinuncia al rimborso delle spese

1. Gli Stati membri rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese connesse all'applicazione del presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1, con riguardo alle richieste di misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 12, lo Stato membro dell'autorità richiedente è responsabile nei confronti dello Stato membro dell'autorità interpellata di eventuali spese e perdite sostenute a seguito di misure respinte e giudicate infondate da un giudice per quanto riguarda la sostanza dell'infrazione in questione.

*Articolo 37***Priorità di esecuzione**

1. Entro il 17 gennaio 2020 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri scambiano informazioni tra di essi e con la Commissione in merito alle loro priorità di esecuzione per l'applicazione del presente regolamento.

Tali informazioni includono:

- a) le informazioni concernenti le tendenze del mercato che sono in grado di pregiudicare gli interessi dei consumatori nello Stato membro interessato e in altri Stati membri;
- b) una sintesi delle azioni intraprese a norma del presente regolamento nel corso degli ultimi due anni e, in particolare, le misure di indagine ed esecuzione relative alle infrazioni diffuse;
- c) le statistiche scambiate mediante le segnalazioni di cui all'articolo 26;
- d) gli ambiti prioritari provvisori per i prossimi due anni per l'esecuzione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori nello Stato membro interessato; e
- e) gli ambiti prioritari proposti per i successivi due anni per l'esecuzione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori a livello di Unione.

2. Fatto salvo l'articolo 33, ogni due anni la Commissione elabora una sintesi delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 e la mette a disposizione del pubblico. La Commissione ne informa il Parlamento europeo.

3. In casi riguardanti un mutamento sostanziale delle circostanze o delle condizioni di mercato nei due anni successivi all'ultima presentazione delle informazioni sulle loro priorità di esecuzione, gli Stati membri aggiornano le rispettive priorità di esecuzione e ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.

4. La Commissione sintetizza le priorità di esecuzione presentate dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e rende conto annualmente al comitato di cui all'articolo 38, paragrafo 1, al fine di agevolare la definizione delle priorità delle azioni a norma del presente regolamento. La Commissione scambia le migliori prassi e l'analisi comparativa con gli Stati membri, soprattutto ai fini dell'elaborazione di attività di sviluppo delle capacità.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 38***Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 39***Notifiche**

Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione il testo di qualsiasi disposizione di diritto nazionale sui settori di cui al presente regolamento che essi adottano, nonché il testo degli accordi sui settori di cui al presente regolamento, esclusi quelli relativi a singoli casi da essi conclusi.

*Articolo 40***Relazioni**

1. Entro il 17 gennaio 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

2. Tale relazione contiene una valutazione dell'applicazione del presente regolamento, compresa una valutazione dell'efficacia dell'esecuzione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i poteri delle autorità competenti di cui all'articolo 9, congiuntamente, in particolare, a un esame dell'evoluzione del rispetto delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori da parte degli operatori nei principali mercati al consumo interessati dal commercio transfrontaliero.

Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa.

Articolo 41

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2006/2004 è abrogato con effetto a decorrere dal 17 gennaio 2020.

Articolo 42

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 17 gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

ALLEGATO

Direttive e regolamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1

1. Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
2. Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).
3. Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).
4. Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
5. Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67): articoli da 86 a 100.
6. Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37): articolo 13.
7. Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
8. Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
9. Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
10. Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).
11. Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, concernente pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21): articolo 1, articolo 2, lettera c), e articoli da 4 a 8.
12. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12. 2006, pag. 36): articolo 20.
13. Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12. 2007, pag. 14).
14. Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).
15. Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3): articoli 22, 23 e 24.

16. Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di cambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10).
 17. Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95, del 15.4.2010, pag. 1): articoli 9, 10, 11 e articoli da 19 a 26.
 18. Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).
 19. Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).
 20. Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
 21. Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63): articolo 13.
 22. Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1): articolo 14.
 23. Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34): articoli 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, capo 10 e allegati I e II.
 24. Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214): articoli da 3 a 18 e articolo 20, paragrafo 2.
 25. Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1).
 26. Regolamento (UE) n. 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1).
-

REGOLAMENTO (UE) 2017/2395 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 12 dicembre 2017****che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 luglio 2014 l'International Accounting Standards Board ha pubblicato l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 (IFRS 9). L'IFRS 9 mira a migliorare l'informativa finanziaria sugli strumenti finanziari affrontando problemi sorti in tale materia nel corso della crisi finanziaria. In particolare, l'IFRS 9 risponde all'invito del G20 a operare la transizione verso un modello più lungimirante di rilevazione delle perdite attese su crediti sulle attività finanziarie. Relativamente alla rilevazione delle perdite attese su crediti sulle attività finanziarie, esso sostituisce il principio contabile internazionale (International Accounting Standard - IAS) 39.
- (2) La Commissione ha adottato l'IFRS 9 mediante il regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione ⁽⁴⁾. Conformemente a tale regolamento, enti creditizi e imprese di investimento («enti») che utilizzano gli IFRS per redigere il loro bilancio sono tenuti ad applicare l'IFRS 9 a partire dalla data del loro primo esercizio finanziario che inizi il 1° gennaio 2018 o successivamente.
- (3) L'applicazione dell'IFRS 9 può comportare un aumento significativo e improvviso degli accantonamenti per perdite attese su crediti e, conseguentemente, una diminuzione improvvisa del capitale primario di classe 1 degli enti. Mentre è in corso l'esame, da parte del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, del trattamento normativo a lungo termine degli accantonamenti per perdite attese su crediti, è opportuno introdurre nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ disposizioni transitorie per attenuare tale impatto negativo potenzialmente significativo sul capitale primario di classe 1 derivante dalla contabilità delle perdite attese su crediti.
- (4) Nella sua risoluzione del 6 ottobre 2016 sull'International Financial Reporting Standard IFRS 9 ⁽⁶⁾, il Parlamento europeo ha chiesto di prevedere un meccanismo di introduzione graduale volto a mitigare l'impatto del nuovo modello di riduzione di valore dell'IFRS 9.

⁽¹⁾ Parere dell'8 novembre 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 209 del 30.6.2017, pag. 36.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 dicembre 2017.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione, del 22 novembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9 (GU L 323 del 29.11.2016, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽⁶⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

- (5) Se, rispetto al bilancio di chiusura al giorno precedente, il bilancio di apertura di un ente alla data in cui lo stesso applica per la prima volta l'IFRS 9 mostra una diminuzione del capitale primario di classe 1 a causa dell'aumento degli accantonamenti per perdite attese su crediti, compreso il fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A dell'IFRS 9, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ⁽¹⁾ («allegato relativo all'IFRS 9»), per un periodo transitorio dovrebbe essere consentito all'ente di includere nel suo capitale primario di classe 1 una porzione degli accantonamenti accresciuti per perdite attese su crediti. Tale periodo transitorio dovrebbe avere una durata massima di cinque anni e dovrebbe avere inizio nel 2018. La porzione di accantonamenti per perdite attese su crediti che può essere inclusa nel capitale primario di classe 1 dovrebbe diminuire nel corso del tempo, fino a zero, per garantire la piena attuazione dell'IFRS 9 nel giorno immediatamente successivo al termine del periodo transitorio. Nel corso del periodo transitorio l'impatto sul capitale primario di classe 1 degli accantonamenti per perdite attese su crediti non dovrebbe essere completamente neutralizzato.
- (6) Gli enti dovrebbero decidere se applicare tali disposizioni transitorie e informare di conseguenza l'autorità competente. Nel corso del periodo transitorio un ente dovrebbe avere la possibilità di revocare una sola volta la sua decisione iniziale, previa autorizzazione dell'autorità competente, che dovrebbe garantire che tale decisione non sia motivata da considerazioni di arbitraggio regolamentare.
- (7) Poiché gli accantonamenti per perdite attese su crediti sostenuti dopo il giorno in cui un ente applica per la prima volta l'IFRS 9 potrebbero aumentare in modo inatteso a causa di un peggioramento delle prospettive macroeconomiche, agli enti dovrebbe essere concesso un alleggerimento aggiuntivo in tali casi.
- (8) Gli enti che decidono di applicare le disposizioni transitorie dovrebbero essere tenuti ad adeguare il calcolo dei requisiti patrimoniali di vigilanza direttamente interessati dagli accantonamenti per perdite attese su crediti, così da assicurare che non ricevano un alleggerimento inappropriato dei requisiti patrimoniali. Per esempio, le rettifiche di valore su crediti specifiche, delle quali è ridotto il valore dell'esposizione nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di credito, dovrebbero essere ridotte mediante un fattore che abbia l'effetto di aumentare il valore dell'esposizione. Ciò assicurerebbe che un ente non benefici sia di un aumento del suo capitale primario di classe 1, grazie alle disposizioni transitorie, sia di una riduzione del valore dell'esposizione.
- (9) Gli enti che decidono di applicare le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9, di cui al presente regolamento, dovrebbero rendere pubblici i loro fondi propri, i coefficienti patrimoniali e i coefficienti di leva finanziaria, con e senza l'applicazione di tali disposizioni, per consentire al pubblico di determinare l'impatto di tali disposizioni.
- (10) È altresì opportuno prevedere disposizioni transitorie per l'esenzione dal limite delle grandi esposizioni disponibile per esposizioni nei confronti di taluni debiti del settore pubblico degli Stati membri denominati nella valuta nazionale di uno Stato membro. Il periodo transitorio dovrebbe avere una durata di tre anni, a partire dal 1° gennaio 2018, per le esposizioni di questo tipo sostenute il 12 dicembre 2017 o successivamente, mentre le esposizioni di questo tipo sostenute prima di tale data dovrebbero essere oggetto di una clausola *grandfathering* e dovrebbero continuare a beneficiare dell'esenzione per le grandi esposizioni.
- (11) Per consentire l'applicazione delle disposizioni transitorie previste nel presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2018, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013,

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

1) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 473 bis

Introduzione dell'IFRS 9

1. In deroga all'articolo 50, e fino al termine del periodo transitorio di cui al paragrafo 6 del presente articolo, possono includere nel loro capitale primario di classe 1 l'importo calcolato in conformità del presente paragrafo:

- a) gli enti che redigono i propri bilanci conformemente ai principi contabili internazionali adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002;
- b) gli enti che, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento, effettuano la valutazione degli attivi e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002;
- c) gli enti che effettuano la valutazione degli attivi e degli elementi fuori bilancio conformemente a principi contabili ai sensi della direttiva 86/635/CEE e che utilizzano per le perdite attese su crediti lo stesso modello utilizzato nei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

L'importo di cui al primo comma è calcolato quale somma di quanto segue:

- a) per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, l'importo (AB_{SA}) calcolato secondo la formula seguente:

$$AB_{SA} = (A_{2,SA} + A_{4,SA} - t) \cdot f$$

dove:

$A_{2,SA}$ = l'importo calcolato conformemente al paragrafo 2;

$A_{4,SA}$ = l'importo calcolato conformemente al paragrafo 4 sulla base degli importi calcolati conformemente al paragrafo 3;

f = il fattore applicabile di cui al paragrafo 6;

t = l'aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale degli importi $A_{2,SA}$ e $A_{4,SA}$;

- b) per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, l'importo (AB_{IRB}) calcolato secondo la formula seguente:

$$AB_{IRB} = (A_{2,IRB} + A_{4,IRB} - t) \cdot f$$

dove:

$A_{2,IRB}$ = l'importo calcolato conformemente al paragrafo 2, adeguato conformemente al paragrafo 5, lettera a);

$A_{4,IRB}$ = l'importo calcolato conformemente al paragrafo 4 sulla base degli importi calcolati conformemente al paragrafo 3, adeguati conformemente al paragrafo 5, lettere b) e c);

f = il fattore applicabile di cui al paragrafo 6;

t = l'aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale degli importi $A_{2,IRB}$ e $A_{4,IRB}$.

2. Gli enti calcolano gli importi $A_{2,SA}$ e $A_{2,IRB}$ di cui, rispettivamente, al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), quale il maggiore degli importi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, separatamente per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, e per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3:

a) zero;

b) l'importo calcolato conformemente al punto i), ridotto dell'importo calcolato conformemente al punto ii):

i) la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell'IFRS 9, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione («allegato relativo all'IRFS 9»), e dell'importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito, stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell'allegato relativo all'IRFS 9, al 1° gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l'applicazione dell'IFRS 9;

ii) l'importo totale delle perdite per riduzione di valore su attività finanziarie classificate come finanziamenti e crediti, investimenti posseduti sino alla scadenza e attività finanziarie disponibili per la vendita, quali definite nel paragrafo 9 dello IAS 39, diverse da strumenti rappresentativi di capitale e quote o azioni di organismi di investimento collettivi, determinati conformemente ai paragrafi 63, 64, 65, 67, 68 e 70 dello IAS 39 di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, al 31 dicembre 2017 o al giorno antecedente la data in cui ha inizio l'applicazione dell'IFRS 9.

3. Gli enti calcolano l'importo di cui l'importo specificato alla lettera a) supera l'importo specificato alla lettera b) separatamente per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, e per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3:

a) la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell'allegato relativo all'IFRS 9, e dell'importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell'allegato relativo all'IFRS 9, con l'esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A dell'allegato relativo all'IFRS 9, alla data di riferimento del bilancio;

b) la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell'allegato relativo all'IFRS 9, e dell'importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell'allegato relativo all'IFRS 9, con l'esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A dell'allegato relativo all'IFRS 9, al 1° gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l'applicazione dell'IFRS 9.

4. Per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, se l'importo specificato conformemente al paragrafo 3, lettera a), è superiore all'importo specificato al paragrafo 3, lettera b), gli enti fissano l' $A_{4,SA}$ quale differenza tra tali importi; altrimenti fissano l' $A_{4,SA}$ a zero.

Per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, se l'importo specificato conformemente al paragrafo 3, lettera a), dopo aver applicato il paragrafo 5, lettera b), è superiore all'importo per tali esposizioni specificato al paragrafo 3, lettera b), dopo aver applicato il paragrafo 5, lettera c), gli enti fissano l' $A_{4,IRB}$ quale differenza tra tali importi; altrimenti fissano l' $A_{4,IRB}$ a zero.

5. Per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, si applicano i paragrafi da 2 a 4 come segue:

a) per il calcolo di $A_{2,IRB}$ gli enti riducono ciascuno degli importi calcolati conformemente al paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del presente articolo della somma degli importi delle perdite attese calcolati conformemente all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, al 31 dicembre 2017 o al giorno precedente la data in cui ha inizio l'applicazione dell'IFRS 9. Se, per l'importo di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), del presente articolo, il calcolo dà luogo a un

numero negativo, l'ente fissa il valore di tale importo a zero. Se, per l'importo di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), del presente articolo, il calcolo dà luogo a un numero negativo, l'ente fissa il valore di tale importo a zero;

- b) gli enti sostituiscono l'importo calcolato conformemente al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo con la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell'allegato relativo all'IFRS 9, e dell'importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell'allegato relativo all'IFRS 9, con l'esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A dell'allegato relativo all'IFRS 9, diminuito della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, alla data di riferimento del bilancio. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l'ente fissa il valore dell'importo di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo a zero;
- c) gli enti sostituiscono l'importo calcolato conformemente al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo con la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell'allegato relativo all'IFRS 9, e dell'importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell'allegato relativo all'IFRS 9, con l'esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A dell'allegato relativo all'IFRS 9 al 1° gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l'applicazione dell'IFRS 9, diminuito della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l'ente fissa il valore dell'importo di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo a zero.

6. Per calcolare gli importi AB_{SA} e AB_{IRB} di cui, rispettivamente, al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), gli enti applicano i seguenti fattori:

- a) 0,95, durante il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- b) 0,85, durante il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
- c) 0,7, durante il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- d) 0,5, durante il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- e) 0,25, durante il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Gli enti il cui esercizio finanziario inizia dopo il 1° gennaio 2018, ma prima del 1° gennaio 2019, adeguano le date di cui alle lettere da a) a e) del primo comma in modo tale che esse corrispondano al loro esercizio finanziario, riferiscono tali date alla rispettiva autorità competente e le rendono pubbliche.

Gli enti che iniziano ad applicare i principi contabili di cui al paragrafo 1 il 1° gennaio 2019 o successivamente applicano i fattori pertinenti di cui al primo comma, lettere da b) a e), cominciando con il fattore corrispondente all'anno di prima applicazione di tali principi contabili.

7. Se un ente include nel proprio capitale primario di classe 1 un importo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l'ente ricalcola tutti i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE che utilizzano qualunque dei seguenti elementi, in modo tale da non tenere conto degli effetti su tali elementi degli accantonamenti per perdite attese su crediti che ha incluso nel suo capitale primario di classe 1:

- a) l'importo delle attività fiscali differite dedotto dal capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), o sottoposto a un fattore di ponderazione del rischio conformemente all'articolo 48, paragrafo 4;

- b) il valore dell'esposizione determinato conformemente all'articolo 111, paragrafo 1, per cui le rettifiche di valore su crediti specifiche, delle quali è ridotto il valore dell'esposizione, sono moltiplicate per il seguente fattore di graduazione (sf):

$$sf = 1 - (AB_{SA}/RA_{SA})$$

dove:

AB_{SA} = l'importo calcolato conformemente al paragrafo 1, secondo comma, lettera a);

RA_{SA} = l'importo totale delle rettifiche di valore su crediti specifiche;

- c) l'importo degli elementi di classe 2 calcolati conformemente all'articolo 62, lettera d);

8. Durante il periodo di cui al paragrafo 6 del presente articolo, oltre a pubblicare le informazioni richieste nella parte otto, gli enti che hanno deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo pubblicano gli importi dei fondi propri, il capitale primario di classe 1 e il capitale di classe 1, il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1, il coefficiente di capitale totale e il coefficiente di leva finanziaria di cui disporrebbero se non dovessero applicare il presente articolo.

9. Un ente decide se applicare le disposizioni di cui al presente articolo durante il periodo transitorio e informa l'autorità competente della sua decisione entro il 1° febbraio 2018. Qualora un ente abbia ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente, può revocare durante il periodo transitorio la sua decisione iniziale. Gli enti rendono pubbliche eventuali decisioni adottate in conformità del presente comma.

Un ente che ha deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo può decidere di non applicare il paragrafo 4, nel qual caso informa l'autorità competente della sua decisione entro il 1° febbraio 2018. In tal caso l'ente fissa l'importo A_4 di cui al paragrafo 1 a zero. Qualora un ente abbia ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente, può revocare durante il periodo transitorio la sua decisione iniziale. Gli enti rendono pubbliche eventuali decisioni adottate in conformità del presente comma.

10. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE emana, entro il 30 giugno 2018, orientamenti sugli obblighi di informativa stabiliti nel presente articolo.»;

- 2) all'articolo 493 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. In deroga all'articolo 395, paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire agli enti di sostenere le esposizioni previste al paragrafo 5 del presente articolo che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, fino ai seguenti limiti:

- a) 100 % del capitale di classe 1 dell'ente fino al 31 dicembre 2018;
- b) 75 % del capitale di classe 1 dell'ente fino al 31 dicembre 2019;
- c) 50 % del capitale di classe 1 dell'ente fino al 31 dicembre 2020.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma si applicano ai valori delle esposizioni dopo aver tenuto conto dell'effetto di attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403.

5. Le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 si applicano alle seguenti esposizioni:

- a) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico degli Stati membri;

- b) elementi dell'attivo che rappresentano crediti esplicitamente garantiti da amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico degli Stati membri;
- c) altre esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico degli Stati membri, o da essi garantite;
- d) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri trattati come esposizioni verso un'amministrazione centrale conformemente all'articolo 115, paragrafo 2;
- e) altre esposizioni nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, o da esse garantite, trattate come esposizioni verso un'amministrazione centrale conformemente all'articolo 115, paragrafo 2.

Ai fini delle lettere a), b) e c) del primo comma, le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applicano solo a elementi dell'attivo e altre esposizioni nei confronti di organismi del settore pubblico, o da essi garantiti, che sono trattati come esposizioni verso un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale conformemente all'articolo 116, paragrafo 4. Se gli elementi dell'attivo e altre esposizioni nei confronti di organismi del settore pubblico, o da essi garantiti, sono trattati come esposizioni verso un'amministrazione regionale o un'autorità locale conformemente all'articolo 116, paragrafo 4, le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applicano solo se le esposizioni verso quell'amministrazione regionale o autorità locale sono trattate come esposizioni verso un'amministrazione centrale conformemente all'articolo 115, paragrafo 2.

6. Le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applicano solo se un'esposizione di cui al paragrafo 5 del presente articolo soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- a) all'esposizione sarebbe assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente alla versione dell'articolo 495, paragrafo 2, in vigore al 31 dicembre 2017;
- b) l'esposizione è stata sostenuta il 12 dicembre 2017 o successivamente.

7. Un'esposizione, di cui al paragrafo 5 del presente articolo, sostenuta prima del 12 dicembre 2017 e a cui al 31 dicembre 2017 era stato assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente all'articolo 495, paragrafo 2, è esentata dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

REGOLAMENTO (UE) 2017/2396 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 13 dicembre 2017****che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l'introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 172 e 173, l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 182, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Da quando, il 26 novembre 2014, è stata presentata la comunicazione della Commissione «Il piano di investimenti per l'Europa» («piano di investimenti»), sono migliorate le condizioni per il rilancio degli investimenti e in Europa sta tornando la fiducia nell'economia e nella crescita. Per il quarto anno consecutivo l'Unione registra una ripresa moderata, con una crescita del prodotto interno lordo del 2 % nel 2015, ma i tassi di disoccupazione rimangono al di sopra dei livelli precedenti alla crisi. Benché non sia ancora possibile stimare l'impatto complessivo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) sulla crescita, dal momento che i progetti di investimento su più vasta scala non possono produrre effetti macroeconomici immediati, l'impegno a tutto campo avviato con il piano di investimenti sta già dando risultati concreti. Gli investimenti stanno aumentando gradualmente nel corso del 2017, sebbene a un ritmo piuttosto lento e al di sotto dei livelli storici.
- (2) Affinché gli investimenti tornino a registrare una tendenza sostenibile a lungo termine in modo tale che abbiano ricadute sull'economia reale, è opportuno mantenere questo slancio positivo in materia di investimenti e perseverare negli impegni. I meccanismi del piano di investimenti funzionano e andrebbero potenziati perché continuino a mobilitare investimenti privati in modo tale da generare un impatto macroeconomico concreto e contribuire alla creazione di lavori in settori che sono importati nel futuro dell'Unione e laddove rimangono i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimale.
- (3) Il 1° giugno 2016 la Commissione ha pubblicato la comunicazione «L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi», nella quale illustra le realizzazioni del piano di investimenti e i passi prospettati per il futuro, fra cui la proroga del FEIS oltre il periodo iniziale di tre anni, l'incremento dello sportello relativo alle piccole e medie imprese (PMI) nel quadro vigente e il potenziamento del polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI).
- (4) L'11 novembre 2016 la Corte dei conti europea ha approvato un parere concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 e la valutazione della Commissione che l'accompagna, redatta in conformità e dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1017, dal titolo «FEIS: una proposta prematura di estensione ed espansione».

⁽¹⁾ GU C 75 del 10.3.2017, pag. 57.

⁽²⁾ GU C 185 del 9.6.2017, pag. 62.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 dicembre 2017.

- (5) Attuato e cofinanziato dal gruppo della Banca europea per gli investimenti (BEI), il FEIS procede puntuale, da un punto di vista quantitativo, verso il conseguimento dell'obiettivo di mobilitare almeno 315 000 000 000 EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro metà 2018. La risposta e l'assorbimento da parte del mercato sono stati particolarmente rapidi nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, nel quale i risultati del FEIS superano di gran lunga le aspettative e muovono dall'utilizzo iniziale dei mandati e degli impianti esistenti del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) (strumenti di garanzia InnovFin SME, strumento di garanzia dei prestiti COSME — Loan Guarantee Facility (LGF) — e mandato BEI sulle risorse di capitale di rischio (RCR)] per accelerare l'avvio dell'iniziativa. A luglio 2016 lo sportello relativo alle PMI è stato quindi incrementato di 500 000 000 EUR nel rispetto dei vigenti parametri previsti dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Data la domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS, un'ampia quota di finanziamento è stata destinata alle PMI. A tale proposito il 40 % della maggiore capacità di rischio del FEIS dovrebbe essere destinato a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI.
- (6) Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha concluso che il piano di investimenti, in particolare il FEIS, ha già prodotto risultati concreti e ha rappresentato una misura essenziale per contribuire a mobilitare gli investimenti privati facendo nel contempo un uso intelligente delle scarse risorse di bilancio. Il Consiglio europeo ha constatato che la Commissione intendeva presentare a breve proposte sul futuro del FEIS che dovrebbero essere esaminate con urgenza dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
- (7) Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni e con il fine di mobilitare almeno 315 000 000 000 EUR di investimenti, sostenendo in tal modo l'obiettivo di promuovere la crescita e l'occupazione. Tuttavia, la volontà di raggiungere l'obiettivo principale non dovrebbe prevalere sull'addizionalità dei progetti selezionati. L'Unione si impegna quindi non soltanto a prorogare il periodo di investimento e la capacità finanziaria del FEIS, ma anche ad aumentare l'importanza dell'addizionalità. La proroga copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare almeno 500 000 000 000 EUR di investimenti da qui al 2020. Per aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS e riuscire a raddoppiare l'obiettivo di investimento, anche gli Stati membri dovrebbero contribuire in via prioritaria.
- (8) Il FEIS e la sua attuazione non potranno dispiegare appieno le loro potenzialità se non saranno realizzate attività volte a rafforzare il mercato unico e a creare un ambiente favorevole alle imprese, nonché riforme strutturali socialmente equilibrate e sostenibili. Inoltre, progetti ben strutturati nell'ambito di piani d'investimento e di sviluppo a livello degli Stati membri sono di fondamentale importanza per il successo del FEIS.
- (9) La Commissione intende presentare le necessarie proposte per il periodo successivo al 2020, al fine di assicurare che gli investimenti strategici continuino a un livello sostenibile. Ogni eventuale proposta legislativa dovrebbe basarsi sulle conclusioni di una relazione della Commissione e su una valutazione indipendente, compresa una valutazione macroeconomica dell'utilità di mantenere un regime di sostegno agli investimenti. Tale relazione e la valutazione indipendente dovrebbero altresì esaminare, nella misura del possibile, l'applicazione del regolamento (UE) 2015/1017 quale modificato dal presente regolamento, nel periodo di proroga dell'attuazione del FEIS.
- (10) Il FEIS, come prorogato dal presente regolamento, dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato che presentano una maggiore addizionalità da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di creazione di posti di lavoro, anche per i giovani, crescita e competitività. In tali investimenti sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GUL 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla XXI conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21) e dell'impegno dell'Unione di ridurre dall'80 al 95 % le emissioni di gas a effetto serra. Al fine di rafforzare l'elemento relativo all'azione per il clima nell'ambito del FEIS, la BEI dovrebbe muovere dall'esperienza che le deriva dall'essere uno dei maggiori fornitori di finanziamenti per il clima nel mondo e ricorrere alla sua metodologia all'avanguardia convenuta a livello internazionale per individuare in modo credibile i componenti dei progetti o le quote dei costi dell'azione per il clima. I progetti non dovrebbero essere strutturati in modo artificioso per rientrare nelle definizioni di PMI e di piccole imprese a media capitalizzazione. È inoltre opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica.

Inoltre, il sostegno del FEIS per le autostrade dovrebbe limitarsi a sostenere gli investimenti privati e/o pubblici nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione, nelle regioni meno sviluppate o in progetti transfrontalieri di trasporto, oppure ove necessario per l'adeguamento, il mantenimento o il miglioramento della sicurezza stradale, lo sviluppo di dispositivi di sistemi di trasporto intelligenti, la garanzia dell'integrità e degli standard delle autostrade esistenti lungo la rete transeuropea dei trasporti, in particolare aree di parcheggio sicure, stazioni di rifornimento di carburanti puliti alternativi e sistemi di ricarica elettrica, ovvero per contribuire al completamento entro il 2030 della rete transeuropea dei trasporti in conformità dei regolamenti (UE) n. 1316/2013 ⁽¹⁾ e (UE) n. 1315/2013 ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel settore digitale e nell'ambito di applicazione dell'ambiziosa politica dell'Unione sull'economia digitale, è opportuno fissare nuovi obiettivi in materia di infrastrutture digitali per garantire che il divario digitale sia colmato e far sì che l'Unione ricopra un ruolo di punta a livello mondiale nella nuova era del cosiddetto «Internet delle cose», della tecnologia blockchain, della sicurezza informatica e delle reti. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura e altri elementi della bioeconomia in generale siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

- (11) Le industrie culturali e creative svolgono un ruolo fondamentale nella reindustrializzazione dell'Europa, sono un elemento trainante per la crescita e si collocano in una posizione strategica per stimolare ricadute innovative in altri settori industriali, come il turismo, il commercio al dettaglio e le tecnologie digitali. Oltre al programma Europa creativa, istituito dal regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, e allo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi istituito a norma di tale regolamento, il FEIS dovrebbe contribuire a colmare le carenze di capitale in tali settori garantendo un sostegno aggiuntivo che dovrebbe essere complementare al sostegno fornito a titolo del programma europea creativa e dello strumento di garanzia per i settori culturali e creativi, affinché possa essere finanziato un maggior numero di tali progetti a rischio elevato.
- (12) Il FEIS dovrebbe sostenere anche le operazioni che coinvolgono entità ubicate nell'Unione e che si estendono oltre i suoi confini, qualora promuovano investimenti nell'Unione, in particolare se includono elementi transfrontalieri. Il PECCI dovrebbe fornire un sostegno proattivo per promuovere e incoraggiare tali operazioni.
- (13) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistinguono e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture fisiche di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, e in particolare le infrastrutture a banda larga, nonché tutti i servizi necessari alla costruzione, all'attuazione, alla manutenzione o al funzionamento di tali infrastrutture, dovrebbero essere considerate come forti segnali di addizionalità.
- (14) Il FEIS dovrebbe di norma puntare su progetti che presentino un profilo di rischio più elevato rispetto ai progetti sostenuti tramite operazioni ordinarie della BEI e il comitato per gli investimenti FEIS («comitato per gli investimenti») dovrebbe prestare attenzione, nella valutazione dell'addizionalità, ai rischi che pregiudicano gli investimenti, ossia i rischi specifici per paese, settore o regione e i rischi associati all'innovazione, in particolare nelle tecnologie non testate che rafforzano la crescita, la sostenibilità e la produttività.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

- (15) Al fine di garantire una copertura geografica più ampia del FEIS e di aumentare l'efficienza del suo intervento, è opportuno incoraggiare le operazioni di abbinamento di strumenti e/o di finanziamento combinato (blending) che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio generale dell'Unione, come i fondi strutturali e d'investimento europei o quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (MCE), istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013, e Orizzonte 2020 - il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. L'abbinamento fra strumenti e/o il finanziamento combinato mirano ad aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno. A tal fine, in parallelo alla presentazione della proposta della Commissione relativa al presente regolamento, sono stati stornati stanziamenti per 1 000 000 000 EUR dagli strumenti finanziari dell'MCE verso la parte riservata alle sovvenzioni del medesimo, al fine di agevolare la combinazione con il FEIS. A tale scopo, nel febbraio 2017 è stato lanciato con successo un invito a presentare proposte di finanziamento combinato. Inoltre, stanziamenti per 145 000 000 EUR sono stornati verso altri strumenti pertinenti, in particolare quelli dedicati all'efficienza energetica. È necessario adoperarsi ulteriormente per facilitare l'abbinamento dei fondi dell'Unione al sostegno del FEIS.

Benché la Commissione abbia già pubblicato orientamenti concreti al riguardo, l'approccio basato sulla combinazione del FEIS con i fondi dell'Unione andrebbe sviluppato ulteriormente allo scopo di aumentare gli investimenti che beneficiano dell'effetto leva creato dalla summenzionata combinazione, tenendo conto nel contempo di eventuali sviluppi legislativi. Al fine di garantire l'efficienza economica e un effetto leva adeguato, tale combinazione di finanziamenti non dovrebbe, in linea di principio, superare il 90 % dei costi totali del progetto per le regioni meno sviluppate e l'80 % per tutte le altre.

- (16) È opportuno ampliare la portata degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione. Tali progetti rimarrebbero soggetti all'esame del comitato per gli investimenti e dovrebbero rispettare gli stessi criteri di ammissibilità previsti per l'impiego della garanzia istituita ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017 («garanzia dell'UE»), compreso il principio di addizionalità. Dal momento che non dovrebbero esservi restrizioni riguardo alle dimensioni dei progetti ammissibili al sostegno del FEIS, i piccoli progetti non dovrebbero essere dissuasi dal chiedere un finanziamento a titolo di tale Fondo. Sono inoltre necessari ulteriori interventi per rafforzare l'assistenza tecnica e la promozione del FEIS nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione.
- (17) Le piattaforme di investimento costituiscono uno strumento essenziale per gestire i fallimenti del mercato, in particolare nel finanziamento di progetti multipli, regionali o settoriali, tra cui i progetti di efficienza energetica e i progetti transfrontalieri. È inoltre importante incoraggiare i partenariati con le banche o gli istituti nazionali di promozione, anche nell'ottica di creare piattaforme di investimento. A tale proposito anche la cooperazione con gli intermediari finanziari può svolgere un ruolo importante. In tale contesto la BEI dovrebbe, se del caso, delegare la valutazione, la selezione e il monitoraggio dei sottoprogetti di piccola scala agli intermediari finanziari o ai veicoli d'investimento ammissibili approvati.
- (18) In caso di delega della valutazione, della selezione e del monitoraggio dei progetti di piccola scala agli intermediari finanziari o ai veicoli d'investimento ammissibili approvati, il comitato per gli investimenti non dovrebbe mantenere il diritto di approvare l'impiego della garanzia dell'UE per i sottoprogetti nell'ambito delle operazioni di finanziamento e investimento della BEI in cui il contributo del FEIS a tali sottoprogetti di piccola scala sia inferiore a una determinata soglia. Il comitato direttivo del FEIS («comitato direttivo») dovrebbe, se del caso, fornire orientamenti sulla procedura che il comitato degli investimenti dovrebbe utilizzare per valutare i sottoprogetti che superino tale soglia.
- (19) Affinché il FEIS sia in grado di sostenere gli investimenti, l'Unione dovrebbe stabilire la garanzia dell'UE che, per l'intero periodo di investimento, non dovrebbe mai essere superiore a 26 000 000 000 EUR, di cui un massimo di 16 000 000 000 EUR dovrebbe essere disponibile anteriormente al 6 luglio 2018.
- (20) Nelle previsioni, una volta che alla garanzia dell'UE sia abbinato l'importo di 7 500 000 000 EUR fornito dalla BEI, il sostegno del FEIS dovrebbe generare ulteriori investimenti della BEI e del FEI per un importo di 100 000 000 000 EUR. L'importo di 100 000 000 000 EUR sostenuto dal FEIS dovrebbe generare almeno 500 000 000 000 EUR in investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro fine 2020.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014 – 2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 104).

- (21) Per finanziare parzialmente il contributo al fondo di garanzia dell'UE a carico del bilancio generale dell'Unione in vista degli investimenti supplementari, è opportuno operare uno storno dalla dotazione assegnata all'MCE a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013, nonché dalle entrate e dai rimborsi provenienti dallo strumento di debito dell'MCE e dal Fondo europeo 2020 per l'energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture («fondo Marguerite»). Per gli storni dalle entrate e dai rimborsi è necessaria una deroga all'articolo 140, paragrafo 6, secondo e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ al fine di autorizzarne l'utilizzo da parte di un altro strumento.
- (22) L'esperienza maturata dagli investimenti sostenuti dal FEIS suggerisce di portare l'importo-obiettivo del fondo di garanzia al 35 % delle obbligazioni totali di garanzia dell'UE, percentuale che quindi assicura un livello di protezione adeguato.
- (23) Lo sportello relativo alle PMI dovrebbe essere potenziato in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS, che si prevede continuerà. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale e ai servizi sociali, anche sviluppando e impiegando strumenti nuovi, che siano adeguati alle esigenze e alle specificità del settore delle imprese dell'economia sociale e ai servizi sociali.
- (24) La BEI e il FEI dovrebbero provvedere affinché i beneficiari finali, PMI comprese, siano a conoscenza dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'UE. Negli accordi che forniscono sostegno del FEIS dovrebbe essere reso visibile un chiaro riferimento al FEIS.
- (25) Al fine di migliorare la trasparenza delle operazioni del FEIS, nelle decisioni assunte, che sono rese pubbliche e accessibili, il comitato per gli investimenti dovrebbe illustrare i motivi per cui ritiene opportuno concedere la garanzia dell'UE a una data operazione, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. Non appena sia sottoscritta un'operazione coperta dalla garanzia dell'Unione, dovrebbe essere reso pubblico il quadro di valutazione degli indicatori. Non dovrebbero essere pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.
- (26) Il quadro di valutazione dovrebbe essere utilizzato nel pieno rispetto del presente regolamento, nonché del regolamento delegato (UE) 2015/1558 della Commissione⁽²⁾ e del relativo allegato, quale strumento di valutazione indipendente e trasparente del comitato per gli investimenti allo scopo di stabilire l'ordine di priorità nell'utilizzo della garanzia dell'UE per le operazioni che presentano un punteggio e un valore aggiunto più elevati. La BEI dovrebbe calcolare i punteggi e gli indicatori ex ante e monitorare i risultati sul progetto completato.
- (27) Il comitato direttivo dovrebbe fissare, nell'indirizzo strategico del FEIS, un punteggio minimo per ciascun pilastro del quadro di valutazione, al fine di migliorare la valutazione dei progetti.
- (28) La pertinente politica dell'Unione relativa alle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è sancita negli atti giuridici dell'Unione e nelle conclusioni del Consiglio, in particolare nell'allegato di quelle dell'8 novembre 2016 e nei successivi aggiornamenti.
- (29) La dovuta diligenza sulle operazioni di investimento e finanziamento della BEI a norma del presente regolamento dovrebbe includere un controllo esaustivo della conformità con la legislazione dell'Unione applicabile e le norme dell'Unione e internazionali concordate in materia di antiriciclaggio, lotta contro il finanziamento del terrorismo nonché frode ed elusione fiscali. Inoltre, nel contesto della rendicontazione del FEIS, la BEI dovrebbe fornire informazioni specifiche per paese sulla conformità delle operazioni del FEIS alla politica della BEI e del FEI in materia di giurisdizioni non cooperative, nonché l'elenco degli intermediari con cui la BEI e il FEI cooperano.
- (30) È opportuno precisare alcuni aspetti tecnici del contenuto dell'accordo sulla gestione del FEIS, sulla concessione della garanzia dell'UE e relativi strumenti contemplati dall'accordo, fra cui la copertura del rischio di cambio in determinate situazioni. L'accordo sulla gestione del FEIS e la concessione della garanzia dell'UE concluso con la BEI dovrebbe essere adattato in funzione del presente regolamento.

(1) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(2) Regolamento delegato (UE) 2015/1558 della Commissione, del 22 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante l'istituzione di un quadro di valutazione degli indicatori per l'applicazione della garanzia dell'Unione (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 20).

- (31) Fatto salvo l'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione e per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica per il finanziamento di progetti nell'Unione, il PECCI dovrebbe essere potenziato e le sue attività dovrebbero essere incentrate anche sul contributo attivo da apportare alla diversificazione settoriale e geografica del FEIS, sul sostegno alla BEI e alle banche o agli istituti nazionali di promozione nella generazione e nello sviluppo di operazioni, in particolare nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione, e, laddove necessario, aiutando a strutturare la domanda di sostegno del FEIS. Il PECCI dovrebbe mirare a concludere almeno un accordo di cooperazione con una banca o un istituto nazionale di promozione per Stato membro. Negli Stati membri in cui non esistono banche o istituti nazionali di promozione, il PECCI dovrebbe fornire consulenza proattiva, se del caso e su richiesta dello Stato membro interessato, in merito alla creazione di una tale banca o istituto. Il PECCI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS. Ove necessario dovrebbe essere garantita una presenza locale del PECCI, tenendo conto dei regimi di sostegno esistenti, nell'ottica di prestare un'assistenza sul terreno concreta, proattiva e su misura.
- (32) Il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche si basa su un'analisi dettagliata dei piani di riforme macroeconomiche, strutturali e di bilancio degli Stati membri, ai quali fornisce raccomandazioni specifiche per paese. In tale contesto, è opportuno che la BEI informi la Commissione in merito alle conclusioni tratte sugli ostacoli e sulle strozzature agli investimenti negli Stati membri individuati nell'eseguire le operazioni di investimento disciplinate dal presente regolamento. Si invita la Commissione a tener conto di tali conclusioni, tra l'altro, nei lavori che sono intrapresi nel quadro del terzo pilastro del piano di investimenti.
- (33) Per far fronte alle carenze e ai fallimenti del mercato, stimolare investimenti aggiuntivi adeguati e promuovere l'equilibrio geografico e regionale delle operazioni sostenute dal FEIS, è necessario un approccio integrato e razionalizzato con l'obiettivo di promuovere la crescita, l'occupazione e gli investimenti. Il costo del finanziamento del FEIS dovrebbe contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.
- (34) Per promuovere gli obiettivi di investimento di cui al regolamento (UE) 2015/1017, si dovrebbe incoraggiare la combinazione con i fondi esistenti, se del caso, al fine di prevedere concessionalità adeguate nelle condizioni di finanziamento delle operazioni del FEIS, anche per quanto riguarda il costo.
- (35) Nei casi in cui le condizioni di tensione del mercato finanziario impedirebbero la realizzazione di un progetto sostenibile o laddove necessario per facilitare la costituzione di piattaforme di investimento o il finanziamento di progetti in settori o ambiti in cui si verifica un grave fallimento del mercato o una situazione di investimento subottimale, la BEI e la Commissione dovrebbero attuare modifiche, in particolare nell'ambito della remunerazione della garanzia dell'UE, al fine di contribuire alla riduzione del costo di finanziamento dell'operazione sostenuta dal beneficiario dei finanziamenti della BEI a titolo del FEIS, al fine di agevolarne l'attuazione. È opportuno approfondire sforzi analoghi laddove necessario per garantire che il FEIS sostenga i progetti di piccola scala. Quando il ricorso a intermediari locali o regionali permette di ridurre il costo del finanziamento del FEIS per i progetti di piccola scala, dovrebbe essere presa in considerazione anche tale forma di impiego.
- (36) In funzione della necessità di sostenibilità finanziaria del FEIS, gli sforzi volti a ridurre il costo di finanziamento delle operazioni del FEIS in periodi di tensione del mercato finanziario o a facilitare l'istituzione di piattaforme di investimento o il finanziamento di progetti in settori o ambiti in cui si verifica un grave fallimento del mercato o una situazione di investimento subottimale dovrebbero essere coordinati con le altre risorse e gli altri strumenti finanziari dell'Unione disponibili impiegati dal gruppo BEI.
- (37) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2015/1017 è così modificato:

1) all'articolo 2, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) piattaforme transfrontaliere, multinazionali, regionali o macroregionali che raggruppano partner di più Stati membri, regioni o paesi terzi interessati a progetti in una determinata zona geografica;»;

2) l'articolo 4, paragrafo 2, è così modificato:

a) la lettera a) è così modificata:

i) il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) l'importo, non inferiore a 7 500 000 000 EUR in garanzie o contanti, e i termini del contributo finanziario che deve essere fornito dalla BEI mediante il FEIS;»;

ii) il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv) il prezzo delle operazioni nell'ambito della garanzia dell'UE che deve essere in linea con la politica dei prezzi della BEI;»;

iii) è aggiunto il paragrafo seguente:

«v) le procedure per contribuire, lasciando impregiudicato il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato al TUE e al TFUE e le prerogative BEI ivi stabilite, a ridurre il costo di finanziamento dell'operazione sostenuto dal beneficiario dei finanziamenti della BEI a titolo del FEIS, in particolare modulando la remunerazione della garanzia dell'UE, ove necessario in particolare nei casi in cui le condizioni di tensione del mercato finanziario impedirebbero la realizzazione di un progetto sostenibile o laddove necessario per facilitare la costituzione di piattaforme di investimento o il finanziamento di progetti in settori o ambiti in cui si verifica un grave fallimento del mercato o una situazione di investimento subottimale, nella misura in cui ciò non abbia un impatto significativo sul necessario finanziamento dell'alimentazione del fondo di garanzia;»;

b) alla lettera b), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) una disposizione in base alla quale il comitato direttivo deve decidere in conformità della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3;»;

c) alla lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) a norma dell'articolo 11, disposizioni precise sulla prestazione della garanzia dell'UE, ivi comprese le modalità di copertura, la copertura definita dei portafogli di determinati tipi di strumenti e i rispettivi eventi che determinano l'eventuale attivazione della garanzia dell'UE;»;

3) l'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del presente regolamento, per "addizionalità" si intende il sostegno fornito dal FEIS per operazioni che fanno fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che non potrebbe essere effettuato nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell'UE, o non nella stessa misura, dalla BEI, dal FEI o dagli strumenti finanziari esistenti dell'Unione, senza il sostegno del FEIS. I progetti sostenuti dal FEIS sostengono gli obiettivi generali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, mirano a creare occupazione e una crescita sostenibile e hanno di norma un profilo di rischio più elevato di quello dei progetti sostenuti tramite operazioni ordinarie della BEI. Complessivamente, il portafoglio del FEIS ha un profilo di rischio più elevato di quello del portafoglio di investimenti sostenuto dalla BEI, nel quadro delle sue ordinarie politiche di investimento, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Per fronteggiare meglio i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimali e per facilitare in particolare l'uso di piattaforme di finanziamento per i progetti di piccola scala, garantendo così la complementarità ed evitando l'esclusione di partecipanti nello stesso mercato, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS, in via preferenziale e ove debitamente giustificato:

a) presentano la caratteristica della subordinazione, compresa l'assunzione di un ruolo subalterno rispetto agli altri investitori;

b) partecipano a strumenti di condivisione del rischio;

c) presentano caratteristiche transfrontaliere;

d) sono esposte a rischi specifici; oppure

e) presentano altri aspetti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II, sezione 3, lettera d).

Fatto salvo l'obbligo di rispettare la definizione di «addizionalità» di cui al primo comma, i seguenti elementi sono un'indicazione importante di addizionalità:

- progetti che presentano un rischio corrispondente a quello delle attività speciali della BEI quali definite all'articolo 16 dello statuto della BEI, soprattutto se tali progetti presentano rischi specifici per paese, settore o regione, in particolare quelli che interessano le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, e/o se tali progetti presentano rischi associati all'innovazione, in particolare nelle tecnologie non testate che rafforzano la crescita, la sostenibilità e la produttività,
- progetti vertenti su infrastrutture fisiche, comprese le infrastrutture informatiche, che collegano due o più Stati membri o sull'estensione di tali infrastrutture o dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più Stati membri.»;

4) l'articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L'accordo sul FEIS prevede che il FEIS sostenga progetti che mirano a fare fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che sono:»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Non vi sono restrizioni quanto alle dimensioni dei progetti ammissibili al sostegno del FEIS per le operazioni condotte dalla BEI o dal FEI mediante intermediari finanziari. Per assicurare che il sostegno del FEIS copra anche i progetti di piccole dimensioni, la BEI e il FEI, se necessario e nella misura del possibile, estendono la cooperazione con le banche o gli istituti nazionali di promozione e incoraggiano le opportunità offerte, anche facilitando la creazione di piattaforme d'investimento.»;

5) l'articolo 7 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Tutte le istituzioni e tutti gli organi coinvolti nelle strutture direttive del FEIS si adoperano per garantire la parità di genere negli organi direttivi pertinenti del FEIS.»;

b) al paragrafo 3, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il comitato direttivo è composto da cinque membri, di cui tre nominati dalla Commissione, uno dalla BEI e un esperto nominato dal Parlamento europeo come membro senza diritto di voto. Tale esperto non chiede né accetta istruzioni da istituzioni, organi o organismi dell'Unione, da qualsiasi governo degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo pubblico o privato, e opera in piena indipendenza. L'esperto esercita la sue funzioni in completa imparzialità e negli interessi del FEIS.

Il comitato direttivo elegge il presidente tra i suoi membri aventi diritto di voto per un mandato di tre anni, rinnovabile una volta. Il comitato direttivo discute e tiene nella massima considerazione le posizioni di tutti i membri. Se i membri non riescono a trovare una posizione convergente, il comitato direttivo adotta le sue decisioni all'unanimità dei suoi membri aventi diritto di voto. I processi verbali delle riunioni del comitato direttivo contengono un resoconto sostanziale delle posizioni di tutti i suoi membri.

I processi verbali dettagliati delle riunioni del comitato direttivo sono pubblicati non appena approvati da quest'ultimo. Il Parlamento europeo è immediatamente informato della loro pubblicazione.»;

c) al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il direttore generale è assistito da un vicedirettore generale. Il direttore generale e il vicedirettore generale partecipano alle riunioni del comitato direttivo in qualità di osservatori. Il direttore generale riferisce ogni trimestre al comitato direttivo in merito alle attività del FEIS.»;

d) al paragrafo 8, il terzo comma è così modificato:

i) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) azione per il clima, protezione e gestione dell'ambiente;»;

ii) è aggiunta la lettera seguente:

«l) agricoltura sostenibile, silvicoltura, pesca, acquacoltura e altri elementi della bioeconomia in generale.»;

e) al paragrafo 10, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Ciascun membro del comitato per gli investimenti comunica senza indugio al comitato direttivo, al direttore generale e al vicedirettore generale tutte le informazioni necessarie per verificare costantemente l'assenza di conflitti d'interesse.»;

f) al paragrafo 11, è aggiunta la frase seguente:

«Spetta al direttore generale informare il comitato direttivo delle violazioni in tal senso di cui viene a conoscenza, così come gli spetta proporre le misure del caso e dar seguito alle stesse. Il direttore generale esercita il proprio dovere di diligenza in relazione ai potenziali conflitti d'interesse dei membri del comitato per gli investimenti.»;

g) il paragrafo 12 è così modificato:

i) al secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'UE sono pubbliche e accessibili e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. Tali decisioni si richiamano inoltre alla valutazione globale derivante dal quadro di valutazione degli indicatori di cui al paragrafo 14. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Il comitato per gli investimenti decide con l'ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI.

Il quadro di valutazione, di cui si avvale il comitato per gli investimenti per stabilire l'ordine di priorità nell'utilizzo della garanzia dell'UE per le operazioni che presentano un punteggio e un valore aggiunto più elevati, è accessibile al pubblico dopo la firma di un progetto. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

Le parti delle decisioni del comitato per gli investimenti contenenti informazioni commerciali sensibili sono trasmesse dalla BEI al Parlamento europeo su richiesta, fatti salvi rigorosi requisiti di riservatezza.»;

ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Due volte l'anno, la BEI trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione l'elenco di tutte le decisioni del comitato per gli investimenti e i quadri di valutazione ivi afferenti. La trasmissione avviene nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza.»;

h) il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:

«14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23, paragrafi da 1 a 3, e all'articolo 23, paragrafo 5, al fine di integrare il presente regolamento mediante l'istituzione di un quadro di valutazione degli indicatori che il comitato per gli investimenti deve utilizzare per garantire una valutazione indipendente e trasparente dell'uso potenziale ed effettivo della garanzia dell'UE. La preparazione degli atti delegati avviene in stretto dialogo con la BEI.

Il comitato direttivo stabilisce, quale parte dell'indirizzo strategico del FEIS, un punteggio minimo per ciascun pilastro del quadro di valutazione al fine di migliorare la valutazione dei progetti.

Il comitato direttivo, su richiesta della BEI, può autorizzare il comitato per gli investimenti a esaminare un progetto il cui punteggio in uno dei pilastri è inferiore al punteggio minimo, allorché nella valutazione globale contenuta nel quadro di valutazione si constata che l'operazione relativa a tale progetto ovierebbe a una rilevante carenza del mercato o presenterebbe un elevato livello di addizionalità.»;

6) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2. La garanzia dell'UE è concessa per le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI approvate dal comitato per gli investimenti, o per il finanziamento del FEI o la concessione al medesimo di una garanzia ai fini dell'esecuzione di operazioni di finanziamento e di investimento della BEI a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.

La BEI, se del caso, delega la valutazione, la selezione e il monitoraggio di sottoprogetti di piccola scala a intermediari finanziari o a veicoli d'investimento ammissibili approvati, in particolare piattaforme d'investimento e banche o istituti nazionali di promozione al fine di migliorare e agevolare l'accesso al credito per i progetti di piccola scala. Fatto salvo il terzo comma del paragrafo 5 del presente articolo, il comitato per gli investimenti non conserva il diritto di approvare il ricorso alla garanzia dell'UE per sottoprogetti delegati a intermediari finanziari o a veicoli d'investimento ammissibili approvati qualora il contributo del FEIS a tali sottoprogetti sia inferiore a 3 000 000 EUR. Ove necessario, il comitato direttivo fornisce orientamenti sulla procedura con cui il comitato per gli investimenti deve decidere in merito al ricorso alla garanzia dell'UE per i sottoprogetti cui il FEIS contribuisce per un importo pari o superiore a 3 000 000 EUR.

Le operazioni interessate devono essere conformi alle politiche dell'Unione e funzionali a uno degli obiettivi generali seguenti:»;

ii) alla lettera c) è aggiunto il punto seguente:

«iv) l'infrastruttura ferroviaria, altri progetti ferroviari e i porti marittimi;»;

iii) alla lettera e) sono inseriti i punti seguenti:

«i bis)
tecnologia blockchain;

i ter)
Internet delle cose;

i quater)
sicurezza informatica e infrastrutture di protezione delle reti;»;

iv) la lettera g) è così modificata:

— il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) industrie culturali e creative, per le quali devono essere autorizzati meccanismi finanziari settoriali nell'interazione con il programma Europa creativa, istituito dal regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), e con lo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi, istituito da tale regolamento, al fine di fornire a tali industrie prestiti adatti agli scopi perseguiti;

(*) Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).»;

— il punto v) è sostituito dal seguente:

«v) infrastrutture sociali, servizi sociali ed economia sociale e solidale;»;

v) sono aggiunte le lettere seguenti:

«h) agricoltura sostenibile, silvicoltura, pesca, acquacoltura e altri elementi della bioeconomia in generale;

i) in conformità delle disposizioni del presente regolamento, per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione elencate, rispettivamente, negli allegati I e II della decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione (*), gli altri settori dell'industria e dei servizi ammissibili al sostegno della BEI.

(*) Decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione, del 18 febbraio 2014, che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 (GU L 50 del 20.2.2014, pag. 22).»;

vi) è aggiunto il comma seguente:

«Pur riconoscendo il carattere orientato alla domanda del FEIS, la BEI si pone come obiettivo che almeno il 40 % dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga componenti del progetto che contribuiscono all'azione per il clima, in linea con gli impegni della XXI conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21). Il finanziamento del FEIS a favore delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione non è conteggiato in tale calcolo. La BEI utilizza le proprie metodologie concordate a livello internazionale per individuare tali componenti dei progetti o le quote dei costi dell'azione per il clima. Se del caso, il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il periodo di investimento durante il quale può essere concessa la garanzia dell'UE a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento termina:

a) il 31 dicembre 2020 per le operazioni della BEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto un contratto tra la BEI e il beneficiario o l'intermediario finanziario;

b) il 31 dicembre 2020 per le operazioni del FEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto un contratto tra il FEI e l'intermediario finanziario.»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La BEI, se necessario e nella misura del possibile, collabora con le banche o gli istituti nazionali di promozione e con le piattaforme di investimento.»;

d) al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il comitato per gli investimenti può decidere di conservare il diritto di approvare nuovi progetti presentati da intermediari finanziari o nell'ambito dei veicoli d'investimento ammissibili approvati.»;

7) all'articolo 10, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) prestiti della BEI, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali e qualsiasi altra forma di finanziamento o di strumento di supporto del credito, debito subordinato compreso, partecipazioni azionarie o quasiazionarie, compreso a favore di banche o istituti nazionali di promozione, fondi o piattaforme di investimento;»;

8) l'articolo 11 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La garanzia dell'UE non è in alcun momento superiore a 26 000 000 000 EUR, di cui una parte può essere assegnata, da parte della BEI, al finanziamento o a garanzie destinati al FEI ai sensi del paragrafo 3. L'importo complessivo dei pagamenti netti effettuati dal bilancio generale dell'Unione nell'ambito della garanzia dell'UE non supera 26 000 000 000 EUR e non supera 16 000 000 000 EUR prima del 6 luglio 2018.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Laddove la BEI fornisca finanziamenti o garanzie al FEI per l'esecuzione di operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, la garanzia dell'UE copre integralmente tali finanziamenti o garanzie entro un limite iniziale di 6 500 000 000 EUR, a condizione che la BEI eroghi gradualmente finanziamenti o garanzie per un importo minimo di 4 000 000 000 EUR senza copertura della garanzia dell'UE. Fatto salvo il paragrafo 1, il limite di 6 500 000 000 EUR può, se del caso, essere adeguato dal comitato direttivo fino a un massimo di 9 000 000 000 EUR, senza che la BEI sia obbligata a fornire gli importi corrispondenti al di sopra di 4 000 000 000 EUR.»;

c) al paragrafo 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per gli strumenti di debito di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a):

i) il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla BEI conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento ma non pervenuti fino al momento dell'inadempimento; per il debito subordinato sono considerati eventi di inadempimento la dilazione, la riduzione o l'uscita obbligatoria;

ii) le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall'euro su mercati che offrono limitate possibilità di copertura a lungo termine;

b) per gli investimenti azionari o quasi azionari di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), gli importi investiti e i relativi costi di finanziamento associati e le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall'euro;»;

9) l'articolo 12 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le risorse che alimentano il fondo di garanzia di cui al paragrafo 2 sono impiegate per il raggiungimento di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali della garanzia dell'UE ("importo-obiettivo"). L'importo-obiettivo è fissato al 35 % degli obblighi totali di garanzia dell'UE.»;

b) i paragrafi da 7 a 10 sono sostituiti dai seguenti:

«7. A partire dal 1° luglio 2018, qualora le attivazioni della garanzia dell'UE facciano scendere il livello del fondo di garanzia al di sotto del 50 % dell'importo-obiettivo o, sulla base di una valutazione del rischio della Commissione, esso possa scendere al di sotto di tale livello entro un anno, la Commissione presenta una relazione sulle eventuali misure eccezionali che potrebbero essere necessarie.

8. A seguito di un'attivazione della garanzia dell'UE, le risorse di alimentazione del fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), del presente articolo che sono oltre l'importo-obiettivo sono impiegate entro i termini del periodo di investimento di cui all'articolo 9 per riportare la garanzia dell'UE all'intero ammontare.

9. Le risorse di alimentazione del fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettera c), sono impiegate per riportare la garanzia dell'UE all'intero ammontare.

10. Qualora la garanzia dell'UE sia integralmente riportata all'ammontare di 26 000 000 000 EUR, eventuali importi nel fondo di garanzia che superino l'importo-obiettivo sono versati nel bilancio generale dell'Unione come entrata interna con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per qualsiasi linea di bilancio che possa essere stata utilizzata come fonte di riassegnazione al fondo di garanzia.»;

10) l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) al primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tale sostegno include la fornitura di un supporto mirato riguardo all'uso dell'assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, all'utilizzo di strumenti finanziari innovativi, al ricorso a partenariati pubblico-privato e alla fornitura di informazioni, se del caso, sugli aspetti pertinenti del diritto dell'Unione, tenendo conto delle specificità ed esigenze degli Stati membri che presentano mercati finanziari meno sviluppati e della situazione nei diversi settori.»;

ii) al secondo comma è aggiunta la frase seguente:

«Sostiene inoltre la predisposizione di progetti riguardanti l'azione per il clima e i progetti di economia circolare o loro componenti, in particolare nel contesto della COP21, la predisposizione dei progetti nel settore digitale e la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, secondo trattino.»;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e ove possibile concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI e le banche o gli istituti nazionali di promozione nella generazione e nello sviluppo di operazioni, in particolare nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione, nonché, ove necessario, aiutando a strutturare la domanda di sostegno del FEIS;»;

ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) la fornitura di consulenza proattiva, se necessario, mediante presenza a livello locale, per l'istituzione di piattaforme di investimento, in particolare di piattaforme di investimento transfrontaliere e macroregionali che interessino più Stati membri e/o regioni;»;

iii) sono aggiunte le lettere seguenti:

«f) lo sfruttamento del potenziale in termini di attrazione e finanziamento dei progetti di piccole dimensioni, anche tramite piattaforme di investimento;»;

g) la prestazione di consulenza sulla combinazione con il FEIS di altre fonti di finanziamento dell'Unione, quali i fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013, allo scopo di risolvere i problemi pratici legati all'uso di tali fonti di finanziamento combinate;

h) la fornitura di sostegno proattivo volto a promuovere e incoraggiare le operazioni di cui all'articolo 8, primo comma, lettera b).»;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la fornitura di consulenza a livello locale, il PECE si adopera al fine di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei.»;

d) è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis. La BEI propone ai promotori di progetti che presentano domanda di finanziamento della BEI, tra cui, in particolare, progetti di piccola scala, di sottoporre i loro progetti al PECE allo scopo di migliorarne, se del caso, la preparazione e/o di permettere di valutare la possibilità di raggruppare i progetti attraverso piattaforme di investimento. Essa informa inoltre i promotori dei progetti cui è stato negato il finanziamento della BEI o che sono confrontati a una penuria di finanziamenti, malgrado esistano possibilità di finanziamento della BEI, della possibilità di inserire i loro progetti nell'elenco figurante sul portale dei progetti di investimento europei.»;

e) al paragrafo 6, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«La cooperazione tra, da un lato, il PECE e, dall'altro, una banca o un istituto nazionale di promozione, un'istituzione finanziaria internazionale o un istituto o un'autorità di gestione, comprese quelle che agiscono in qualità di consulente nazionale, aventi una competenza rilevante ai fini del PECE, può assumere la forma di un partenariato contrattuale. Il PECE si adopera per concludere almeno un accordo di cooperazione con una banca o un istituto nazionale di promozione per Stato membro. Negli Stati membri in cui non esistono banche o istituti nazionali di promozione, il PECE fornisce consulenza proattiva, se del caso e su richiesta dello Stato membro interessato, in merito alla creazione di una tale banca o istituto.»;

f) è inserito il paragrafo seguente:

«6 bis. Onde sviluppare un'ampia distribuzione geografica dei servizi di consulenza in tutta l'Unione e sfruttare efficacemente le conoscenze locali riguardo al FEIS, si assicura, ove necessario e tenendo conto dei regimi di sostegno esistenti, una presenza locale del PECE, nell'ottica di prestare un'assistenza sul terreno concreta, proattiva e su misura. Ciò è previsto in particolare negli Stati membri o nelle regioni che incontrano difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel quadro del FEIS. Il PECE coadiuva il trasferimento di conoscenze a livello regionale e locale al fine di costituire capacità e competenze a livello regionale e locale.»;

g) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Un importo annuo di riferimento di 20 000 000 EUR è messo a disposizione a titolo del bilancio generale dell'Unione per contribuire alla copertura dei costi delle operazioni del PECE fino al 31 dicembre 2020 per i servizi di cui al paragrafo 2, a condizione che tali costi non siano coperti dall'importo residuo dei diritti di cui al paragrafo 4.»;

11) l'articolo 16, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, presenta alla Commissione una relazione semestrale sulle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal presente regolamento. La relazione riporta una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'UE e degli indicatori fondamentali di rendimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), punto iv). La relazione riporta altresì i dati statistici, finanziari e contabili relativi sia a ciascuna operazione di finanziamento e di investimento della BEI sia alla loro aggregazione. Una volta l'anno, la relazione include altresì le informazioni sugli ostacoli agli investimenti incontrati dalla BEI nell'effettuare operazioni di investimento disciplinate dal presente regolamento.»;

12) l'articolo 17 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il presidente del comitato direttivo e il direttore generale riferiscono sulle prestazioni del FEIS all'istituzione richiedente, anche partecipando a un'audizione dinanzi al Parlamento europeo, qualora quest'ultimo presenti una richiesta in tal senso. Inoltre, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il direttore generale riferisce all'istituzione richiedente sui lavori del comitato per gli investimenti.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presidente del comitato direttivo e il direttore generale rispondono oralmente o per iscritto alle interrogazioni rivolte al FEIS dal Parlamento europeo o dal Consiglio, in ogni caso entro cinque settimane dalla data di ricevimento dell'interrogazione. Inoltre, il direttore generale risponde oralmente o per iscritto al Parlamento europeo o al Consiglio alle interrogazioni inerenti all'operato del comitato per gli investimenti.»;

13) l'articolo 18 è così modificato:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Sia prima della presentazione di qualsiasi nuova proposta del quadro finanziario pluriennale che inizia nel 2021 sia alla fine del periodo di investimento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell'applicazione del presente regolamento che stima:

a) il funzionamento del FEIS, l'impiego della garanzia dell'UE e il funzionamento del PECEI;

b) se il FEIS comporti un buon uso delle risorse del bilancio generale dell'Unione, mobiliti livelli sufficienti di capitale privato e attiri gli investimenti privati;

c) se il mantenimento di un regime di sostegno agli investimenti sia utile da un punto di vista macroeconomico;

d) alla fine del periodo di investimento, l'applicazione della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto v).»;

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Tenendo debitamente conto della prima relazione contenente una valutazione indipendente di cui al paragrafo 6, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa corredata di idonea copertura, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale che inizia nel 2021.»;

c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le relazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo comprendono una valutazione dell'utilizzo del quadro di valutazione di cui all'articolo 7, paragrafo 14, e all'allegato II, in particolare per quanto concerne l'esame dell'adeguatezza di ciascun pilastro e del rispettivo ruolo nella valutazione. La relazione è corredata, se opportuno e debitamente giustificato dalle sue conclusioni, di una proposta di revisione dell'atto delegato di cui all'articolo 7, paragrafo 14.»;

14) all'articolo 19 è aggiunto il comma seguente:

«La BEI e il FEI informano, o obbligano gli intermediari finanziari a informare, i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS garantendo la visibilità di tali informazioni, soprattutto nel caso delle PMI, nel pertinente accordo che fornisce il sostegno del FEIS, sensibilizzando così il pubblico e migliorandone la visibilità.»;

15) all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti può, su sua richiesta e in conformità dell'articolo 287, paragrafo 3, TFUE, accedere pienamente ai documenti o alle informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.»;

16) all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, la BEI e il FEI rispettano le normative dell'Unione applicabili e le norme convenute a livello internazionale e dell'Unione e, pertanto, non sostengono progetti a titolo del presente regolamento che contribuiscano al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, all'elusione, alla frode o all'evasione fiscali.

Inoltre, la BEI e il FEI non partecipano a operazioni nuove o rinnovate con soggetti costituiti o stabiliti in giurisdizioni segnalate nell'ambito della politica dell'Unione in materia di giurisdizioni non cooperative, o che sono identificate come paesi terzi ad alto rischio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), o che non rispettano effettivamente le norme sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni convenute a livello internazionale o dell'Unione.

Nel concludere accordi con intermediari finanziari, la BEI e il FEI procedono al recepimento degli obblighi di cui al presente articolo nei pertinenti accordi e chiedono agli intermediari finanziari di rendere conto della loro osservanza.

La BEI e il FEI riesaminano la propria politica in materia di giurisdizioni non cooperative al più tardi dopo l'adozione dell'elenco dell'Unione delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

Successivamente con cadenza annuale, la BEI e il FEI presentano una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione della loro politica sulla giurisdizione non cooperativa in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento del FEIS, che comprende informazioni per paese e un elenco degli intermediari con i quali collaborano.

(*) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;

17) all'articolo 23, paragrafo 2, primo comma, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

«Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafi 13 e 14, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di tale periodo di cinque anni.»;

18) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (UE) 1316/2013 è così modificato:

1) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'MCE per il periodo 2014-2020 ammonta a 30 192 259 000 EUR a prezzi correnti. Tale importo è ripartito come segue:

- a) settore dei trasporti: 24 050 582 000 EUR, di cui 11 305 500 000 EUR trasferiti dal Fondo di coesione e destinati a essere spesi in conformità del presente regolamento esclusivamente negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione;
- b) settore delle telecomunicazioni: 1 066 602 000 EUR;
- c) settore dell'energia: 5 075 075 000 EUR.

Tali importi non pregiudicano l'applicazione del meccanismo di flessibilità previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).»;

2) all'articolo 14, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5. In deroga all'articolo 140, paragrafo 6, secondo e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, le entrate e i rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari istituiti ai sensi del presente regolamento e dagli strumenti finanziari istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 680/2007 che sono confluiti negli strumenti finanziari istituiti ai sensi del presente regolamento a norma del paragrafo 3 del presente articolo costituiscono, fino a un massimo di 125 000 000 EUR, entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per il Fondo europeo per gli investimenti strategici istituito dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

6. In deroga all'articolo 140, paragrafo 6, secondo e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, le entrate e i rimborsi provenienti dal fondo europeo 2020 per l'energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture ("fondo Marguerite"), istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 680/2007, costituiscono, fino a un massimo di 25 000 000 EUR, entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per il Fondo europeo per gli investimenti strategici istituito dal regolamento (UE) 2015/1017.

(*) Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (UE) 2015/1017 è così modificato:

1) la sezione 2 è così modificata:

a) alla lettera b), sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«Il sostegno del FEIS alle autostrade è limitato agli investimenti privati e/o pubblici, per quanto riguarda:

- i trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione, nelle regioni meno sviluppate o in progetti transfrontalieri di trasporto,
- l'aggiornamento, il mantenimento o il miglioramento della sicurezza stradale, lo sviluppo di dispositivi per sistemi di trasporto intelligenti (ITS) o la garanzia dell'integrità e degli standard delle autostrade esistenti lungo la rete transeuropea dei trasporti, in particolare aree di parcheggio sicure, stazioni di rifornimento di carburanti puliti alternativi e sistemi di ricarica elettrica,
- il contributo al completamento della rete transeuropea dei trasporti entro il 2030.

Il sostegno del FEIS è espressamente possibile anche per la manutenzione e il miglioramento delle infrastrutture di trasporto esistenti;»;

b) alla lettera c), la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«In tale contesto, si prevede che la BEI fornirà finanziamenti a titolo del FEIS nell'ottica di conseguire un obiettivo complessivo di almeno 500 000 000 000 EUR di investimenti pubblici o privati, ivi compresi finanziamenti mobilitati tramite il FEI nell'ambito delle operazioni del FEIS relative agli strumenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e tramite le banche o gli istituti nazionali di promozione, nonché un accesso potenziato agli investimenti per le entità che hanno più di 3 000 dipendenti.»;

2) nella sezione 3, è aggiunta la lettera seguente:

«d) la presenza di una o più delle seguenti caratteristiche dovrebbe portare, di norma, a classificare operazioni come attività speciali della BEI:

- la subordinazione in relazione ad altri prestatori, tra cui banche o istituti nazionali di promozione e prestatori privati,
- la partecipazione in strumenti di condivisione del rischio in cui la posizione assunta dalla BEI la espone a livelli di rischio elevati,
- l'esposizione a rischi specifici, quali rischi specifici per paese, settore o regione, in particolare quelli che interessano le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, e/o i rischi associati all'innovazione, in particolare nelle tecnologie non testate che rafforzano la crescita, la sostenibilità e la produttività,
- le caratteristiche connesse al capitale, quali pagamenti legati al risultato, oppure
- altri aspetti caratterizzanti che, secondo le linee guida della BEI sul rischio di credito, determinano un aumento dell'esposizione al rischio, quali rischio di controparte, sicurezza limitata e ricorso esclusivo ad attivi dei progetti per il rimborso.»;

3) nella sezione 5, è aggiunta la frase seguente:

«Il quadro di valutazione è reso pubblico non appena è sottoscritta un'operazione coperta dalla garanzia dell'UE, ad esclusione delle informazioni commerciali sensibili.»;

4) la sezione 6 è così modificata:

a) la lettera b) è così modificata:

i) al primo trattino, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

«Per quanto riguarda le operazioni su titoli di debito, la BEI o il FEI svolge la propria valutazione standard del rischio, comprendente il calcolo della probabilità di default e del tasso di recupero. In base a tali parametri la BEI o il FEI procede a quantificare il rischio di ciascuna operazione.»;

ii) al secondo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Ciascuna operazione su titoli di debito è classificata in base al rischio (*Transaction Loan Grading*) per mezzo del sistema della BEI o del FEI di classificazione dei prestiti.»;

iii) al terzo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I progetti devono essere economicamente e tecnicamente sostenibili e i finanziamenti della BEI devono strutturarsi in modo tale da essere conformi a principi bancari solidi e ai principi della gestione dei rischi di livello elevato stabiliti dalla BEI o dal FEI negli orientamenti interni.»;

iv) il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«Il prezzo dei prodotti di tipo obbligazionario è stabilito in linea con l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto iv).»;

b) la lettera c) è così modificata:

i) al primo trattino, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Per determinare se un'operazione presenti rischi di tipo azionario (o meno), indipendentemente dalla sua forma giuridica e nomenclatura, ci si basa sulla valutazione standard della BEI o del FEI.»;

ii) al secondo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Le operazioni di tipo azionario della BEI sono eseguite in conformità delle norme e procedure interne della BEI o del FEI.»;

iii) il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«Il prezzo degli investimenti di tipo azionario è stabilito in linea con l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto iv).»;

5) nella sezione 7, lettera c), la parola «iniziale» è soppressa;

6) la sezione 8 è così modificata:

a) nel primo paragrafo, seconda frase, la parola «iniziale» è soppressa;

b) alla lettera a), primo paragrafo, prima frase, la parola «iniziale» è soppressa;

c) alla lettera b), prima frase, la parola «iniziale» è soppressa.

Dichiarazione della Commissione in merito all'aumento di 225 milioni di EUR del programma del meccanismo per collegare l'Europa

A seguito dell'accordo politico fra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente il finanziamento del FEIS 2.0, un importo pari a 275 milioni di EUR sarà riassegnato a partire dagli strumenti finanziari del CEF, corrispondente a una riduzione di 225 milioni di EUR rispetto alla proposta della Commissione.

La Commissione conferma che la programmazione finanziaria sarà riveduta per tener conto del corrispondente aumento di 225 milioni di EUR del programma CEF.

Nell'ambito delle procedure di bilancio annuali per gli anni 2019-2020 la Commissione presenterà le proposte opportune per garantire un'assegnazione ottimale di tale importo nel programma CEF.

DIRETTIVE

DIRETTIVA (UE) 2017/2397 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive 91/672/CEE ⁽³⁾ e 96/50/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ rappresentano i primi passi compiuti in direzione dell'armonizzazione e del riconoscimento delle qualifiche professionali dei membri d'equipaggio nel settore della navigazione interna.
- (2) I requisiti per i membri d'equipaggio che navigano sul Reno non rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 91/672/CEE e 96/50/CE e sono stabiliti dalla Commissione centrale per la navigazione del Reno (CCNR), a norma del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno.
- (3) La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ si applica alle professioni del settore della navigazione interna diverse da conduttore di nave. Il riconoscimento reciproco di diplomi e certificati a norma della direttiva 2005/36/CE non è, tuttavia, pienamente adeguato alle regolari e frequenti attività transfrontaliere delle professioni del settore della navigazione interna esistenti in particolare nelle vie navigabili interne collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro.
- (4) Uno studio di valutazione realizzato dalla Commissione nel 2014 evidenziava il fatto che la limitazione dell'ambito di applicazione delle direttive 91/672/CEE e 96/50/CE ai conduttori di nave e la mancanza di riconoscimento automatico dei certificati di conduzione rilasciati conformemente a tali direttive sul Reno ostacolano la mobilità dei membri d'equipaggio nel settore della navigazione interna.
- (5) Per facilitare la mobilità, per garantire la sicurezza della navigazione e per garantire la tutela della vita umana e dell'ambiente, è fondamentale che i membri del personale di coperta, in particolare i responsabili in caso di situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri e il personale incaricato del rifornimento di navi a gas naturale liquefatto, siano titolari di certificati comprovanti i rispettivi titoli. Per un'applicazione efficiente, essi dovrebbero avere con sé tali certificati quando esercitano la professione. Queste considerazioni si applicano anche ai giovani, per i quali è importante tutelare la sicurezza e la salute sul lavoro in conformità della direttiva 94/33/CE del Consiglio ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GUC 389 del 21.10.2016, pag. 93.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 dicembre 2017.

⁽³⁾ Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29).

⁽⁴⁾ Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 31).

⁽⁵⁾ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

⁽⁶⁾ Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12).

- (6) La navigazione sportiva o ricreativa, la conduzione di traghetti che non si muovono autonomamente e la navigazione delle forze armate o dei servizi di emergenza sono attività che non necessitano di qualifiche simili a quelle richieste per la navigazione professionale per il trasporto di merci e persone. Pertanto, le persone che effettuano tali attività non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (7) I conduttori di nave che navigano in circostanze che presentano particolari pericoli per la sicurezza dovrebbero essere titolari di autorizzazioni specifiche, per la conduzione, in particolare, di grandi convogli, di imbarcazioni a gas naturale liquefatto, per la navigazione in condizioni di visibilità ridotta, su vie navigabili interne a carattere marittimo o su vie navigabili che presentano rischi specifici per la navigazione. Per ottenere tale autorizzazione, i conduttori di nave dovrebbero essere tenuti a dimostrare specifiche competenze supplementari.
- (8) Per garantire la sicurezza della navigazione, gli Stati membri dovrebbero individuare le vie navigabili interne a carattere marittimo conformemente a criteri armonizzati. I requisiti di competenza per la navigazione su tali vie navigabili dovrebbero essere definiti a livello di Unione. Senza limitare inutilmente la mobilità dei conduttori di nave, qualora sia necessario per garantire la sicurezza della navigazione e se del caso in collaborazione con la pertinente commissione fluviale europea, gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di individuare le vie navigabili che presentano rischi specifici per la navigazione in conformità di criteri e procedure armonizzati a norma della presente direttiva. In questi casi i relativi requisiti di competenza dovrebbero essere stabiliti a livello nazionale.
- (9) Al fine di contribuire alla mobilità delle persone coinvolte nella conduzione delle imbarcazioni nell'Unione e dato che tutti i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente alla presente direttiva dovrebbero rispettare norme minime richieste sulla base di criteri armonizzati, gli Stati membri dovrebbero riconoscere le qualifiche professionali certificate in conformità della presente direttiva. I titolari di tali qualifiche dovrebbero quindi essere in grado di esercitare la loro professione su tutte le vie navigabili interne dell'Unione.
- (10) A causa della mancanza di attività transfrontaliere su talune vie navigabili interne nazionali e al fine di ridurre i costi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non rendere obbligatori i certificati di qualifica dell'Unione sulle vie navigabili interne nazionali che non siano collegate a una via navigabile interna di un altro Stato membro. Tuttavia, i certificati dell'Unione dovrebbero consentire l'accesso alle attività di navigazione su tali vie navigabili non collegate.
- (11) La direttiva 2005/36/CE resta applicabile per i membri del personale di coperta esenti dall'obbligo di possedere un certificato di qualifica dell'Unione rilasciato in conformità della presente direttiva e resta altresì applicabile per le qualifiche relative alle vie navigabili interne che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (12) Gli Stati membri, ove concedano esenzioni dagli obblighi di avere con sé un certificato di qualifica dell'Unione, dovrebbero riconoscere i certificati di qualifica dell'Unione per le persone che operano sulle loro vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro in cui si applica l'esenzione. Tali Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché, riguardo a tali vie navigabili interne, i dati riguardanti il tempo di navigazione e i viaggi effettuati siano convalidati nel libretto di navigazione dei titolari di un certificato di qualifica dell'Unione, ove lo richieda un membro dell'equipaggio. Tali Stati membri dovrebbero inoltre adottare e applicare provvedimenti e sanzioni idonei per prevenire le frodi e altre pratiche illecite concernenti i certificati di qualifica dell'Unione e i libretti di navigazione su tali vie navigabili interne non collegate.
- (13) Gli Stati membri che applicano esenzioni agli obblighi di avere con sé un certificato di qualifica dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di sospendere i certificati di qualifica dell'Unione per le persone che operano sulle loro vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro in cui si applica l'esenzione.
- (14) Uno Stato membro di cui nessuna via navigabile interna sia collegata alla rete navigabile di un altro Stato membro e che decida di non rilasciare certificati di qualifica dell'Unione a norma della presente direttiva sarebbe soggetto a un obbligo sproporzionato e superfluo se dovesse recepire e attuare tutte le disposizioni della presente direttiva. Tale Stato membro dovrebbe pertanto essere esente dall'obbligo di recepire e attuare le disposizioni relative alla certificazione delle qualifiche finché decide di non rilasciare certificati di qualifica dell'Unione. Tale Stato membro dovrebbe tuttavia essere tenuto a riconoscere sul proprio territorio i certificati di qualifica dell'Unione al fine di promuovere la mobilità dei lavoratori nell'Unione, ridurre l'onere amministrativo connesso alla mobilità dei lavoratori e rendere più attraente la professione.

- (15) In diversi Stati membri la navigazione interna è un'attività sporadica di interesse meramente locale o stagionale su vie navigabili senza collegamenti ad altri Stati membri. Sebbene il principio del riconoscimento dei certificati professionali a norma della presente direttiva debba essere rispettato anche in tali Stati membri, l'onere amministrativo dovrebbe essere proporzionale. Strumenti per l'attuazione come le banche dati e i registri comporterebbero un onere amministrativo notevole senza offrire un vantaggio reale, dato che il flusso di informazioni tra gli Stati membri può essere realizzato anche mediante altre modalità di cooperazione. È pertanto giustificato consentire agli Stati membri interessati di recepire soltanto le disposizioni minime necessarie al riconoscimento dei certificati professionali rilasciati a norma della presente direttiva.
- (16) In taluni Stati membri la navigazione interna non è tecnicamente possibile. Imporre a tali Stati membri il recepimento della presente direttiva rappresenterebbe pertanto un onere amministrativo sproporzionato a loro carico.
- (17) È importante che il settore della navigazione interna possa offrire programmi mirati sia a mantenere al lavoro gli ultracinquantenni che a migliorare le competenze e l'occupabilità dei giovani.
- (18) La Commissione dovrebbe garantire condizioni di parità per tutti i membri dell'equipaggio che esercitano attività in maniera esclusiva e regolare nell'Unione e arrestare ogni spirale al ribasso dei salari, nonché ogni discriminazione basata sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sullo Stato di bandiera.
- (19) Vista la consolidata collaborazione tra l'Unione e la CCNR stabilita dal 2003, che ha portato all'istituzione del Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) sotto l'egida della CCNR, e al fine di semplificare i quadri giuridici che disciplinano le qualifiche professionali in Europa, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo, rilasciati in conformità del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, che stabiliscono disposizioni identiche a quelle della presente direttiva, dovrebbero essere validi per tutte le vie navigabili interne dell'Unione. Tali certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati da paesi terzi dovrebbero essere riconosciuti nell'Unione, a condizione di reciprocità.
- (20) È importante che i datori di lavoro applichino il diritto sociale e del lavoro dello Stato membro in cui l'attività è esercitata quando impiegano nell'Unione membri del personale di coperta in possesso di certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati da paesi terzi e riconosciuti dalle autorità competenti dell'Unione.
- (21) Per continuare a rimuovere gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori e razionalizzare ulteriormente i quadri giuridici che disciplinano le qualifiche professionali in Europa, anche i certificati di qualifica, i registri di servizio o i giornali di bordo rilasciati da un paese terzo in base a disposizioni identiche a quelle stabilite dalla presente direttiva possono essere riconosciuti su tutte le vie navigabili dell'Unione, subordinatamente a una valutazione da parte della Commissione e al riconoscimento da parte del paese terzo in questione dei documenti rilasciati in conformità della presente direttiva.
- (22) Gli Stati membri dovrebbero rilasciare certificati di qualifica soltanto alle persone che raggiungono i livelli minimi di competenza ed età, possiedono l'idoneità medica e il tempo di navigazione necessario per il conseguimento di una qualifica specifica.
- (23) È importante che la Commissione e gli Stati membri incoraggino i giovani a conseguire qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che la Commissione e gli Stati membri adottino misure specifiche a sostegno delle attività delle parti sociali al riguardo.
- (24) Per salvaguardare il riconoscimento reciproco delle qualifiche, i certificati di qualifica dovrebbero basarsi sulle competenze necessarie per la conduzione delle imbarcazioni. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i titolari di certificati di qualifica abbiano i livelli minimi di competenza corrispondenti, accertati sulla base di un'opportuna valutazione. Tali valutazioni potrebbero assumere la forma di esami amministrativi o potrebbero far parte di programmi di formazione riconosciuti effettuati secondo norme comuni al fine di garantire livelli minimi di competenza comparabili in tutti gli Stati membri per le varie qualifiche.
- (25) I conduttori di nave, quando navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione, dovrebbero essere in grado di applicare le conoscenze relative alle norme che disciplinano il traffico sulle vie navigabili interne, come il codice europeo delle vie di navigazione interna (CEVNI) o altri regolamenti del traffico, e alle norme applicabili in materia di composizione dell'equipaggio, comprese le conoscenze sui tempi di riposo, come stabilito dalla legislazione dell'Unione, da quella nazionale o da regolamenti specifici concordati a livello regionale, come il regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno.

- (26) A causa della responsabilità in termini di sicurezza che comportano l'esercizio della professione di conduttore di nave, la conduzione a mezzo radar e il rifornimento di gas naturale liquefatto o la conduzione di imbarcazioni a gas naturale liquefatto, è necessario verificare mediante esami pratici se il livello di competenza richiesto è stato effettivamente raggiunto. Per facilitare ulteriormente la valutazione delle competenze, tali esami pratici potrebbero essere effettuati impiegando simulatori omologati.
- (27) Le competenze per l'uso della radio di bordo sono cruciali per garantire la sicurezza della navigazione interna. È importante che gli Stati membri incoraggino i membri del personale di coperta che potrebbero dover condurre l'imbarcazione a conseguire la formazione e la certificazione concernenti il funzionamento di tali radio. Per i conduttori di nave e i timonieri la formazione e la certificazione in questione dovrebbero essere obbligatorie.
- (28) I programmi di formazione devono essere riconosciuti per verificare che siano conformi ai requisiti minimi comuni relativi a contenuto e organizzazione. Tale conformità consente di eliminare inutili ostacoli all'accesso alla professione, evitando a coloro che hanno già acquisito le abilità necessarie durante la formazione professionale di dover superare inutili esami supplementari. L'esistenza di programmi di formazione riconosciuti potrebbe anche facilitare l'accesso alla professione della navigazione interna di lavoratori con precedenti esperienze in altri settori, in quanto potrebbero beneficiare di programmi di formazione mirati che tengono conto delle competenze da essi già acquisite.
- (29) Per facilitare ulteriormente la mobilità dei conduttori di nave, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, previo consenso dello Stato membro in cui è situato un tratto di via navigabile interna che presenta rischi specifici, a valutare le competenze necessarie per la navigazione su tale specifico tratto di via navigabile interna.
- (30) Il tempo di navigazione dovrebbe essere verificato mediante iscrizioni convalidate nel libretto di navigazione. Per consentire tale verifica, gli Stati membri dovrebbero rilasciare libretti di navigazione e giornali di bordo e garantire che questi documentino i viaggi delle imbarcazioni. L'idoneità medica di un candidato dovrebbe essere certificata da un medico autorizzato.
- (31) Ove le attività di carico e scarico richiedano operazioni di navigazione attiva quali il dragaggio o manovre tra i punti di carico e scarico, gli Stati membri dovrebbero considerare il tempo utilizzato per tali attività come tempo di navigazione e registrarlo di conseguenza.
- (32) Qualora le misure di cui alla presente direttiva comportino il trattamento di dati personali, questo dovrebbe essere attuato nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare i regolamenti (CE) n. 45/2001 ⁽¹⁾ e (UE) 2016/679 ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (33) Per contribuire all'amministrazione efficiente dei certificati di qualifica, gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva e istituire registri destinati alla conservazione dei dati relativi ai certificati di qualifica, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo. Per agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione ai fini dell'attuazione, dell'applicazione e della valutazione della presente direttiva, nonché a fini statistici e per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione, gli Stati membri dovrebbero comunicare tali informazioni, compresi i dati sui certificati di qualifica, sui libretti di navigazione e sui giornali di bordo, inserendoli in una banca dati gestita dalla Commissione. La Commissione dovrebbe gestire tale banca dati nel debito rispetto dei principi di protezione dei dati personali.
- (34) Le autorità, comprese quelle dei paesi terzi, che rilasciano certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo in conformità di norme identiche a quelle di cui alla presente direttiva trattano dati personali. Le autorità responsabili dell'attuazione e dell'applicazione della presente direttiva e, se del caso, le organizzazioni internazionali che hanno istituito tali norme identiche dovrebbero avere altresì accesso alla banca dati gestita dalla Commissione al fine di valutare la presente direttiva, a fini statistici, garantire la sicurezza e facilitare la navigazione e lo scambio di informazioni tra tali autorità. Tale accesso dovrebbe tuttavia essere soggetto a un adeguato livello di protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati personali e, in caso di paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al principio di reciprocità.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (35) Al fine di continuare a modernizzare il settore delle vie navigabili interne e ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi e contemporaneamente rendere i documenti meno soggetti a manomissioni, la Commissione dovrebbe valutare, tenendo conto del principio del «legiferare meglio», la possibilità di sostituire la versione cartacea dei certificati di qualifica dell'Unione, del libretto di navigazione e del giornale di bordo con strumenti elettronici quali le tessere professionali e le unità elettroniche di bordo.
- (36) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'opposizione, se del caso, alla prevista adozione, da parte di uno Stato membro, di norme di competenza relativamente a rischi specifici su determinati tratti delle vie navigabili interne. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (37) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'adozione di modelli per il rilascio di certificati di qualifica dell'Unione, certificati relativi agli esami pratici, libretti di navigazione e giornali di bordo e dovrebbe adottare decisioni sul riconoscimento ai sensi dell'articolo 10. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
- (38) Al fine di garantire norme minime armonizzate per la certificazione delle qualifiche, agevolare lo scambio di informazioni tra Stati membri e facilitare l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della presente direttiva da parte della Commissione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla fissazione delle norme relative alle competenze, all'idoneità medica, agli esami pratici, all'omologazione dei simulatori e alla definizione delle caratteristiche e delle condizioni d'uso di una banca dati gestita dalla Commissione, vale a dire mantenere copia dei dati fondamentali relativi a certificati di qualifica dell'Unione, libretti di navigazione, giornali di bordo e documenti riconosciuti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽²⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che si occupano della preparazione di tali atti delegati.
- (39) Misure transitorie dovrebbero affrontare non solo il problema dei certificati rilasciati ai conduttori di nave ai sensi della direttiva 96/50/CE, del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno o di determinate normative nazionali, ma anche il problema dei certificati rilasciati ad altre categorie di membri del personale di coperta che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Per quanto possibile, tali misure dovrebbero tutelare i diritti precedentemente concessi e mirare a dare ai membri d'equipaggio qualificati un ragionevole lasso di tempo per richiedere un certificato di qualifica dell'Unione. Tali misure dovrebbero pertanto prevedere un periodo adeguato in cui tali certificati possano essere usati sulle vie navigabili interne dell'Unione per i quali erano validi prima della fine del periodo di recepimento. Tali misure dovrebbero anche garantire un sistema di transizione alle nuove norme per tutti questi certificati, in particolare per quanto concerne i percorsi di interesse locale.
- (40) L'armonizzazione della legislazione nel settore delle qualifiche professionali nella navigazione interna in Europa è agevolata dalla stretta collaborazione tra l'Unione e la CCNR e dallo sviluppo delle norme CESNI. Il CESNI, aperto a esperti di tutti gli Stati membri, elabora norme nel settore della navigazione interna, anche norme relative alle qualifiche professionali. Le commissioni fluviali europee, le organizzazioni internazionali pertinenti, le parti sociali e le associazioni professionali dovrebbero essere pienamente associate alla concezione ed elaborazione delle norme CESNI. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui alla presente direttiva, la Commissione dovrebbe fare riferimento alle norme del CESNI nell'adottare atti delegati e di esecuzione in conformità della presente direttiva.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (41) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di un quadro comune in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali minime per la navigazione interna, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (42) Per migliorare l'equilibrio di genere nel settore della navigazione interna, è importante promuovere l'accesso delle donne alle qualifiche e alla professione.
- (43) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione nell'ambito del recepimento di una direttiva devono essere chiare e precise. Ciò vale anche per la presente direttiva, che prevede un approccio mirato specifico per il recepimento.
- (44) È pertanto opportuno abrogare le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione, nonché il riconoscimento di tali qualifiche negli Stati membri.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai membri del personale di coperta, agli esperti di gas naturale liquefatto e agli esperti di navigazione passeggeri dei seguenti tipi di imbarcazioni sulle vie navigabili interne dell'Unione:

- a) navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri;
- b) navi per le quali il prodotto fra lunghezza, larghezza e immersione è pari o superiore in volume a 100 metri cubi;
- c) rimorchiatori e spintori destinati a:
 - i) rimorchiare o spingere navi di cui alle lettere a) e b);
 - ii) rimorchiare o spingere galleggianti speciali;
 - iii) spostare navi di cui alle lettere a) e b) o galleggianti speciali;
- d) navi passeggeri;
- e) navi per le quali è richiesto un certificato di approvazione ai sensi della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- f) galleggianti speciali.

2. La presente direttiva non si applica alle persone:

- a) che navigano per sport o svago;
- b) che partecipano alla conduzione di traghetti che non si muovono autonomamente;
- c) che partecipano alla conduzione di imbarcazioni utilizzate dalle forze armate, dalle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, dalla protezione civile, dalle amministrazioni delle vie navigabili, dai servizi antincendio e da altri servizi di emergenza.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sul trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

3. Fatto salvo l'articolo 39, paragrafo 3, la presente direttiva non si applica inoltre alle persone che navigano negli Stati membri in cui non vi sono vie navigabili interne collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro e che effettuano esclusivamente:

- a) percorsi entro una zona geografica limitata di interesse locale, se la distanza dal punto di partenza non supera mai i dieci chilometri; o
- b) percorsi su base stagionale.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «via navigabile interna»: una via navigabile, diversa dal mare, aperta alla navigazione delle imbarcazioni di cui all'articolo 2;
- 2) «imbarcazione»: qualsiasi nave o galleggiante speciale;
- 3) «nave»: qualsiasi nave destinata alla navigazione interna o alla navigazione marittima;
- 4) «rimorchiatore»: qualsiasi nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio;
- 5) «spintore»: qualsiasi nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio;
- 6) «nave passeggeri»: una nave costruita e attrezzata per trasportare più di dodici passeggeri;
- 7) «certificato di qualifica dell'Unione»: un certificato rilasciato da un'autorità competente attestante che l'interessato risponde alle prescrizioni di cui alla presente direttiva;
- 8) «convenzione STCW»: la convenzione STCW ai sensi dell'articolo 1, punto 21), della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- 9) «membri del personale di coperta»: le persone che partecipano alla conduzione generale di imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione e svolgono vari compiti, quali i compiti relativi alla navigazione, al controllo della conduzione dell'imbarcazione, alla movimentazione del carico, allo stivaggio, al trasporto passeggeri, alla meccanica navale, alla manutenzione e alla riparazione, alla comunicazione, alla salute e alla sicurezza, e alla protezione dell'ambiente, che non siano le persone addette esclusivamente alla conduzione dei motori, delle gru o delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- 10) «certificato di radiooperatore»: un certificato nazionale rilasciato da uno Stato membro, in conformità del regolamento delle radiocomunicazioni annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, che autorizza l'uso di una stazione di radiocomunicazioni su un'imbarcazione delle vie navigabili interne;
- 11) «esperto di navigazione passeggeri»: una persona che presta servizio a bordo della nave ed è qualificata per adottare misure in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri;
- 12) «esperto di gas naturale liquefatto»: una persona qualificata per partecipare alle operazioni di rifornimento di imbarcazioni che utilizzano gas naturale liquefatto come combustibile o per essere conduttori di tali imbarcazioni;
- 13) «conduttore di nave»: un membro del personale di coperta qualificato per condurre imbarcazioni sulle vie navigabili interne degli Stati membri e per avere la responsabilità generale della navigazione a bordo, nonché per l'equipaggio, i passeggeri e il carico;
- 14) «rischio specifico»: un pericolo per la sicurezza dovuto a particolari condizioni di navigazione che richiedono che i conduttori di nave siano in possesso di competenze che vanno al di là di quanto previsto dalle norme generali di competenza a livello di gestione;
- 15) «competenza»: la comprovata capacità di utilizzare le conoscenze e abilità previste dalle norme stabilite per l'adeguata esecuzione dei compiti necessari per la conduzione di imbarcazioni destinate alla navigazione interna;
- 16) «livello di gestione»: il livello di responsabilità associato al ruolo di conduttore di nave e alla garanzia che gli altri membri del personale di coperta svolgano in modo adeguato tutti i compiti legati alla conduzione di un'imbarcazione;

⁽¹⁾ Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33).

- 17) «livello operativo»: il livello di responsabilità associato al ruolo di battelliere, di barcaiolo abilitato o di timoniere, e al mantenimento del controllo sull'esecuzione di tutti i compiti che rientrano nella sua sfera di competenza secondo procedure appropriate e sotto la direzione di una persona che riveste un ruolo a livello di gestione;
- 18) «grande convoglio»: un convoglio spinto per cui il prodotto fra lunghezza totale e larghezza totale dell'imbarcazione spinta è pari a 7 000 metri quadri o più;
- 19) «libretto di navigazione»: un registro personale contenente i dati relativi alla carriera lavorativa di un membro di equipaggio, in particolare il tempo di navigazione e i viaggi effettuati;
- 20) «giornale di bordo»: un registro ufficiale dei viaggi effettuati da un'imbarcazione e dal suo equipaggio;
- 21) «libretto di navigazione attivo» o «giornale di bordo attivo»: un libretto di navigazione o un giornale di bordo in cui si possono registrare dati;
- 22) «tempo di navigazione»: il tempo, misurato in giorni, che i membri del personale di coperta hanno trascorso a bordo durante un viaggio su un'imbarcazione su vie navigabili interne, comprese le attività di carico e scarico che richiedono operazioni di navigazione attiva, e che è stato convalidato dall'autorità competente;
- 23) «galleggiante speciale»: un'unità galleggiante provvista di impianti adibiti a lavori, ad esempio gru, attrezzature per il dragaggio, battipali, elevatori;
- 24) «lunghezza»: la lunghezza massima dello scafo in metri, esclusi il timone e il bompreso;
- 25) «larghezza»: la larghezza massima dello scafo in metri, misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote a pale, parabordi fissi e simili);
- 26) «immersione»: la distanza verticale in metri fra il punto più basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione;
- 27) «navigazione stagionale»: un'attività di navigazione esercitata per non più di sei mesi ogni anno.

CAPO 2

CERTIFICATI DI QUALIFICA DELL'UNIONE

Articolo 4

Obbligo per i membri del personale di coperta di avere con sé il certificato di qualifica dell'Unione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i membri del personale di coperta che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione abbiano con sé un certificato di qualifica dell'Unione per membri del personale di coperta rilasciato conformemente all'articolo 11 o un certificato riconosciuto in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3.
2. Per i membri del personale di coperta diversi dai conduttori di nave, i certificati di qualifica dell'Unione e i libretti di navigazione di cui all'articolo 22 sono presentati in un documento unico.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i certificati detenuti dalle persone che partecipano alla conduzione di un'imbarcazione, diverse dai conduttori di nave, rilasciati o riconosciuti in conformità della direttiva 2008/106/CE, e di conseguenza della convenzione STCW, sono validi sulle navi marittime che operano su vie navigabili interne.

Articolo 5

Obbligo di avere con sé i certificati di qualifica dell'Unione per attività specifiche

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli esperti di navigazione passeggeri e gli esperti di gas naturale liquefatto abbiano con sé un certificato di qualifica dell'Unione rilasciato conformemente all'articolo 11 o un certificato riconosciuto in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i certificati detenuti dalle persone che partecipano alla conduzione di un'imbarcazione rilasciati o riconosciuti in conformità della direttiva 2008/106/CE, e di conseguenza della convenzione STCW, sono validi sulle navi marittime che operano su vie navigabili interne.

*Articolo 6***Obbligo di autorizzazioni specifiche per i conduttori di nave**

Gli Stati membri provvedono affinché i conduttori di nave siano titolari di autorizzazioni specifiche rilasciate ai sensi dell'articolo 12 quando conducono:

- a) su vie navigabili che sono state classificate come vie navigabili interne a carattere marittimo ai sensi dell'articolo 8;
- b) su vie navigabili che sono state classificate come tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 9;
- c) a mezzo radar;
- d) imbarcazioni che utilizzano gas naturale liquefatto come combustibile;
- e) grandi convogli.

*Articolo 7***Esenzioni relative alle vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro**

1. Uno Stato membro può esentare le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6 che operano esclusivamente su vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro, comprese quelle classificate come vie navigabili interne a carattere marittimo, dagli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6, all'articolo 22, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 22, paragrafi 3 e 6.

2. Uno Stato membro che concede esenzioni a norma del paragrafo 1 può rilasciare certificati di qualifica alle persone di cui al paragrafo 1 a condizioni diverse rispetto alle condizioni generali di cui alla presente direttiva, purché tali certificati garantiscano un livello adeguato di sicurezza. Il riconoscimento di tali certificati in altri Stati membri è disciplinato dalla direttiva 2005/36/CE o dalla direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, a seconda dei casi.

3. Gli Stati membri informano la Commissione delle esenzioni concesse a norma del paragrafo 1. La Commissione mette a disposizione del pubblico le informazioni su tali esenzioni concesse.

*Articolo 8***Classificazione delle vie navigabili interne a carattere marittimo**

1. Gli Stati membri classificano un tratto di via navigabile interna sul loro territorio come via navigabile interna a carattere marittimo se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

- a) è applicabile la Convenzione sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare;
- b) le boe e i segnali sono conformi al sistema marittimo;
- c) su tale via navigabile interna è necessaria la navigazione terrestre; o
- d) per la navigazione su tale via navigabile interna sono necessarie attrezzature marittime il cui utilizzo richiede conoscenze specifiche.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione la classificazione di ogni determinato tratto delle vie navigabili interne sul loro territorio come via navigabile interna a carattere marittimo. La notifica alla Commissione è corredata di una giustificazione basata sui criteri di cui al paragrafo 1. La Commissione mette a disposizione del pubblico, senza indebito ritardo, l'elenco delle vie navigabili interne a carattere marittimo notificate.

*Articolo 9***Tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici**

1. Ove necessario per garantire la sicurezza della navigazione, gli Stati membri possono identificare i tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici situati nel loro territorio, in conformità della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4, se tali rischi sono dovuti a una o più delle ragioni seguenti:

- a) frequenti cambiamenti dell'andamento e della velocità delle correnti;
- b) caratteristiche idromorfologiche delle vie navigabili interne e mancanza di adeguati servizi d'informazione sui canali navigabili (FIS) riguardanti le vie navigabili interne o di opportune carte;

⁽¹⁾ Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160).

- c) presenza di uno specifico regolamento del traffico locale giustificato da specifiche caratteristiche idromorfologiche delle vie navigabili interne; o
- d) elevata frequenza di incidenti in uno specifico tratto della via navigabile interna riconducibile alla mancanza di una competenza non contemplata dalle norme di cui all'articolo 17.

Qualora lo ritengano necessario per garantire la sicurezza, gli Stati membri consultano la commissione fluviale europea pertinente durante il processo di individuazione dei tratti di cui al primo comma.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure che intendono adottare a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 20, insieme alla motivazione su cui è basata la misura, almeno sei mesi prima della data di adozione di tali misure.

3. Qualora i tratti di vie navigabili interne di cui al paragrafo 1 siano situati lungo la frontiera tra due o più Stati membri, gli Stati membri interessati si consultano e informano la Commissione congiuntamente.

4. Ove uno Stato membro intenda adottare una misura che non è giustificata conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, entro un termine di sei mesi dalla notifica la Commissione può adottare atti di esecuzione che contengono la decisione con cui si oppone all'adozione della misura. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

5. La Commissione mette a disposizione del pubblico le misure adottate dagli Stati membri, insieme alla motivazione di cui al paragrafo 2.

Articolo 10

Riconoscimento

1. I certificati di qualifica dell'Unione di cui agli articoli 4 e 5, così come i libretti di navigazione e i giornali di bordo di cui all'articolo 22 rilasciati dalle autorità competenti in conformità della presente direttiva, sono validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione.

2. I certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente al regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, che stabilisce obblighi identici a quelli della presente direttiva, sono validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione.

Tali certificati, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati da un paese terzo sono validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione, a condizione che tale paese terzo riconosca, nel proprio ordinamento, i documenti dell'Unione rilasciati in conformità della presente direttiva.

3. Fermo restando il paragrafo 2, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente alle norme nazionali di un paese terzo che prevedono obblighi identici a quelli della presente direttiva sono validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione, fatte salve la procedura e le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5.

4. Qualsiasi paese terzo può presentare alla Commissione una domanda di riconoscimento di certificati, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati dalle proprie autorità. La domanda è corredata di tutte le informazioni necessarie per stabilire se il rilascio di questi documenti sia soggetto a obblighi identici a quelli stabiliti nella presente direttiva.

5. Al ricevimento di una domanda di riconoscimento a norma del paragrafo 4, la Commissione effettua una valutazione dei sistemi di certificazione del paese terzo richiedente al fine di determinare se il rilascio dei certificati, libretti di navigazione e giornali di bordo sia soggetto a obblighi identici a quelli previsti dalla presente direttiva.

Se tali obblighi risultano identici, la Commissione adotta atti di esecuzione che concedono il riconoscimento nell'Unione dei certificati, libretti di navigazione o giornali di bordo rilasciati dal paese terzo in questione, a condizione che tale paese terzo riconosca nel proprio ordinamento i documenti dell'Unione rilasciati in conformità della presente direttiva.

Nell'adottare l'atto di esecuzione di cui al presente paragrafo, secondo comma, la Commissione specifica a quali documenti di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applica il riconoscimento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

6. Quando uno Stato membro ritiene che un paese terzo non adempia più le disposizioni del presente articolo, ne informa immediatamente la Commissione, precisando i motivi.

7. Ogni otto anni la Commissione valuta la conformità del sistema di certificazione del paese terzo di cui al paragrafo 5, secondo comma, con le disposizioni stabilite dalla presente direttiva. Qualora la Commissione accerti che le disposizioni stabilite dalla presente direttiva non sono più soddisfatte, si applica il paragrafo 8.

8. Qualora accerti che il rilascio dei documenti di cui al paragrafo 2 o 3 del presente articolo non è più soggetto a obblighi identici a quelli previsti dalla presente direttiva, la Commissione adotta atti di esecuzione che sospendono la validità su tutte le vie navigabili interne dell'Unione dei certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati in ottemperanza a tali obblighi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

La Commissione può in qualsiasi momento revocare la sospensione se le carenze rilevate in relazione alle norme applicate sono state risolte.

9. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco dei paesi terzi di cui ai paragrafi 2 e 3, insieme ai documenti riconosciuti validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione.

CAPO 3

CERTIFICAZIONE DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

SEZIONE I

Procedura per il rilascio di certificati di qualifica dell'Unione e di autorizzazioni specifiche

Articolo 11

Rilascio e validità dei certificati di qualifica dell'Unione

1. Gli Stati membri provvedono affinché coloro che richiedono certificati di qualifica dell'Unione per i membri del personale di coperta e certificati di qualifica dell'Unione per attività specifiche forniscano prove documentali soddisfacenti riguardo:

- a) alla propria identità;
- b) al possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato I relativamente a età, competenza, adempimenti amministrativi e tempo di navigazione per la qualifica che hanno richiesto;
- c) al soddisfacimento delle norme relative all'idoneità medica in conformità dell'articolo 23, ove del caso.

2. Gli Stati membri rilasciano certificati di qualifica dell'Unione previa verifica dell'autenticità e della validità dei documenti forniti dai richiedenti e del fatto che a questi ultimi non sia già stato rilasciato un certificato di qualifica dell'Unione valido.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modelli per i certificati di qualifica dell'Unione e per documenti singoli che combinano certificati di qualifica dell'Unione e libretti di navigazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

4. La validità del certificato di qualifica dell'Unione per i membri del personale di coperta è limitata alla data della successiva visita medica prescritta a norma dell'articolo 23.

5. Ferme restando le limitazioni di cui al paragrafo 4, i certificati di qualifica dell'Unione per i conduttori di nave sono validi per un massimo di tredici anni.

6. I certificati di qualifica dell'Unione per attività specifiche sono validi per un massimo di cinque anni.

Articolo 12

Rilascio e validità di autorizzazioni specifiche per conduttori di nave

1. Gli Stati membri provvedono affinché coloro che richiedono le autorizzazioni specifiche di cui all'articolo 6 forniscano prove documentali soddisfacenti riguardo:

- a) alla propria identità;
- b) al possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato I relativamente a età, competenza, adempimenti amministrativi e tempo di navigazione per l'autorizzazione specifica che hanno richiesto;

c) al possesso di un certificato di qualifica dell'Unione per conduttore di nave o di un certificato riconosciuto in conformità dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, o al possesso dei requisiti minimi per i certificati di qualifica dell'Unione per conduttori di nave di cui alla presente direttiva.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per le autorizzazioni specifiche per la navigazione su tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici prescritte ai sensi dell'articolo 6, lettera b), i richiedenti forniscono alle autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 20, paragrafo 3, prove documentali soddisfacenti riguardo:

a) alla propria identità;

b) al possesso dei requisiti stabiliti a norma dell'articolo 20 concernenti le competenze relative ai rischi specifici per il tratto specifico di vie navigabili interne per cui è richiesta l'autorizzazione;

c) al possesso di un certificato di qualifica dell'Unione per conduttore di nave o di un certificato riconosciuto in conformità dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, o al possesso dei requisiti minimi per i certificati di qualifica dell'Unione per conduttori di nave di cui alla presente direttiva.

3. Gli Stati membri rilasciano le autorizzazioni specifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 a seguito della verifica dell'autenticità e della validità dei documenti forniti dal richiedente.

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente che rilascia i certificati di qualifica dell'Unione per i conduttori di nave indichi espressamente nel certificato le eventuali autorizzazioni specifiche rilasciate ai sensi dell'articolo 6, conformemente al modello di cui all'articolo 11, paragrafo 3. La validità di tale autorizzazione specifica cessa quando cessa la validità del certificato di qualifica dell'Unione.

5. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, l'autorizzazione specifica di cui all'articolo 6, lettera d), è rilasciata come certificato di qualifica dell'Unione per esperti di gas naturale liquefatto, conformemente al modello di cui all'articolo 11, paragrafo 3, il cui periodo di validità è definito in conformità dell'articolo 11, paragrafo 6.

Articolo 13

Rinnovo dei certificati di qualifica dell'Unione e delle autorizzazioni specifiche per conduttori di nave

Alla scadenza di un certificato di qualifica dell'Unione, gli Stati membri, su richiesta, rinnovano il certificato e, se del caso, le autorizzazioni specifiche in esso ricomprese, a condizione che:

a) siano fornite le prove documentali soddisfacenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c), per i certificati di qualifica dell'Unione per membri del personale di coperta e per le autorizzazioni specifiche diverse da quella di cui all'articolo 6, lettera d);

b) siano fornite le prove documentali soddisfacenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), per i certificati di qualifica dell'Unione per attività specifiche.

Articolo 14

Sospensione e revoca dei certificati di qualifica dell'Unione o delle autorizzazioni specifiche per conduttori di nave

1. Qualora vi sia motivo di ritenere che le disposizioni relative ai certificati di qualifica o alle autorizzazioni specifiche non siano più rispettate, lo Stato membro che ha rilasciato il certificato o l'autorizzazione specifica esegue tutte le necessarie valutazioni e se del caso revoca tali certificati o autorizzazioni specifiche.

2. Ogni Stato membro può sospendere temporaneamente la validità di un certificato di qualifica dell'Unione qualora ritenga tale sospensione necessaria per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

3. Gli Stati membri registrano senza indebito ritardo le sospensioni e le revoche nella banca dati di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

SEZIONE II

Cooperazione amministrativa

Articolo 15

Cooperazione

Qualora uno Stato membro di cui all'articolo 39, paragrafo 3, determini che un certificato di qualifica rilasciato dall'autorità competente in un altro Stato membro non soddisfa le condizioni previste dalla presente direttiva, o vi siano motivi di sicurezza o di ordine pubblico, l'autorità competente chiede all'autorità preposta al rilascio di valutare la sospensione di tale certificato di qualifica ai sensi dell'articolo 14. L'autorità richiedente informa la Commissione della sua richiesta.

L'autorità che ha rilasciato il certificato di qualifica in questione esamina la richiesta e informa l'altra autorità della sua decisione. L'autorità competente può vietare a una persona di operare nella zona posta sotto la sua giurisdizione in attesa della notifica della decisione dell'autorità preposta al rilascio.

Gli Stati membri di cui all'articolo 39, paragrafo 3, cooperano inoltre con le autorità competenti di altri Stati membri al fine di provvedere affinché il tempo di navigazione e i viaggi dei titolari di certificati di qualifica e libretti di navigazione riconosciuti ai sensi della presente direttiva siano registrati, se il titolare di un libretto di navigazione richiede la registrazione, e siano convalidati per un periodo fino a quindici mesi prima della data della richiesta di convalida. Gli Stati membri di cui all'articolo 39, paragrafo 3, informano la Commissione, se del caso, circa le vie navigabili interne sul loro territorio in cui sono richieste le competenze per la navigazione a carattere marittimo.

SEZIONE III

Competenze

Articolo 16

Requisiti relativi alle competenze

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui agli articoli 4, 5 e 6 abbiano le competenze necessarie per condurre un'imbarcazione in condizioni di sicurezza conformemente all'articolo 17.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la valutazione della competenza per i rischi specifici di cui all'articolo 6, lettera b), è effettuata conformemente all'articolo 20.

Articolo 17

Valutazione delle competenze

1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 31 per integrare la presente direttiva stabilendo le norme relative alle competenze e alle corrispondenti conoscenze e abilità in conformità dei requisiti essenziali di cui all'allegato II.
2. Gli Stati membri provvedono affinché coloro che richiedono i documenti di cui agli articoli 4, 5 e 6 dimostrino, ove applicabile, di rispettare le norme relative alle competenze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, superando un esame organizzato:
 - a) sotto la responsabilità di un'autorità amministrativa conformemente all'articolo 18; o
 - b) nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto conformemente all'articolo 19.
3. La dimostrazione della conformità alle norme relative alle competenze include un esame pratico per ottenere:
 - a) un certificato di qualifica dell'Unione per conduttore di nave;
 - b) un'autorizzazione specifica per condurre a mezzo radar di cui all'articolo 6, lettera c);
 - c) un certificato di qualifica dell'Unione per esperto di gas naturale liquefatto;
 - d) un certificato di qualifica dell'Unione per esperto di navigazione passeggeri.

Per l'ottenimento dei documenti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, gli esami pratici possono aver luogo a bordo di un'imbarcazione o su un simulatore conforme all'articolo 21. Per le lettere c) e d) del presente paragrafo, gli esami pratici possono aver luogo a bordo di un'imbarcazione o di un idoneo impianto a terra.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per integrare la presente direttiva stabilendo le norme relative agli esami pratici di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le quali precisano le competenze specifiche e le condizioni da sottoporre a prova durante gli esami pratici, nonché i requisiti minimi per le imbarcazioni su cui possono aver luogo gli esami pratici.

*Articolo 18***Esami sotto la responsabilità di un'autorità amministrativa**

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli esami di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), siano organizzati sotto la loro responsabilità. Essi garantiscono che gli esami siano condotti da esaminatori qualificati per valutare le competenze e le corrispondenti conoscenze e abilità di cui all'articolo 17, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri rilasciano un certificato di esame pratico ai richiedenti che abbiano superato l'esame pratico di cui all'articolo 17, paragrafo 3, qualora tale esame abbia avuto luogo su un simulatore conforme all'articolo 21 e il richiedente abbia richiesto tale certificato.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modelli per i certificati relativi agli esami pratici di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri riconoscono, senza ulteriori requisiti o valutazioni, i certificati di esame pratico di cui al paragrafo 2 rilasciati dalle autorità competenti di altri Stati membri.
5. Nel caso di esami scritti o informatizzati, gli esaminatori di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da supervisori qualificati.
6. Gli Stati membri provvedono affinché gli esaminatori e i supervisori qualificati di cui al presente capo siano esenti da conflitto di interessi.

*Articolo 19***Riconoscimento dei programmi di formazione**

1. Gli Stati membri possono istituire programmi di formazione per le persone di cui agli articoli 4, 5 e 6. Gli Stati membri provvedono affinché tali programmi di formazione per il conseguimento di diplomi o certificati attestanti la conformità alle norme relative alle competenze di cui all'articolo 17, paragrafo 1, siano riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio il pertinente istituto di istruzione o formazione svolge i propri programmi di formazione.

Gli Stati membri provvedono affinché la valutazione e la garanzia della qualità dei programmi di formazione siano assicurate dall'applicazione di norme di qualità nazionali o internazionali conformemente all'articolo 27, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono riconoscere i programmi di formazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo solo se:
 - a) gli obiettivi della formazione, i contenuti di apprendimento, i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure, incluso l'uso di simulatori, se del caso, e il materiale didattico della formazione sono adeguatamente documentati e consentono ai richiedenti di soddisfare le norme relative alle competenze di cui all'articolo 17, paragrafo 1;
 - b) i programmi per la valutazione delle competenze pertinenti sono svolti da persone qualificate aventi una conoscenza approfondita del programma di formazione;
 - c) esaminatori qualificati, esenti da conflitto di interessi, conducono un esame che verifica il rispetto delle norme di competenza di cui all'articolo 17, paragrafo 1.
3. Gli Stati membri riconoscono i diplomi o i certificati rilasciati a seguito del completamento di corsi di formazione riconosciuti dagli altri Stati membri a norma del paragrafo 1.
4. Gli Stati membri revocano o sospendono il riconoscimento di programmi di formazione che non soddisfino più i criteri di cui al paragrafo 2.
5. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco dei programmi di formazione approvati, così come i programmi di formazione la cui approvazione sia stata revocata o sospesa. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico. L'elenco indica il nome del programma di formazione, i titoli dei diplomi o dei certificati rilasciati, l'ente che rilascia i diplomi o i certificati, l'anno di entrata in vigore del riconoscimento nonché la pertinente qualifica e le autorizzazioni specifiche alle quali il diploma o certificato consente l'accesso.

*Articolo 20***Valutazione delle competenze per rischi specifici**

1. Gli Stati membri che identificano tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici sul loro territorio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, precisano le competenze supplementari richieste ai conduttori di nave che operano su tali tratti di vie navigabili interne e specificano i mezzi necessari per dimostrare che tali requisiti sono soddisfatti. Qualora lo ritengano necessario per garantire la sicurezza, gli Stati membri consultano la commissione fluviale europea pertinente durante il processo di individuazione di tali competenze.

Tenendo conto delle competenze necessarie per operare sui tratti di vie navigabili interne a rischio specifico, i mezzi necessari per provare tali competenze possono consistere in:

- a) un limitato numero di viaggi da effettuare sul tratto in questione;
- b) un esame su simulatore;
- c) un esame a scelta multipla;
- d) un esame orale; o
- e) una combinazione dei mezzi di cui alle lettere da a) a d).

Gli Stati membri applicano il presente paragrafo secondo criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 provvedono affinché siano istituite procedure intese a valutare le competenze dei richiedenti per rischi specifici e siano messi a disposizione del pubblico gli strumenti per facilitare l'acquisizione delle competenze richieste per rischi specifici da parte di conduttori di nave.

3. Gli Stati membri possono effettuare una valutazione delle competenze per rischi specifici possedute dai richiedenti per tratti di vie navigabili interne situati in un altro Stato membro sulla base dei requisiti stabiliti per tali tratti di vie navigabili interne a norma del paragrafo 1, a condizione che lo Stato membro in cui si trovano tali tratti di vie navigabili interne dia il proprio consenso. In tal caso, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che effettua la valutazione i mezzi necessari a effettuarla. Gli Stati membri giustificano l'eventuale rifiuto del consenso sulla base di ragioni oggettive e proporzionali.

*Articolo 21***Uso di simulatori**

1. I simulatori utilizzati per la valutazione delle competenze sono omologati dagli Stati membri. Tale omologazione è rilasciata su richiesta se è dimostrato che il simulatore è conforme alle norme relative ai simulatori stabilite dagli atti delegati di cui al paragrafo 2. L'omologazione riporta la specifica valutazione di competenza per la quale è ammesso l'uso del simulatore.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per integrare la presente direttiva stabilendo le norme per l'omologazione dei simulatori, le quali precisano i requisiti funzionali e tecnici minimi e le procedure amministrative in questo ambito, con l'obiettivo di garantire che i simulatori utilizzati per la valutazione delle competenze siano concepiti in modo tale da consentire di verificare le competenze così come stabilito dalle norme relative agli esami pratici di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri riconoscono i simulatori omologati dalle autorità competenti di altri Stati membri a norma del paragrafo 1, senza ulteriori valutazioni o requisiti tecnici.

4. Gli Stati membri revocano o sospendono l'omologazione dei simulatori che non soddisfino più le norme di cui al paragrafo 2.

5. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco dei simulatori omologati. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico.

6. Gli Stati membri provvedono affinché l'accesso ai simulatori ai fini della valutazione sia non discriminatorio.

SEZIONE IV

Tempo di navigazione e idoneità medica

Articolo 22

Libretto di navigazione e giornale di bordo

1. Gli Stati membri provvedono affinché i conduttori di nave registrino il tempo di navigazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e i viaggi effettuati di cui all'articolo 20, paragrafo 1, in un libretto di navigazione di cui al presente articolo, paragrafo 6, o in un libretto di navigazione riconosciuto a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3.

In deroga al primo comma, ove uno Stato membro applichi l'articolo 7, paragrafo 1, o l'articolo 39, paragrafo 2, l'obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica solo se il titolare di un libretto di navigazione richiede la registrazione.

2. Su richiesta di un membro dell'equipaggio, gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti convalidino nel libretto di navigazione, in seguito a verifica dell'autenticità e della validità delle prove documentali necessarie, i dati riguardanti il tempo di navigazione e i viaggi effettuati fino a quindici mesi prima della richiesta. Se sono utilizzati strumenti elettronici, compresi libretti di navigazione elettronici e giornali di bordo elettronici associati ad appropriate procedure per assicurare l'autenticità dei documenti, i dati corrispondenti possono essere convalidati senza ulteriori procedure.

Deve essere preso in considerazione tutto il tempo di navigazione maturato sulle vie navigabili interne degli Stati membri. Per quanto riguarda le vie navigabili interne il cui corso non è interamente all'interno del territorio dell'Unione, deve essere preso in considerazione anche il tempo di navigazione maturato sui tratti al di fuori del territorio dell'Unione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i viaggi delle imbarcazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, siano registrati nel giornale di bordo di cui al presente articolo, paragrafo 6, o in un giornale di bordo riconosciuto ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modelli per i libretti di navigazione e i giornali di bordo, tenendo conto delle informazioni necessarie per l'attuazione della presente direttiva in relazione all'identificazione della persona, al tempo di navigazione e ai viaggi effettuati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto del fatto che il giornale di bordo è utilizzato anche per l'attuazione della direttiva 2014/112/UE del Consiglio ⁽¹⁾ per verificare i requisiti relativi all'equipaggio e registrare i viaggi dell'imbarcazione.

5. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione in merito a una versione elettronica antifalsificazione del libretto di navigazione, del giornale di bordo e delle tessere professionali comprensive dei certificati di qualifica dell'Unione nel settore della navigazione interna entro il 17 gennaio 2026.

6. Gli Stati membri provvedono affinché i membri d'equipaggio abbiano un solo libretto di navigazione attivo e vi sia un solo giornale di bordo attivo sulle imbarcazioni.

Articolo 23

Idoneità medica

1. Gli Stati membri provvedono affinché i membri del personale di coperta che richiedono un certificato di qualifica dell'Unione dimostrino la loro idoneità medica presentando all'autorità competente un certificato medico valido rilasciato da un medico riconosciuto dall'autorità competente, sulla base del superamento di un esame di idoneità medica.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 86).

2. I richiedenti presentano all'autorità competente un certificato medico quando richiedono:
 - a) il loro primo certificato di qualifica dell'Unione per membri del personale di coperta;
 - b) il loro certificato di qualifica dell'Unione per conduttori di nave;
 - c) il rinnovo del loro certificato di qualifica dell'Unione per membri del personale di coperta nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

La data che riportano i certificati medici rilasciati per il conseguimento di un certificato di qualifica dell'Unione deve essere al massimo di tre mesi anteriore alla data di domanda di certificato di qualifica dell'Unione.

3. Dal compimento del 60° anno di età, il titolare di un certificato di qualifica dell'Unione per membri del personale di coperta dimostra l'idoneità medica a norma del paragrafo 1 almeno ogni cinque anni. Dal compimento del 70° anno di età, il titolare dimostra l'idoneità medica a norma del paragrafo 1 almeno ogni due anni.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro, i conduttori di nave e le autorità degli Stati membri possano richiedere ai membri del personale di coperta di dimostrare l'idoneità medica ai sensi del paragrafo 1 se vi sono motivi oggettivi per ritenere che i membri del personale di coperta non soddisfano più i requisiti di idoneità medica di cui al paragrafo 6.

5. Se l'idoneità medica non può essere completamente dimostrata dal richiedente, gli Stati membri possono imporre misure di mitigazione o restrizioni che garantiscano una sicurezza della navigazione equivalente. In tal caso, le misure di mitigazione e le restrizioni relative all'idoneità medica sono menzionate nel certificato di qualifica dell'Unione conformemente al modello di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 sulla base dei requisiti essenziali in materia di idoneità medica di cui all'allegato III per integrare la presente direttiva stabilendo le norme di idoneità medica, le quali specificano i requisiti di idoneità medica, in particolare per quanto riguarda i test che il medico deve eseguire, i criteri da applicare per determinare l'abilità al lavoro e l'elenco delle restrizioni e delle misure di mitigazione.

CAPO 4

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 24

Protezione dei dati personali

1. Gli Stati membri effettuano tutto il trattamento di dati personali previsto dalla presente direttiva nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare del regolamento (UE) 2016/679.
2. La Commissione effettua tutto il trattamento di dati personali previsto dalla presente direttiva in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali siano trattati solo a fini di:
 - a) attuazione, applicazione e valutazione della presente direttiva;
 - b) scambio di informazioni tra le autorità che hanno accesso alla banca dati di cui all'articolo 25 e la Commissione;
 - c) produzione di statistiche.

Le informazioni rese anonime ottenute da tali dati possono essere utilizzate a sostegno di politiche volte a promuovere il trasporto per vie navigabili interne.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui agli articoli 4 e 5 i cui dati personali, in particolare i dati sanitari, sono trattati nei registri di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e nella banca dati di cui all'articolo 25, paragrafo 2, siano informate ex ante. Gli Stati membri consentono a queste persone l'accesso ai loro dati personali e in qualsiasi momento, su richiesta, forniscono loro copia di tali dati.

*Articolo 25***Registri**

1. Per contribuire a un'amministrazione efficiente per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca dei certificati di qualifica, gli Stati membri tengono registri dei certificati di qualifica dell'Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo rilasciati sotto la loro autorità a norma della presente direttiva e, se del caso, dei documenti riconosciuti a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, che sono stati rilasciati, rinnovati, sospesi o revocati, che sono stati dichiarati smarriti, rubati o distrutti, o che sono scaduti.

Per i certificati di qualifica dell'Unione, i registri comprendono i dati riportati sui certificati stessi e l'autorità preposta al rilascio.

Per i libretti di navigazione, i registri comprendono il nome del titolare e il suo numero di identificazione, il numero di identificazione del libretto di navigazione, la data di rilascio e l'autorità preposta al rilascio.

Per i giornali di bordo, i registri comprendono il nome dell'imbarcazione, il numero europeo di identificazione o il numero europeo di identificazione della nave (numero ENI), il numero di identificazione del giornale di bordo, la data di rilascio e l'autorità preposta al rilascio.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per completare le informazioni contenute nei registri dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo con altre informazioni previste dai modelli dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo adottati a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, al fine di agevolare ulteriormente lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.

2. Ai fini dell'attuazione, dell'applicazione e della valutazione della presente direttiva, per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione, nonché a fini statistici, e al fine di facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità che attuano la presente direttiva, gli Stati membri registrano in modo attendibile e senza indugio, in una banca dati gestita dalla Commissione, i dati relativi ai certificati di qualifica, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo di cui al paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per prevedere le norme che stabiliscono le caratteristiche e le condizioni d'uso di tale banca dati, specificando in particolare:

- a) le istruzioni per la codifica dei dati nella banca dati;
- b) i diritti di accesso degli utilizzatori, se del caso differenziati in base al tipo di utilizzatore, al tipo di accesso e alle finalità per le quali i dati sono usati;
- c) la durata massima di conservazione dei dati in conformità del paragrafo 3 del presente articolo, differenziata, se del caso, in base al tipo di documento;
- d) le istruzioni relative al funzionamento della banca dati e la sua interazione con i registri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. I dati personali che figurano nei registri di cui al paragrafo 1 o nella banca dati di cui al paragrafo 2 sono conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti o sono ulteriormente trattati a norma della presente direttiva. Una volta che non sono più necessari a tali finalità, tali dati sono distrutti.

4. La Commissione può dare accesso alla banca dati a un'autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, nella misura in cui ciò sia necessario alle finalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che:

- a) siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001; e
- b) il paese terzo o l'organizzazione internazionale non limiti l'accesso degli Stati membri o della Commissione alla sua banca dati corrispondente.

La Commissione garantisce che il paese terzo o l'organizzazione internazionale non trasferisca i dati a un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale senza previa esplicita autorizzazione scritta della Commissione e alle condizioni stabilite dalla Commissione stessa.

*Articolo 26***Autorità competenti**

1. Gli Stati membri, ove applicabile, designano le autorità competenti che:
 - a) organizzano e controllano gli esami di cui all'articolo 18;
 - b) riconoscono i programmi di formazione di cui all'articolo 19;
 - c) omologano i simulatori di cui all'articolo 21;
 - d) rilasciano, rinnovano, sospendono o revocano i certificati e rilasciano le autorizzazioni specifiche di cui agli articoli 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 e 38, nonché i libretti di navigazione e i giornali di bordo di cui all'articolo 22;
 - e) convalidano il tempo di navigazione nei libretti di navigazione di cui all'articolo 22;
 - f) stabiliscono i medici che possono rilasciare certificati medici a norma dell'articolo 23;
 - g) tengono i registri di cui all'articolo 25;
 - h) individuano e contrastano le frodi e altre pratiche illecite di cui all'articolo 29.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le autorità competenti nel loro territorio che hanno designato in conformità del paragrafo 1. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico.

*Articolo 27***Monitoraggio**

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le attività svolte da organismi governativi e non governativi sotto la loro autorità relative alla formazione e alla valutazione delle competenze, nonché al rilascio e all'aggiornamento dei certificati di qualifica dell'Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo, siano costantemente monitorate mediante un sistema di norme di qualità che assicuri il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli obiettivi della formazione e i relativi livelli di competenza da conseguire siano chiaramente definiti e individuino i livelli di conoscenza e le abilità da valutare e verificare in conformità della presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'ambito di applicazione delle norme di qualità, tenuto conto delle politiche, dei sistemi, dei controlli e delle revisioni interne della qualità stabiliti al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi definiti, comprenda:
 - a) il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca dei certificati di qualifica dell'Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo;
 - b) di tutti i corsi e i programmi di formazione;
 - c) delle valutazioni e degli esami effettuati da o sotto l'autorità di ciascuno Stato membro; e
 - d) delle qualifiche e dell'esperienza di istruttori ed esaminatori.

*Articolo 28***Valutazione**

1. Gli Stati membri provvedono affinché organismi indipendenti valutino le attività relative all'acquisizione e alla valutazione delle competenze e alla gestione dei certificati di qualifica dell'Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo, entro il 17 gennaio 2037 e successivamente almeno ogni dieci anni.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati delle valutazioni effettuate da tali organismi indipendenti siano debitamente documentati e trasmessi alle autorità competenti interessate. Se necessario, gli Stati membri prendono provvedimenti idonei per ovviare alle carenze individuate dalla valutazione indipendente.

*Articolo 29***Prevenzione delle frodi e di altre pratiche illecite**

1. Gli Stati membri adottano provvedimenti idonei per prevenire le frodi e altre pratiche illecite concernenti i certificati di qualifica dell'Unione, i libretti di navigazione, i giornali di bordo, i certificati medici e i registri di cui alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono allo scambio di informazioni pertinenti con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto riguarda la certificazione delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni, comprese informazioni sulla sospensione e la revoca dei certificati. In tale ottica, essi rispettano pienamente i principi di protezione dei dati personali stabiliti dal regolamento (UE) 2016/679.

*Articolo 30***Sanzioni**

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 31***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 6, e all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 gennaio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui al presente articolo può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi del presente articolo entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 32***Norme CESNI e atti delegati**

Gli atti delegati adottati ai sensi della presente direttiva, ad eccezione di quelli basati sull'articolo 25, fanno riferimento alle norme stabilite dal CESNI, a condizione che:

- a) tali norme siano disponibili e aggiornate;
- b) tali norme siano conformi a qualsiasi requisito applicabile di cui agli allegati;
- c) modifiche nel processo decisionale del CESNI non pregiudichino gli interessi dell'Unione.

Ove tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione può prevedere o fare riferimento ad altre norme.

Qualora gli atti delegati adottati ai sensi della presente direttiva facciano riferimento a norme, la Commissione inserisce l'intero testo di tali norme in tali atti delegati, fa o aggiorna il pertinente riferimento e inserisce la data di applicazione nell'allegato IV.

Articolo 33

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. I riferimenti al comitato istituito a norma dell'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE, abrogata dalla presente direttiva, si intendono fatti al comitato istituito dalla presente direttiva.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. La procedura scritta per ottenere il parere del comitato, laddove prevista, si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso.

Articolo 34

Norme CESNI e atti di esecuzione

Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 4, la Commissione fa riferimento alle norme stabilite dal CESNI e fissa la data di applicazione, a condizione che:

- a) tali norme siano disponibili e aggiornate;
- b) tali norme siano conformi a qualsiasi dei requisiti di cui agli allegati;
- c) modifiche nel processo decisionale del CESNI non pregiudichino gli interessi dell'Unione.

Ove tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione può prevedere o fare riferimento ad altre norme.

Qualora gli atti di esecuzione adottati ai sensi della presente direttiva facciano riferimento a norme, la Commissione inserisce l'intero testo di tali norme in tali atti di esecuzione.

Articolo 35

Riesame

1. La Commissione valuta la presente direttiva insieme agli atti delegati e di esecuzione di cui alla presente direttiva e presenta i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 17 gennaio 2030.

2. Entro il 17 gennaio 2028 gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni necessarie ai fini del controllo dell'attuazione e della valutazione della presente direttiva, conformemente agli orientamenti forniti dalla Commissione di concerto con gli Stati membri per quanto riguarda la raccolta, il formato e il contenuto delle informazioni.

Articolo 36

Introduzione graduale

1. La Commissione adotta gradualmente atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 6, e all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, entro il 17 gennaio 2020.

Al più tardi 24 mesi dall'adozione degli atti delegati di cui all'articolo 25, paragrafo 2, la Commissione istituisce la banca dati di cui allo stesso articolo.

2. La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 4, entro il 17 gennaio 2020.

*Articolo 37***Abrogazione**

Le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE sono abrogate con effetto dal 18 gennaio 2022.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva.

*Articolo 38***Disposizioni transitorie**

1. I certificati di conduttori di navi rilasciati in conformità della direttiva 96/50/CE e i certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della medesima direttiva, come pure le patenti di battelliere del Reno di cui all'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 96/50/CE, rilasciati prima del 18 gennaio 2022 rimangono validi sulle vie navigabili dell'Unione per le quali erano validi prima di tale data, per un massimo di dieci anni dopo tale data.

Prima del 18 gennaio 2032, lo Stato membro che ha rilasciato i certificati di cui al primo comma rilascia ai conduttori di nave titolari di tali certificati conformemente al modello prescritto dalla presente direttiva, su loro richiesta, un certificato di qualifica dell'Unione oppure un certificato di cui all'articolo 10, paragrafo 2, a condizione che il conduttore di nave abbia fornito le prove documentali soddisfacenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c).

2. Nel rilasciare certificati di qualifica dell'Unione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri garantiscono, per quanto possibile, i diritti precedentemente concessi, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni specifiche di cui all'articolo 6.

3. I membri d'equipaggio diversi dai conduttori di nave titolari di un certificato di qualifica rilasciato da uno Stato membro prima del 18 gennaio 2022 o titolari di una qualifica riconosciuta in uno o più Stati membri possono comunque fare affidamento su tale certificato o qualifica per un massimo di dieci anni dopo tale data. Durante detto periodo tali membri d'equipaggio possono continuare a invocare la direttiva 2005/36/CE per il riconoscimento della loro qualifica da parte delle autorità di altri Stati membri. Prima della scadenza di tale periodo essi possono richiedere un certificato di qualifica dell'Unione o un certificato in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, a un'autorità competente che rilascia tali certificati, a condizione che i membri d'equipaggio abbiano fornito le prove soddisfacenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c).

Qualora i membri d'equipaggio di cui al presente paragrafo, primo comma, richiedano un certificato di qualifica dell'Unione o un certificato di cui all'articolo 10, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché sia rilasciato un certificato di qualifica i cui requisiti di competenza siano analoghi o inferiori a quelli del certificato da sostituire. Un certificato i cui requisiti siano superiori a quelli del certificato da sostituire è rilasciato unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) per il certificato di qualifica dell'Unione per conduttore di nave: 540 giorni di tempo di navigazione, di cui almeno 180 in navigazione interna;
- b) per il certificato di qualifica dell'Unione per barcaiolo abilitato: 900 giorni di tempo di navigazione, di cui almeno 540 in navigazione interna;
- c) per il certificato di qualifica dell'Unione per timoniere: 1 080 giorni di tempo di navigazione, di cui almeno 720 in navigazione interna.

L'esperienza di navigazione è dimostrata mediante un libretto di navigazione, un giornale di bordo o altre prove.

La durata minima del tempo di navigazione di cui al presente paragrafo, secondo comma, lettere a), b) e c), può essere ridotta al massimo di 360 giorni di tempo di navigazione se il richiedente possiede un diploma, riconosciuto dall'autorità competente, che confermi la formazione specifica del richiedente nel settore della navigazione interna comprendente attività pratiche di navigazione. La riduzione della durata minima non può essere superiore alla durata della formazione specifica.

4. I libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati prima del 18 gennaio 2022 secondo norme diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva possono rimanere attivi per un massimo di dieci anni dopo il 18 gennaio 2022.

5. In deroga al paragrafo 3, per i membri d'equipaggio su traghetti titolari di certificati nazionali che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 96/50/CE e rilasciati prima del 18 gennaio 2022, tali certificati rimangono validi sulle vie navigabili interne dell'Unione per le quali erano validi prima di tale data per un massimo di venti anni dopo tale data.

Prima della scadenza di tale periodo, tali membri di equipaggio possono richiedere un certificato di qualifica dell'Unione o un certificato di cui all'articolo 10, paragrafo 2, a un'autorità competente che rilascia tali certificati, a condizione di fornire le prove soddisfacenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c). Il paragrafo 3, secondo e terzo comma, del presente articolo si applica di conseguenza.

6. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, fino al 17 gennaio 2038, gli Stati membri possono consentire ai conduttori di nave in servizio sulle navi marittime che operano su specifiche vie navigabili interne di avere con sé un certificato di competenza per comandanti rilasciato in base alle disposizioni della convenzione STCW, a condizione che:

- a) tale attività di navigazione interna sia svolta all'inizio o alla fine di un viaggio marittimo; e
- b) lo Stato membro abbia riconosciuto i certificati di cui al presente paragrafo per almeno cinque anni al 16 gennaio 2018 sulle vie navigabili interne in questione.

Articolo 39

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2022. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro in cui tutte le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6 operano esclusivamente su vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro è tenuto a mettere in vigore solo le disposizioni che sono necessarie per garantire il rispetto degli articoli 7, 8 e 10 per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati di qualifica e del libretto di navigazione, dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, riguardo alle sospensioni, dell'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 22, paragrafo 2, dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d), se del caso, dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere e) e h), dell'articolo 26, paragrafo 2, dell'articolo 29 per quanto riguarda la prevenzione delle frodi, dell'articolo 30 riguardo alle sanzioni e dell'articolo 38, fatta eccezione per il suo paragrafo 2, per quanto concerne le disposizioni transitorie. Tale Stato membro mette in vigore tali disposizioni entro il 17 gennaio 2022.

Tale Stato membro non può rilasciare certificati di qualifica dell'Unione, riconoscere programmi di formazione o omologare simulatori finché non abbia recepito e attuato le restanti disposizioni della presente direttiva e abbia informato la Commissione di aver agito in tal senso.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro in cui tutte le persone sono esentate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, è tenuto a mettere in vigore solo le disposizioni necessarie a garantire il rispetto dell'articolo 10 per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati di qualifica e il libretto di navigazione, dell'articolo 38 riguardo al riconoscimento dei certificati validi, nonché dell'articolo 15. Tale Stato membro mette in vigore tali disposizioni entro il 17 gennaio 2022.

Tale Stato membro non può rilasciare certificati di qualifica dell'Unione, riconoscere programmi di formazione o omologare simulatori finché non abbia recepito e attuato le restanti disposizioni della presente direttiva e abbia informato la Commissione di aver agito in tal senso.

4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro non è tenuto a recepire la presente direttiva fintanto che la navigazione interna non sia tecnicamente possibile sul suo territorio.

Tale Stato membro non può rilasciare certificati di qualifica dell'Unione, riconoscere programmi di formazione o omologare simulatori finché non abbia recepito e attuato le disposizioni della presente direttiva e ne abbia informato la Commissione.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 40***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 41***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

ALLEGATO I

REQUISITI MINIMI RELATIVI A ETÀ, ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI, COMPETENZA E TEMPO DI NAVIGAZIONE

I requisiti minimi per le qualifiche del personale di coperta di cui al presente allegato devono essere considerati riferiti a qualifiche di livello crescente, ad eccezione delle qualifiche di mozzo e apprendista, che sono considerate di pari livello.

1. Qualifiche del personale di coperta - livello di base

1.1. Requisiti minimi per la certificazione di mozzo

Chi richiede un certificato di qualifica dell'Unione deve:

- avere almeno 16 anni,
- aver completato una formazione di base in materia di sicurezza conformemente ai requisiti nazionali.

1.2. Requisiti minimi per la certificazione di apprendista

Chi richiede un certificato di qualifica dell'Unione deve:

- avere almeno 15 anni,
- avere firmato un accordo di apprendistato che preveda un programma di formazione riconosciuto di cui all'articolo 19.

2. Qualifiche del personale di coperta - livello operativo

2.1. Requisiti minimi per la certificazione di battelliere

Chi richiede un certificato di qualifica dell'Unione deve:

- a) — avere almeno 17 anni,
 - avere completato un programma di formazione riconosciuto, di cui all'articolo 19, di almeno due anni di durata che abbia riguardato livelli di competenza per il livello operativo di cui all'allegato II,
 - avere maturato un tempo di navigazione di almeno 90 giorni nell'ambito del programma di formazione riconosciuto;

oppure

- b) — avere almeno 18 anni,
 - avere superato una valutazione delle competenze da parte di un'autorità amministrativa, di cui all'articolo 18, volta a verificare il raggiungimento dei livelli di competenza per il livello operativo di cui all'allegato II,
 - avere maturato un tempo di navigazione di almeno 360 giorni o avere maturato un tempo di navigazione di almeno 180 giorni se il richiedente può dimostrare anche un'esperienza lavorativa di almeno 250 giorni acquisita su una nave marittima in qualità di membro del personale di coperta;

oppure

- c) — avere un minimo di cinque anni di esperienza lavorativa precedente l'iscrizione a un programma di formazione o avere un minimo di 500 giorni di esperienza lavorativa su una nave marittima in qualità di membro del personale di coperta precedente l'iscrizione a un programma di formazione riconosciuto o aver completato un programma di formazione professionale di almeno tre anni precedente l'iscrizione a un programma di formazione riconosciuto,
 - avere completato un programma di formazione riconosciuto, di cui all'articolo 19, di almeno nove mesi di durata, basato sui livelli di competenza relativi al livello operativo di cui all'allegato II,
 - avere maturato un tempo di navigazione di almeno 90 giorni nell'ambito di tale programma di formazione riconosciuto.

2.2. Requisiti minimi per la certificazione di barcaiolo abilitato

Chi richiede un certificato di qualifica dell'Unione deve:

- a) — avere maturato un tempo di navigazione di almeno 180 giorni con la qualifica di battelliere,
oppure
- b) — avere completato un programma di formazione riconosciuto di cui all'articolo 19 di durata non inferiore a tre anni che abbia riguardato i livelli di competenza relativi al livello operativo di cui all'allegato II,
— avere maturato un tempo di navigazione di almeno 270 giorni nell'ambito del programma di formazione riconosciuto.

2.3. Requisiti minimi per la certificazione di timoniere

Chi richiede un certificato di qualifica dell'Unione deve:

- a) — avere maturato un tempo di navigazione di almeno 180 giorni con la qualifica di barcaiolo abilitato,
— essere titolare di un certificato di radiooperatore;
oppure
- b) — avere completato un programma di formazione riconosciuto, di cui all'articolo 19, di almeno tre anni di durata che abbia riguardato i livelli di competenza relativi al livello operativo di cui all'allegato II,
— avere maturato un tempo di navigazione di almeno 360 giorni nell'ambito del programma di formazione riconosciuto,
— essere titolare di un certificato di radiooperatore;
oppure
- c) — avere maturato un'esperienza di lavoro come comandante marittimo di almeno 500 giorni,
— avere superato una valutazione delle competenze da parte di un'autorità amministrativa, di cui all'articolo 18, volta a verificare il raggiungimento dei livelli di competenza per il livello operativo di cui all'allegato II,
— essere titolare di un certificato di radiooperatore.

3. Qualifiche del personale di coperta a livello di gestione

3.1. Requisiti minimi per la certificazione di conduttore di nave

Chi richiede un certificato di qualifica dell'Unione deve:

- a) — avere almeno 18 anni,
— avere completato un programma di formazione riconosciuto, di cui all'articolo 19, di almeno tre anni di durata che abbia riguardato i livelli di competenza relativi al livello di gestione di cui all'allegato II,
— avere maturato un tempo di navigazione di almeno 360 giorni nell'ambito del programma di formazione riconosciuto o dopo il completamento di quest'ultimo,
— essere titolare di un certificato di radiooperatore;
oppure
- b) — avere almeno 18 anni,
— essere titolare di un certificato di qualifica dell'Unione come timoniere o un certificato di timoniere riconosciuto in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3,

- avere maturato un tempo di navigazione di almeno 180 giorni,
- avere superato una valutazione delle competenze da parte di un'autorità amministrativa, di cui all'articolo 18, volta a verificare il raggiungimento dei livelli di competenza per il livello di gestione di cui all'allegato II,
- essere titolare di un certificato di radiooperatore;

oppure

- c) — avere almeno 18 anni,

- avere maturato un tempo di navigazione di almeno 540 giorni o avere maturato un tempo di navigazione di almeno 180 giorni se il richiedente può dimostrare anche un'esperienza lavorativa di almeno 500 giorni acquisita su una nave marittima in qualità di membro del personale di coperta,
- avere superato una valutazione delle competenze da parte di un'autorità amministrativa, di cui all'articolo 18, volta a verificare il raggiungimento dei livelli di competenza per il livello di gestione di cui all'allegato II,
- essere titolare di un certificato di radiooperatore;

oppure

- d) — avere un minimo di cinque anni di esperienza lavorativa precedente l'iscrizione a un programma di formazione riconosciuto o almeno 500 giorni di esperienza lavorativa su una nave marittima in qualità di membro del personale di coperta precedente l'iscrizione a un programma di formazione riconosciuto, o aver completato un programma di formazione professionale di almeno tre anni precedente l'iscrizione a un programma di formazione riconosciuto,
- avere completato un programma di formazione riconosciuto, di cui all'articolo 19, di almeno un anno e mezzo di durata che abbia riguardato i livelli di competenza relativi al livello di gestione di cui all'allegato II,
 - avere maturato un tempo di navigazione di almeno 180 giorni nell'ambito del programma di formazione riconosciuto e di almeno 180 giorni dopo il completamento di quest'ultimo,
 - essere titolare di un certificato di radiooperatore.

3.2. Requisiti minimi riguardanti le autorizzazioni specifiche per i certificati di qualifica dell'Unione per conduttore di nave

3.2.1. Vie navigabili a carattere marittimo

Il richiedente deve:

- soddisfare i livelli di competenza per condurre su vie navigabili a carattere marittimo di cui all'allegato II.

3.2.2. Radar

Il richiedente deve:

- soddisfare i livelli di competenza per condurre a mezzo radar di cui all'allegato II.

3.2.3. Gas naturale liquefatto

Il richiedente deve:

- essere titolare di un certificato di qualifica dell'Unione per esperto di gas naturale liquefatto (GNL) di cui alla sezione 4.2.

3.2.4. Grandi convogli

Il richiedente deve avere maturato un tempo di navigazione di almeno 720 giorni, di cui almeno 540 giorni con la qualifica di conduttore di nave e almeno 180 giorni di governo di convogli di grandi dimensioni.

4. Qualifiche per operazioni specifiche

4.1. Requisiti minimi per la certificazione di esperto di navigazione passeggeri

Chi richiede il primo certificato di qualifica dell'Unione per esperto di navigazione passeggeri deve:

- avere almeno 18 anni,
- soddisfare i livelli di competenza per esperto di navigazione passeggeri di cui all'allegato II.

Chi richiede il rinnovo del certificato di qualifica dell'Unione per esperto di navigazione passeggeri deve:

- superare un nuovo esame amministrativo o completare un nuovo programma di formazione riconosciuto a norma dell'articolo 17, paragrafo 2.

4.2. Requisiti minimi per la certificazione di esperto di GNL

Chi richiede il primo certificato di qualifica dell'Unione per esperto GNL deve:

- avere almeno 18 anni,
- soddisfare i livelli di competenza per esperto GNL di cui all'allegato II.

Chi richiede il rinnovo del certificato di qualifica dell'Unione per esperto GNL deve:

a) avere maturato i seguenti tempi di navigazione a bordo di un'imbarcazione che utilizza il GNL come combustibile:

- almeno 180 giorni nel corso dei cinque anni precedenti, oppure
- almeno 90 giorni nell'anno precedente;

oppure

b) soddisfare i livelli di competenza per esperto GNL di cui all'allegato II.

ALLEGATO II

REQUISITI ESSENZIALI DI COMPETENZA

1. Requisiti essenziali di competenza a livello operativo

1.1. Navigazione

Il battelliere coadiuva i responsabili della gestione dell'imbarcazione in situazioni di manovra e conduzione di un'imbarcazione su vie navigabili interne. Il battelliere deve essere in grado di svolgere tale funzione su tutti i tipi di vie navigabili e in tutti i tipi di porti. In particolare il battelliere deve essere in grado di:

- coadiuvare nella preparazione dell'imbarcazione per la navigazione al fine di garantire un viaggio sicuro in ogni circostanza,
- coadiuvare nelle operazioni di ormeggio e ancoraggio,
- coadiuvare nella navigazione e nelle manovre dell'imbarcazione in modo economico e sicuro sotto il profilo nautico.

1.2. Conduzione delle imbarcazioni

Il battelliere deve essere in grado di:

- coadiuvare i responsabili della gestione dell'imbarcazione nel controllo della conduzione dell'imbarcazione e nell'assistenza alle persone a bordo,
- utilizzare le attrezzature dell'imbarcazione.

1.3. Movimentazione del carico, stivaggio e trasporto passeggeri

Il battelliere deve essere in grado di:

- coadiuvare i responsabili della gestione dell'imbarcazione nella preparazione, nello stivaggio e nel monitoraggio del carico durante le operazioni di carico e scarico,
- coadiuvare i responsabili della gestione della nave nella fornitura di servizi ai passeggeri,
- fornire assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, conformemente ai requisiti di formazione e alle istruzioni di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

1.4. Meccanica navale e meccanica elettrica, elettronica e di controllo

Il battelliere deve essere in grado di:

- coadiuvare i responsabili della gestione dell'imbarcazione per quanto riguarda la meccanica navale e la meccanica elettrica, elettronica e di controllo al fine di garantire la sicurezza tecnica generale,
- eseguire lavori di manutenzione su apparecchiature meccaniche navali, elettriche, elettroniche e di controllo al fine di garantire la sicurezza tecnica generale.

1.5. Manutenzione e riparazioni

Il battelliere deve essere in grado di:

- coadiuvare i responsabili della gestione dell'imbarcazione nella manutenzione e riparazione dell'imbarcazione, dei suoi dispositivi e delle sue apparecchiature.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

1.6. Comunicazione

Il battelliere deve essere in grado di:

- comunicare in genere e a livello professionale, il che comprende la capacità di usare frasi standard in situazioni caratterizzate da problemi di comunicazione,
- essere socievole.

1.7. Salute e sicurezza e protezione dell'ambiente

Il battelliere deve essere in grado di:

- attenersi alle norme in materia di sicurezza del lavoro, comprendere l'importanza delle norme in materia di salute e sicurezza e l'importanza dell'ambiente,
- riconoscere l'importanza della formazione in materia di sicurezza a bordo e agire immediatamente in casi di emergenza,
- adottare precauzioni al fine di prevenire gli incendi e utilizzare correttamente le attrezzature antincendio,
- svolgere le proprie funzioni tenendo conto dell'importanza della protezione dell'ambiente.

2. Requisiti essenziali di competenza a livello di gestione

2.0. Controllo

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- impartire istruzioni ad altri membri del personale di coperta e controllare i compiti da questi svolti, conformemente alla sezione 1 del presente allegato, il che implica il possesso di adeguate capacità per lo svolgimento di tali compiti.

2.1. Navigazione

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- pianificare un viaggio e condurre la navigazione su vie navigabili interne, il che comprende la capacità di scegliere la rotta di navigazione più logica, economica ed ecologica per raggiungere le destinazioni di carico e scarico, tenendo conto dei regolamenti del traffico applicabili e dell'insieme di norme concordate applicabili alla navigazione interna;
- applicare le conoscenze relative alle norme applicabili in materia di equipaggio delle imbarcazioni, comprese le conoscenze sui tempi di riposo e la composizione del personale di coperta;
- navigare e manovrare, garantendo il sicuro funzionamento dell'imbarcazione in tutte le condizioni sulle vie navigabili interne, anche in situazioni di elevata densità del traffico o se altre imbarcazioni trasportano merci pericolose e richiedono conoscenze di base dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN);
- rispondere a emergenze della navigazione su vie navigabili interne.

2.2. Conduzione delle imbarcazioni

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- applicare alla conduzione di vari tipi di imbarcazioni le conoscenze relative alla costruzione navale e ai metodi di costruzione per la navigazione interna e possedere conoscenze di base in merito ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna di cui alla direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,
- controllare e monitorare le attrezzature obbligatorie di cui al pertinente certificato dell'imbarcazione.

2.3. Movimentazione del carico, stivaggio e trasporto passeggeri

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- pianificare il carico, lo stivaggio, il fissaggio, lo scarico e la cura del carico durante il viaggio e garantire la sicurezza di tali operazioni,

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).

- pianificare e garantire la stabilità dell'imbarcazione,
- pianificare e garantire il trasporto in sicurezza e l'assistenza dei passeggeri durante il viaggio, compresa l'assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, conformemente ai requisiti di formazione e alle istruzioni di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 1177/2010.

2.4. Meccanica navale e meccanica elettrica, elettronica e di controllo

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- pianificare il flusso di lavoro relativo alla meccanica navale e alla meccanica elettrica, elettronica e di controllo,
- monitorare i motori principali e le macchine e attrezzature ausiliarie,
- pianificare e dare istruzioni relative alla pompa e al relativo sistema di controllo dell'imbarcazione,
- organizzare l'utilizzo e l'applicazione, la manutenzione e la riparazione in sicurezza dei dispositivi elettrotecnici dell'imbarcazione,
- controllare la manutenzione e la riparazione in sicurezza dei dispositivi tecnici.

2.5. Manutenzione e riparazioni

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- organizzare la manutenzione e la riparazione in sicurezza dell'imbarcazione e delle sue apparecchiature.

2.6. Comunicazione

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- gestire le risorse umane, essere socialmente responsabile e occuparsi dell'organizzazione del flusso di lavoro e della formazione a bordo dell'imbarcazione,
- garantire la buona comunicazione in ogni momento, il che comprende l'utilizzo di frasi standard in situazioni caratterizzate da problemi di comunicazione,
- promuovere un ambiente di lavoro equilibrato e cordiale a bordo.

2.7. Salute e sicurezza, diritti dei passeggeri e protezione dell'ambiente

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- monitorare gli obblighi giuridici applicabili e adottare misure per garantire la salvaguardia della vita,
- mantenere l'incolumità e la sicurezza delle persone a bordo, compresa l'assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, conformemente ai requisiti di formazione e alle istruzioni di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 1177/2010,
- elaborare piani di emergenza e di controllo delle avarie e fronteggiare le situazioni di emergenza,
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di protezione dell'ambiente.

3. Requisiti essenziali di competenza in materia di autorizzazioni specifiche

3.1. Conduzione su vie navigabili interne a carattere marittimo

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- lavorare con carte nautiche e mappe aggiornate, avvisi ai naviganti e altre pubblicazioni specifiche per le vie navigabili a carattere marittimo,

- utilizzare lo zero idrografico (*tidal datum*), le correnti, i periodi e i cicli di marea, gli orari delle correnti di marea e delle maree e le variazioni all'interno di un estuario,
- utilizzare la segnaletica SIGNI (segnaletica sulle vie navigabili interne) e IALA (associazione internazionale degli aiuti per la navigazione e delle autorità di segnalazione marittima) per la sicurezza della navigazione sulle vie navigabili interne a carattere marittimo.

3.2. Navigazione a mezzo radar

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

- adottare le opportune misure riguardo alla navigazione a mezzo radar prima di mollare gli ormeggi,
- interpretare gli schermi radar e analizzare le informazioni fornite dal radar,
- ridurre le interferenze di varia origine,
- condurre a mezzo radar, tenendo in considerazione l'insieme di norme concordate applicabili alla navigazione interna e conformemente ai regolamenti che specificano i requisiti per la navigazione a mezzo radar (quali i requisiti relativi all'equipaggio o i requisiti tecnici per le navi),
- gestire circostanze specifiche, quali la densità del traffico, il guasto dei dispositivi, le situazioni pericolose.

4. Requisiti essenziali di competenza per operazioni specifiche

4.1. Esperto di navigazione passeggeri

Il richiedente deve essere in grado di:

- organizzare l'utilizzo dei mezzi di salvataggio a bordo delle navi passeggeri;
- applicare le istruzioni di sicurezza e adottare le misure necessarie per proteggere i passeggeri in generale, soprattutto in caso di emergenze (ad esempio evacuazioni, avarie, collisioni, incagli, incendi, esplosioni o altre situazioni che possono causare panico), compresa l'assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, conformemente ai requisiti di formazione e alle istruzioni di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 1177/2010,
- comunicare in un inglese semplice,
- soddisfare i pertinenti requisiti di cui al regolamento (UE) n. 1177/2010.

4.2. Esperto di GNL

Il richiedente deve essere in grado di:

- garantire il rispetto della legislazione e delle norme applicabili alle imbarcazioni che utilizzano il GNL come combustibile e delle altre norme pertinenti in materia di salute e sicurezza,
 - essere al corrente di specifici aspetti importanti relativi al GNL, riconoscere i rischi e gestirli,
 - far funzionare i sistemi specifici per il GNL in modo sicuro,
 - garantire la verifica periodica dell'impianto a GNL,
 - sapere come eseguire le operazioni di rifornimento di GNL in modo sicuro e controllato,
 - preparare l'impianto a GNL per la manutenzione dell'imbarcazione,
 - gestire le situazioni di emergenza connesse al GNL.
-

ALLEGATO III

REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI IDONEITÀ MEDICA

Per idoneità medica (comprendente l'idoneità fisica e psicologica) si intende l'assenza di malattie o disabilità che impediscano alla persona che presta servizio a bordo di un'imbarcazione di:

- eseguire le mansioni necessarie alla conduzione di un'imbarcazione,
- svolgere in qualsiasi momento le funzioni assegnate, oppure
- percepire correttamente l'ambiente circostante.

L'esame deve riguardare, in particolare, l'acuità visiva e uditiva, le funzioni motorie, lo stato neuropsichiatrico e le condizioni cardiovascolari.

ALLEGATO IV

PRESCRIZIONI APPLICABILI

Tabella A

Oggetto, articolo	Requisiti di conformità	Inizio dell'applicazione
Esami pratici, articolo 17, paragrafo 4	[CESNI ...]	[]
Omologazione dei simulatori, articolo 21, paragrafo 2		
Caratteristiche e condizioni di utilizzo dei registri, articolo 25, paragrafo 2		

Tabella B

Voce	Requisiti essenziali di competenza	Requisiti di conformità	Inizio dell'applicazione
1	Requisiti essenziali di competenza a livello operativo	[CESNI ...]	[]
2	Requisiti essenziali di competenza a livello di gestione	—	—
3	Requisiti essenziali di competenza in materia di autorizzazioni specifiche		
3.1	Conduzione su vie navigabili a carattere marittimo		
3.2	Navigazione a mezzo radar		
4	Requisiti essenziali di competenza per operazioni specifiche		
4.1	Esperto di navigazione passeggeri		
4.2	Esperto di gas naturale liquefatto (GNL)		

Tabella C

Requisiti essenziali in materia di idoneità medica	Requisiti di conformità	Inizio dell'applicazione
Esame di idoneità medica	[CESNI ...]	[]

DIRETTIVA (UE) 2017/2398 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 12 dicembre 2017****che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Tale direttiva, mediante un quadro di principi generali che consentano agli Stati membri di assicurare l'applicazione coerente delle prescrizioni minime, prevede un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni. I valori limite di esposizione professionale vincolanti, stabiliti sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, la fattibilità economica, una valutazione approfondita dell'impatto socio-economico e la disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro, sono elementi importanti delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite da tale direttiva. Le prescrizioni minime di cui alla suddetta direttiva mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione. Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire valori limite vincolanti di esposizione professionale più rigorosi.
- (2) I valori limite di esposizione professionale rientrano nella gestione del rischio di cui alla direttiva 2004/37/CE. Il rispetto di detti valori limite non pregiudica gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro ai sensi di tale direttiva, in particolare la riduzione dell'utilizzazione di agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni e le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine. Esse dovrebbero includere, sempre che sia tecnicamente possibile, la sostituzione dell'agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo alla salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori. In tale contesto è essenziale tener conto del principio di precauzione, ove vi siano incertezze.
- (3) Per la maggior parte degli agenti cancerogeni e mutageni non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi. Nonostante la fissazione di valori limite sul luogo di lavoro relativamente agli agenti cancerogeni e mutageni a norma della presente direttiva non elimini completamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'esposizione durante il lavoro (rischio residuo), essa contribuisce comunque a una riduzione significativa dei rischi derivanti da tale esposizione nell'ambito di un approccio graduale e orientato alla definizione di obiettivi ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Per gli altri agenti cancerogeni e mutageni è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non dovrebbe produrre effetti nocivi.

⁽¹⁾ GU C 487 del 28.12.2016, pag. 113.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 dicembre 2017.

⁽³⁾ Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

- (4) I livelli massimi per l'esposizione dei lavoratori ad alcuni agenti cancerogeni o mutageni sono stabiliti da valori limite che, a norma della direttiva 2004/37/CE, non devono essere superati. È opportuno rivedere detti valori limite e fissarne altri per agenti cancerogeni e mutageni aggiuntivi.
- (5) Sulla base delle relazioni sullo stato di attuazione presentate dagli Stati membri ogni cinque anni ai sensi dell'articolo 17 *bis* della direttiva 89/391/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione deve valutare l'attuazione del quadro giuridico in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, compresa la direttiva 2004/37/CE e, se del caso, informare le pertinenti istituzioni e il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (ACSH) delle iniziative volte a migliorare il funzionamento di tale quadro, incluse le opportune proposte legislative, ove necessario.
- (6) I valori limite fissati dalla presente direttiva dovrebbero essere rivisti ove necessario alla luce delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici e le migliori prassi, le tecniche e i protocolli basati su dati concreti per la misurazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro. Se possibile, tali informazioni dovrebbero includere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori e pareri del comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) e dell'ACSH. Le informazioni relative al rischio residuo, rese disponibili al pubblico a livello di Unione, sono preziose per lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un'esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni, anche per le revisioni dei valori limite fissati dalla presente direttiva. La trasparenza di tali informazioni dovrebbe essere ulteriormente incoraggiata.
- (7) Vista la mancanza di dati coerenti sull'esposizione alle sostanze, è necessario proteggere i lavoratori esposti o a rischio di esposizione rendendo obbligatoria un'adeguata sorveglianza sanitaria. L'adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/37/CE rivela un rischio per la salute e per la sicurezza dovrebbe pertanto poter proseguire anche al termine dell'esposizione su indicazione del medico o dell'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria. Detta sorveglianza dovrebbe essere effettuata conformemente alle leggi o alle prassi nazionali degli Stati membri. È opportuno pertanto modificare l'articolo 14 della direttiva 2004/37/CE in modo da garantire tale sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori interessati.
- (8) È necessario che gli Stati membri raccolgano dati appropriati e coerenti presso i datori di lavoro per garantire la sicurezza dei lavoratori e assicurare loro un'assistenza adeguata. Gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni alla Commissione ai fini delle sue relazioni sull'attuazione della direttiva 2004/37/CE. La Commissione sostiene già le migliori prassi in materia di raccolta dei dati negli Stati membri e dovrebbe proporre, se del caso, ulteriori miglioramenti di tale raccolta in applicazione della direttiva 2004/37/CE.
- (9) La direttiva 2004/37/CE prescrive ai datori di lavoro di utilizzare procedure appropriate già esistenti per la misurazione dei livelli di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, in considerazione del fatto che lo SCOEL indica nelle proprie raccomandazioni di effettuare il monitoraggio dell'esposizione ai valori limite di esposizione professionale e ai valori limite biologici raccomandati. Il miglioramento dell'equivalenza delle metodologie per la misurazione della concentrazione di agenti cancerogeni e mutageni nell'aria in relazione ai valori limite fissati dalla direttiva 2004/37/CE è importante per rafforzare gli obblighi in essa previsti e garantire un livello elevato e assimilabile di protezione della salute dei lavoratori e condizioni di parità nell'Unione.
- (10) Le modifiche all'allegato III della direttiva 2004/37/CE di cui alla presente direttiva sono il primo passo verso un processo di aggiornamento a lungo termine. Come passo successivo di tale processo la Commissione ha presentato una proposta intesa a stabilire valori limite e osservazioni relative alla pelle per sette agenti cancerogeni aggiuntivi. Inoltre, nella comunicazione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti - Aggiornamento della normativa e delle politiche dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro», del 10 gennaio 2017, la Commissione ha affermato che sono previste successive modifiche della direttiva 2004/37/CE. La Commissione dovrebbe proseguire costantemente i suoi lavori sui futuri aggiornamenti dell'allegato III della direttiva 2004/37/CE, in linea con l'articolo 16 di tale direttiva e con la prassi consolidata. Tali lavori dovrebbero concretizzarsi, se del caso, in proposte di future revisioni dei valori limite di cui alla direttiva 2004/37/CE e alla presente direttiva, nonché in proposte relative a valori limite supplementari.

⁽¹⁾ Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GUL 183 del 29.6.1989, pag. 1).

- (11) È necessario tenere presenti altre vie di assorbimento per tutti gli agenti cancerogeni e mutageni, compreso l'assorbimento cutaneo, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile.
- (12) Lo SCOEL assiste la Commissione, in particolare, nell'identificazione, nella valutazione e nell'analisi dettagliata dei dati scientifici più recenti e nel proporre i valori limite di esposizione per la tutela dei lavoratori contro i rischi chimici, che devono essere stabiliti a livello di Unione a norma della direttiva 98/24/CE del Consiglio ⁽¹⁾ e della direttiva 2004/37/CE. Per quanto riguarda gli agenti chimici o-toluidina e 2-nitropropano, nel 2016 non erano disponibili raccomandazioni dello SCOEL e sono state pertanto esaminate altre fonti di informazioni scientifiche, sufficientemente solide e di dominio pubblico.
- (13) Alla luce di dati scientifici e tecnici più recenti, è opportuno rivedere i valori limite per il cloruro di vinile monomero e le polveri di legno duro di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE. La distinzione tra le polveri di legno duro e le polveri di legno tenero dovrebbe essere ulteriormente valutata riguardo al valore limite di cui a detto allegato, come raccomandato dallo SCOEL e dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro.
- (14) L'esposizione mista a più di una specie di legno è molto comune, il che complica la valutazione in termini di esposizione delle varie specie di legno. L'esposizione alle polveri di legno duro e di legno tenero è comune tra i lavoratori nell'Unione e può causare malattie e sintomi respiratori; l'effetto più grave sulla salute è il rischio di tumori nasali e nasosinusalari. È opportuno pertanto stabilire che, se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite di cui all'allegato per polveri di legno duro dovrebbe applicarsi a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
- (15) Alcuni composti del cromo VI rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1 A o 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e sono pertanto agenti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per composti del cromo VI definiti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per tali composti del cromo VI.
- (16) Per quanto riguarda il cromo VI, un valore limite di 0,005 mg/m³ può non essere adeguato e, in alcuni settori, può essere difficile da rispettare nel breve termine. È opportuno pertanto introdurre un periodo di transizione durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,010 mg/m³. Nel caso specifico di un'attività lavorativa implicante procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi, si dovrebbe applicare un valore limite di 0,025 mg/m³ durante detto periodo di transizione e, successivamente, il valore limite generalmente applicabile di 0,005 mg/m³.
- (17) Alcune fibre ceramiche refrattarie rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per quelle fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37/CE. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per tali fibre ceramiche refrattarie.
- (18) Vi sono prove sufficienti della cancerogenicità della polvere di silice cristallina respirabile. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è opportuno stabilire un valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile. La polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione non è soggetta a classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. È pertanto opportuno inserire nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione e stabilire un valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile («frazione respirabile») che dovrebbe essere oggetto di riesame, specialmente in considerazione del numero di lavoratori esposti.

⁽¹⁾ Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

- (19) Gli orientamenti e gli esempi di buone prassi elaborati dalla Commissione, dagli Stati membri o dalle parti sociali o altre iniziative, quali l'«accordo di dialogo sociale sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la manipolazione e l'uso corretti della silice cristallina e dei suoi prodotti» (NEPSi), costituiscono strumenti preziosi e necessari per integrare le misure normative e, in particolare, per sostenere l'efficace applicazione dei valori limite, e dovrebbero pertanto essere tenuti debitamente in conto. Essi comprendono misure tese a evitare o ridurre al minimo l'esposizione quali, nel caso della silice cristallina respirabile, l'abbattimento ad acqua delle polveri affinché queste non siano aerodisperse.
- (20) L'ossido di etilene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza cancerogena. In relazione all'ossido di etilene, lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per l'ossido di etilene e corredarlo di una nota che indica quando la via di assorbimento cutanea contribuisce in modo significativo all'esposizione totale.
- (21) L'1,2-epossipropano risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile individuare un livello di esposizione al di sotto del quale l'esposizione a tale sostanza cancerogena non dovrebbe produrre effetti nocivi. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per l'1,2-epossipropano.
- (22) L'acrilammide risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza cancerogena. In relazione all'acrilammide, lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per l'acrilammide e corredarlo di una nota che indica quando la via di assorbimento cutanea contribuisce in modo significativo all'esposizione totale.
- (23) Il 2-nitropropano risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza cancerogena. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per il 2-nitropropano.
- (24) L'o-toluidina risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza cancerogena. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per l'o-toluidina e corredarlo di una nota che indica quando la via di assorbimento cutanea contribuisce in modo significativo all'esposizione totale.
- (25) L'1,3-butadiene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza cancerogena. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per l'1,3-butadiene.
- (26) L'idrazina risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza (cancerogena). In relazione all'idrazina, lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per l'idrazina e corredarlo di una nota che indica quando la via di assorbimento cutanea contribuisce in modo significativo all'esposizione totale.
- (27) Il bromoetilene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tale sostanza cancerogena. È opportuno pertanto stabilire un valore limite per il bromoetilene.

- (28) La presente direttiva rafforza la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero recepire la presente direttiva nel loro diritto nazionale. Dovrebbero garantire che le autorità competenti dispongano in misura sufficiente di personale formato e delle altre risorse necessarie per l'espletamento dei loro compiti connessi all'attuazione adeguata ed efficace della presente direttiva, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali. L'applicazione della presente direttiva da parte dei datori di lavoro sarebbe agevolata se questi ultimi disponessero di orientamenti, se del caso, per individuare le migliori soluzioni per conformarsi alla presente direttiva.
- (29) La Commissione ha consultato l'ACSH e ha portato avanti una consultazione in due fasi delle parti sociali a livello dell'Unione, conformemente all'articolo 154 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (30) Nei suoi pareri, l'ACSH fa riferimento a un periodo di revisione dei valori limite vincolanti di esposizione professionale relativi a varie sostanze, quali la polvere di silice cristallina respirabile, l'acrilammide e l'1,3-butadiene. La Commissione deve tener conto di tali pareri nel definire l'ordine di priorità delle sostanze per la loro valutazione scientifica.
- (31) Nel suo parere sulle fibre ceramiche refrattarie l'ACSH ha convenuto sulla necessità di stabilire un valore limite vincolante di esposizione professionale, ma non è riuscito a raggiungere una posizione comune su una soglia. La Commissione dovrebbe pertanto incoraggiare l'ACSH a presentare un parere aggiornato sulle fibre ceramiche refrattarie al fine di raggiungere una posizione comune sul valore limite per tale sostanza, fatti salvi i metodi di lavoro dell'ACSH e l'autonomia delle parti sociali.
- (32) Sul luogo di lavoro, uomini e donne sono spesso esposti a una combinazione di sostanze, il che può accrescere i rischi per la salute e avere effetti nocivi, tra l'altro, sul loro sistema riproduttivo, compresi fertilità ridotta o infertilità, e influenzare negativamente lo sviluppo fetale e la lattazione. Le sostanze tossiche per la riproduzione sono oggetto di misure dell'Unione che prevedono prescrizioni minime in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui alla direttiva 98/24/CE e alla direttiva 92/85/CEE del Consiglio ⁽¹⁾. Le sostanze tossiche per la riproduzione che sono anche agenti cancerogeni o mutageni sono sottoposte alle disposizioni della direttiva 2004/37/CE. La Commissione dovrebbe valutare la necessità di estendere l'applicazione delle misure relative alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui alla direttiva 2004/37/CE a tutte le sostanze tossiche per la riproduzione.
- (33) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla vita e a condizioni di lavoro giuste ed eque di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 31.
- (34) I valori limite fissati dalla presente direttiva saranno oggetto di un riesame alla luce dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, per tenere conto in particolare dell'interazione tra i valori limite stabiliti conformemente alla direttiva 2004/37/CE e i livelli derivati senza effetto determinati per le sostanze chimiche pericolose a norma del regolamento di cui sopra, al fine di proteggere i lavoratori in modo efficace.
- (35) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il miglioramento delle condizioni di lavoro e la protezione della salute dei lavoratori contro i rischi specifici derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (36) Poiché la presente direttiva riguarda la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, dovrebbe essere recepita entro due anni dalla sua entrata in vigore.
- (37) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2004/37/CE,

⁽¹⁾ Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2004/37/CE è così modificata:

1) all'articolo 6 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri tengono conto delle informazioni di cui alle lettere da a) a g) del primo comma del presente articolo nelle loro relazioni presentate alla Commissione ai sensi dell'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE.»;

2) l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri adottano, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, provvedimenti intesi ad assicurare un'adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali la valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, riveli un rischio per la salute o la sicurezza. Il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può segnalare che la sorveglianza sanitaria debba proseguire al termine dell'esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.»;

b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Tutti i casi di cancro che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l'attività lavorativa, devono essere notificati all'autorità responsabile.

Gli Stati membri tengono conto delle informazioni di cui al presente paragrafo nelle loro relazioni presentate alla Commissione ai sensi dell'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE.»;

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 18 bis

Valutazione

Nel quadro della prossima valutazione dell'attuazione della presente direttiva nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE, la Commissione valuta inoltre la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile. La Commissione propone, se del caso, le modifiche necessarie relativamente a tali sostanze.

Entro il primo trimestre del 2019 la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi nelle conoscenze scientifiche, valuta la possibilità di modificare l'ambito di applicazione della presente direttiva per includervi le sostanze tossiche per la riproduzione. Su tale base la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa, previa consultazione delle parti sociali.»;

4) all'allegato I è aggiunto il punto seguente:

«6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.»;

5) l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

ALLEGATO

«ALLEGATO III

Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse (Articolo 16)

A. VALORI LIMITE PER L'ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

Nome agente	N. CE ⁽¹⁾	N. CAS ⁽²⁾	Valori limite ⁽³⁾			Osservazioni	Misure transitorie
			mg/m ³ ⁽⁴⁾	ppm ⁽⁵⁾	f/ml ⁽⁶⁾		
Polveri di legno duro	—	—	2 ⁽⁷⁾	—	—	—	Valore limite: 3 mg/m ³ fino al 17 gennaio 2023
Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i), (come cromo)	—	—	0,005	—	—	—	Valore limite: 0,010 mg/m ³ fino al 17 gennaio 2025 Valore limite: 0,025 mg/m ³ per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025
Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i)	—	—	—	—	0,3	—	—
Polvere di silice cristallina respirabile	—	—	0,1 ⁽⁸⁾	—	—	—	—
Benzene	200-753-7	71-43-2	3,25	1	—	Pelle ⁽⁹⁾	—
Cloruro di vinile monomero	200-831-0	75-01-4	2,6	1	—	—	—
Ossido di etilene	200-849-9	75-21-8	1,8	1	—	Pelle ⁽⁹⁾	—
1,2-Epossipropano	200-879-2	75-56-9	2,4	1	—	—	—
Acrilammide	201-173-7	79-06-1	0,1	—	—	Pelle ⁽⁹⁾	—
2-Nitropropano	201-209-1	79-46-9	18	5	—	—	—
o-Toluidina	202-429-0	95-53-4	0,5	0,1	—	Pelle ⁽⁹⁾	—

Nome agente	N. CE ⁽¹⁾	N. CAS ⁽²⁾	Valori limite ⁽³⁾			Osservazioni	Misure transitorie
			mg/m ³ ⁽⁴⁾	ppm ⁽⁵⁾	f/ml ⁽⁶⁾		
1,3-Butadiene	203-450-8	106-99-0	2,2	1	—	—	
Idrazina	206-114-9	302-01-2	0,013	0,01	—	Pelle ⁽⁹⁾	
Bromoetilene	209-800-6	593-60-2	4,4	1	—	—	

⁽¹⁾ N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

⁽²⁾ N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).

⁽³⁾ Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.

⁽⁴⁾ mg/m³ = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

⁽⁵⁾ ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m³).

⁽⁶⁾ f/ml = fibre per millilitro.

⁽⁷⁾ Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

⁽⁸⁾ Frazione inalabile.

⁽⁹⁾ Contribuisce in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

B. ALTRE DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE CONNESSE

p.m.»

DIRETTIVA (UE) 2017/2399 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 12 dicembre 2017****che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato gli standard relativi alla capacità di assorbimento totale delle perdite (TLAC) («disciplina TLAC»), approvati dal G20 nel novembre 2015. La disciplina TLAC ha l'obiettivo di assicurare che le banche a rilevanza sistemica globale (G-SIB), denominate nel quadro dell'Unione enti a rilevanza sistemica globale (G-SII), dispongano della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione necessaria per aiutare a garantire, durante una risoluzione e nella fase immediatamente successiva, il proseguimento delle funzioni essenziali senza mettere a rischio i fondi dei contribuenti (fondi pubblici) o la stabilità finanziaria. Nella comunicazione del 24 novembre 2015, intitolata «Verso il completamento dell'Unione bancaria», la Commissione si è impegnata a presentare entro la fine del 2016 una proposta legislativa che consentirebbe di attuare la disciplina TLAC nel diritto dell'Unione entro il termine concordato a livello internazionale del 2019.
- (2) L'attuazione della disciplina TLAC nel diritto dell'Unione deve tener conto dell'attuale requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili («MREL»), determinato su base specifica ente per ente, applicabile a tutti gli enti dell'Unione secondo quanto previsto dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Poiché la TLAC e il MREL perseguono lo stesso obiettivo, vale a dire assicurare che gli enti dell'Unione dispongano di una capacità sufficiente di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, i due requisiti dovrebbero essere elementi complementari di un quadro comune. Concretamente, la Commissione ha proposto che il livello minimo armonizzato della disciplina TLAC per i G-SII («requisito minimo TLAC») e i criteri di computabilità delle passività utilizzati per soddisfare detto requisito siano introdotti nel diritto dell'Unione mediante modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, mentre la maggiorazione del requisito stabilita su base specifica per i G-SII e il requisito stabilito su base specifica per gli enti non G-SII, così come i relativi criteri di computabilità, dovrebbero essere disciplinati mediante modifiche mirate della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU C 132 del 26.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 173 del 31.5.2017, pag. 41.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 dicembre 2017.

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

La presente direttiva, che riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza, è complementare ai suddetti atti legislativi, modificati come proposto, e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

- (3) In considerazione di dette proposte e al fine di garantire la certezza del diritto per i mercati e per le entità soggette al MREL e alla TLAC, è importante definire per tempo una situazione chiara riguardo ai criteri di computabilità delle passività utilizzati per soddisfare il MREL e il diritto dell'Unione che attua la disciplina TLAC, nonché introdurre adeguate clausole di *grandfathering* per la computabilità delle passività emesse prima dell'entrata in vigore dei criteri di computabilità revisionati.
- (4) Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli enti dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi, con un impatto minimo sulla stabilità finanziaria e allo scopo di evitare ripercussioni sui contribuenti. Tale obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso il costante rispetto da parte degli enti del requisito minimo TLAC, che dovrà essere attuato nel diritto dell'Unione mediante una modifica del regolamento (UE) n. 575/2013, e del requisito di fondi propri e passività ammissibili di cui alla direttiva 2014/59/UE.
- (5) La disciplina TLAC impone ai G-SII di soddisfare il requisito minimo TLAC, con talune eccezioni, con passività subordinate aventi un grado di priorità in caso di insolvenza inferiore a quello delle passività escluse dalla TLAC («requisito di subordinazione»). Nell'ambito della disciplina TLAC la subordinazione deve essere ottenuta in base agli effetti giuridici di un contratto (cosiddetta «subordinazione contrattuale»), alle norme di una determinata giurisdizione (cosiddetta «subordinazione per legge») o ad una determinata struttura societaria (cosiddetta «subordinazione strutturale»). Se richiesto dalla direttiva 2014/59/UE, gli enti che rientrano nel suo ambito di applicazione dovrebbero soddisfare il requisito stabilito su base specifica per ciascuna impresa con passività subordinate, in modo da minimizzare il rischio che i creditori muovano contestazioni, adducendo che nella risoluzione le perdite dei creditori sono maggiori di quelle che essi avrebbero sostenuto nella procedura ordinaria di insolvenza (principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato rispetto al trattamento applicabile in caso di insolvenza).
- (6) Alcuni Stati membri hanno modificato, o sono in procinto di modificare, le norme sul trattamento del debito chirografario in caso di insolvenza nell'ambito del rispettivo diritto concorsuale nazionale per consentire agli enti di rispettare in modo più efficace il requisito di subordinazione e agevolare in tal modo la risoluzione.
- (7) Le norme nazionali adottate finora sono notevolmente divergenti. L'assenza di norme dell'Unione armonizzate crea incertezza sia per gli enti emittenti che per gli investitori e potrebbe verosimilmente rendere più difficile l'applicazione dello strumento del bail-in per gli enti transfrontalieri. L'assenza di norme dell'Unione armonizzate potrebbe anche provocare distorsioni della concorrenza sul mercato interno, dal momento che i costi sostenuti dagli enti per conformarsi al requisito di subordinazione e i costi sostenuti dagli investitori per l'acquisto di titoli di debito emessi dagli enti potrebbero variare notevolmente nell'Unione.
- (8) Nella risoluzione del 10 marzo 2016 sull'Unione bancaria ⁽²⁾ il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte per ridurre ulteriormente i rischi legali di contestazioni legate alla violazione del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato rispetto al trattamento applicabile in caso di insolvenza e, nelle conclusioni del 17 giugno 2016, il Consiglio ha invitato la Commissione ad avanzare una proposta su un approccio comune alla gerarchia dei creditori delle banche per rafforzare la certezza del diritto in caso di risoluzione.
- (9) È pertanto necessario eliminare gli ostacoli significativi al funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni della concorrenza derivanti dall'assenza di norme dell'Unione armonizzate sulla gerarchia dei creditori bancari, nonché prevenire l'insorgenza di tali ostacoli e distorsioni in futuro. Di conseguenza, la base giuridica appropriata della presente direttiva è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (10) Al fine di ridurre al minimo i costi per conformarsi al requisito di subordinazione, come pure l'eventuale impatto negativo sui costi di finanziamento, la presente direttiva dovrebbe consentire agli Stati membri di mantenere, se del caso, l'attuale classe di debito chirografario ordinario, meno costosa da creare per gli enti rispetto a qualsiasi altra passività subordinata. Al fine di potenziare la possibilità di risoluzione degli enti, la presente direttiva dovrebbe, tuttavia, imporre agli Stati membri di creare una nuova classe di debito chirografario «non preferito», che in caso di

⁽¹⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽²⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

insolvenza dovrebbe avere un grado di priorità superiore agli strumenti di fondi propri e alle passività subordinate non rientranti negli strumenti di fondi propri, ma inferiore alle altre passività chirografarie. Gli enti dovrebbero conservare la facoltà di emettere debito in entrambe le classi, chirografario ordinario e chirografario non preferito. Di queste due classi, fatte salve le altre opzioni ed esenzioni previste nella disciplina TLAC per il rispetto del requisito di subordinazione, solo la classe di debito chirografario dovrebbe essere ritenuta conforme al requisito di subordinazione. Ciò è inteso a consentire agli enti di utilizzare il debito chirografario ordinario meno costoso per il loro finanziamento o per altre ragioni operative e di emettere debito chirografario non preferito per ottenere finanziamenti, rispettando nel contempo il requisito di subordinazione. È opportuno autorizzare gli Stati membri a creare varie classi di altre passività chirografarie, purché garantiscano, fatte salve le altre opzioni ed esenzioni previste nella disciplina TLAC, che solo la classe di titoli di debito chirografario non preferito sia ritenuta conforme al requisito di subordinazione.

- (11) Per garantire che la nuova classe di titoli di debito chirografario non preferito soddisfi i criteri di computabilità descritti nella disciplina TLAC e stabiliti dalla direttiva 2014/59/UE, rafforzando in tal modo la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero assicurare che tali titoli di debito abbiano una durata contrattuale originaria di almeno un anno, che non incorporino una componente derivata e che non siano derivati essi stessi, e che la pertinente documentazione contrattuale relativa alla loro emissione e, se del caso, il prospetto facciano esplicito riferimento al loro grado di priorità inferiore nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza. I titoli di debito a interesse variabile, calcolato sulla base di un tasso di riferimento ampiamente utilizzato, quale l'Euribor o il Libor, e i titoli di debito non denominati nella valuta nazionale dell'emittente, purché il debito principale, il rimborso e gli interessi siano denominati nella medesima valuta, non dovrebbero essere considerati titoli di debito incorporanti una componente derivata solo per la presenza di tali caratteristiche. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi previsti dal diritto nazionale di registrare i titoli di debito nel registro delle passività dell'emittente al fine di soddisfare le condizioni per la classe di titoli di debito chirografario non preferito a norma della presente direttiva.
- (12) Al fine di rafforzare la certezza del diritto per gli investitori, gli Stati membri dovrebbero assicurare che in base al diritto concorsuale nazionale i titoli di debito chirografario ordinario e le altre passività chirografarie ordinarie che non sono titoli di debito abbiano un grado di priorità più elevato rispetto alla nuova classe di titoli di debito chirografario non preferito. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che la nuova classe di titoli di debito chirografario non preferito abbia un livello di priorità più elevato rispetto a quello degli strumenti di fondi propri e a quello di qualsiasi passività subordinata che non rientra nei fondi propri.
- (13) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire stabilire norme armonizzate per il trattamento dei titoli di debito chirografari in caso di insolvenza ai fini della disciplina dell'Unione sul risanamento e la risoluzione e, in particolare, migliorare l'efficacia del regime di bail-in, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. In particolare, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le altre opzioni ed esenzioni previste nella disciplina TLAC relativamente all'adempimento del requisito di subordinazione.
- (14) È opportuno che le modifiche della direttiva 2014/59/UE, di cui alla presente direttiva, si applichino ai crediti chirografari derivanti da titoli di debito emessi a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, per garantire la certezza del diritto e ridurre il più possibile i costi di transizione, è necessario introdurre salvaguardie adeguate per quanto riguarda il trattamento in caso di insolvenza di crediti derivanti da titoli di debito emessi prima di tale data. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché il trattamento in caso di insolvenza di tutti i crediti chirografari in essere derivanti da titoli di debito emessi dagli enti prima di tale data sia disciplinata dalle rispettive leggi nazionali vigenti al 31 dicembre 2016. Nella misura in cui talune leggi nazionali vigenti al 31 dicembre 2016 prendano già in considerazione l'obiettivo di consentire agli enti di emettere passività subordinate, tutti o parte dei crediti chirografari in essere derivanti da titoli di debito emessi prima della data di applicazione della presente direttiva dovrebbero poter avere in caso di insolvenza il medesimo grado di priorità dei titoli di debito chirografario non preferito emessi alle condizioni di cui alla presente direttiva. Inoltre, dopo il 31 dicembre 2016 e prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero poter adattare le rispettive leggi nazionali che disciplinano il trattamento nella procedura ordinaria di insolvenza dei crediti chirografari derivanti da titoli di debito emessi dopo la data di applicazione di tali leggi, al fine di conformarsi alle condizioni di cui alla presente direttiva. In tal caso, solo i crediti chirografari derivanti da titoli di debito emessi prima dell'applicazione di tale nuova legge nazionale dovrebbero continuare a essere disciplinati dalle leggi degli Stati membri vigenti al 31 dicembre 2016.

- (15) La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di prevedere che essa continui ad applicarsi quando le entità emittenti non sono più soggette alla disciplina dell'Unione sul risanamento e la risoluzione a causa, in particolare, della cessione a terzi delle loro attività creditizie o di investimento.
- (16) La presente direttiva armonizza il trattamento dei crediti chirografari derivanti da titoli di debito nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza e non riguarda il trattamento dei depositi in caso di insolvenza, fatta eccezione per le disposizioni della direttiva 2014/59/UE attualmente vigenti. La presente direttiva lascia pertanto impregiudicate eventuali leggi nazionali, esistenti o future, a disciplina della procedura ordinaria di insolvenza che riguardano la classificazione dei depositi in caso di insolvenza, nella misura in cui tale trattamento non sia armonizzato dalla direttiva 2014/59/UE, a prescindere dalla data in cui sono stati effettuati i depositi. Entro il 29 dicembre 2020, la Commissione dovrebbe riesaminare l'applicazione della direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei depositi in caso di insolvenza e valutare in particolare la necessità di ulteriori modifiche della stessa.
- (17) Per assicurare la certezza del diritto per i mercati e i singoli enti e facilitare l'applicazione efficace dello strumento del bail-in, è opportuno che la presente direttiva entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2014/59/UE

La direttiva 2014/59/UE è così modificata:

1) all'articolo 2, paragrafo 1, il punto 48 è sostituito dal seguente:

«48) “titoli di debito”:

- i) ai fini dell'articolo 63, paragrafo 1, lettere g) e j), le obbligazioni e altre forme di debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito; e
- ii) ai fini dell'articolo 108, le obbligazioni e altre forme di debito trasferibile e gli strumenti che creano o riconoscono un debito;»;

2) l'articolo 108 è sostituito dal seguente:

«Articolo 108

Trattamento nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza

1. Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al loro diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza:

- a) i seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado di priorità previsto per i crediti vantati da creditori chirografari ordinari:
 - i) la parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che supera il livello di copertura previsto dall'articolo 6 della direttiva 2014/49/UE;
 - ii) i depositi che si configurerebbero come depositi ammissibili eseguiti da persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese se non fossero effettuati presso filiali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione;
- b) i seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado previsto dalla lettera a):
 - i) i depositi protetti;
 - ii) i sistemi di garanzia dei depositi surrogati ai diritti e agli obblighi dei depositanti protetti in caso di insolvenza.

2. Gli Stati membri assicurano che, per le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), i crediti chirografari ordinari abbiano, nei rispettivi diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza, un grado di priorità più elevato rispetto ai crediti chirografari derivanti da titoli di debito che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la durata contrattuale originaria dei titoli di debito è di almeno un anno;
- b) i titoli di debito non contengono una componente derivata e non sono essi stessi derivati;
- c) la pertinente documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di emissione fanno esplicito riferimento al grado di priorità inferiore ai sensi del presente paragrafo.

3. Gli Stati membri assicurano che i crediti chirografari derivanti da titoli di debito che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), del presente articolo abbiano un grado di priorità più elevato nei rispettivi diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza rispetto ai crediti derivanti dagli strumenti di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d).

4. Fatti salvi i paragrafi 5 e 7, gli Stati membri provvedono affinché le rispettive leggi nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza vigenti al 31 dicembre 2016 si applichino al trattamento nella procedura ordinaria di insolvenza dei crediti chirografari derivanti da titoli di debito emessi dalle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), della presente direttiva prima della data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)

5. Qualora, dopo il 31 dicembre 2016 e prima del 28 dicembre 2017, uno Stato membro adotti una legge nazionale che disciplina il trattamento nella procedura ordinaria di insolvenza dei crediti chirografari derivanti da titoli di debito emessi dopo la data di applicazione di tale legge nazionale, il paragrafo 4 del presente articolo non si applica ai crediti derivanti da titoli di debito emessi dopo la data di applicazione di tale legge nazionale, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) a norma di detta legge nazionale, per le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), i crediti chirografari ordinari hanno, nella procedura ordinaria di insolvenza, un grado di priorità più elevato rispetto ai crediti chirografari derivanti da titoli di debito che soddisfano le seguenti condizioni:

i) la durata contrattuale originaria dei titoli di debito è di almeno un anno;

ii) i titoli di debito non incorporano una componente derivata e non sono essi stessi derivati; e

iii) la pertinente documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di emissione fanno esplicito riferimento al grado di priorità inferiore ai sensi della legge nazionale;

b) a norma di detta legge nazionale, i crediti chirografari derivanti da titoli di debito che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) del presente comma hanno, nella procedura ordinaria di insolvenza, un grado di priorità più elevato rispetto a quello dei crediti derivanti dagli strumenti di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d).

Alla data di entrata in vigore delle disposizioni di diritto interno che recepiscono la direttiva (UE) 2017/2399, i crediti chirografari derivanti da titoli di debito di cui alla lettera b) del primo comma hanno lo stesso grado di priorità di quelli di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), e al paragrafo 3 del presente articolo.

6. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 5, primo comma, lettera a), punto ii), i titoli di debito a interesse variabile calcolato sulla base di un tasso di riferimento ampiamente utilizzato e i titoli di debito non denominati nella valuta nazionale dell'emittente, purché il debito principale, il rimborso e gli interessi siano denominati nella medesima valuta, non sono considerati titoli di debito incorporanti una componente derivata solo per la presenza di tali caratteristiche.

7. Gli Stati membri che, prima del 31 dicembre 2016, hanno adottato una legge nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza, secondo la quale i crediti chirografari ordinari derivanti da titoli di debito emessi dalle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), sono divisi in due o più gradi di priorità differenti, o secondo la quale il grado di priorità dei crediti chirografari ordinari derivanti da tali titoli di debito è modificato in relazione a tutti gli altri crediti chirografari ordinari aventi il medesimo grado di priorità, possono prevedere che i titoli di debito con il grado di priorità più basso tra tali crediti chirografari ordinari abbiano lo stesso grado di priorità dei crediti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), e al paragrafo 3 del presente articolo.

(*) Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la classificazione dei titoli di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 96).

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 dicembre 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dalla data della loro entrata in vigore nel diritto interno.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3. Il paragrafo 2 non si applica nel caso in cui le disposizioni di diritto interno degli Stati membri in vigore prima della data di entrata in vigore della presente direttiva siano conformi a essa. In tal caso gli Stati membri ne informano la Commissione.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'Autorità bancaria europea il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Riesame

Entro il 29 dicembre 2020, la Commissione riesamina l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. La Commissione valuta in particolare la necessità di eventuali ulteriori modifiche per quanto riguarda la classificazione dei depositi in caso di insolvenza. La Commissione presenta una relazione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT